

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

699° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 13
2 ^a - Giustizia	» 33
3 ^a - Affari esteri.....	» 50
4 ^a - Difesa	» 59
6 ^a - Finanze e tesoro	» 77
7 ^a - Istruzione.....	» 86
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 95
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 118
10 ^a - Industria.....	» 194
11 ^a - Lavoro.....	» 196
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 203
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 207

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa).....	Pag. 3
7 ^a (Istruzione) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 6

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	Pag. 208
----------------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 229
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 236
Mafia	» 239
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 240
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 243
Riforma amministrativa	» 250
Consorzi agrari.....	» 253

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 255
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 259
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 260
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	» 271
10 ^a - Industria - Pareri	» 272
11 ^a - Lavoro - Pareri.....	» 273
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 274
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri.....	» 275

CONVOCAZIONI	Pag. 277
--------------------	----------

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

17^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(4984) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Replica il senatore NIEDDU, relatore per la 4^a Commissione, ringraziando, a nome anche del collega Pianetta, relatore per la 3^a Commissione, gli intervenuti al dibattito. Rileva con soddisfazione che si è creata un'ampia convergenza sul testo all'esame e che le critiche sollevate si sono caratterizzate per un sano spirito costruttivo, specie quella che auspica il varo di una legislazione-quadro per la disciplina delle missioni militari all'estero. Dà conto altresì dei pareri espressi dalle Commissioni consultate, e precisamente dalla 1^a (favorevole), dalla 5^a (favorevole con osservazioni), dalla 7^a (contrario) e dalla 12^a Commissione (favorevole con osservazioni).

Il sottosegretario MINNITI interviene associandosi alle parole del Relatore.

Il senatore ANDREOTTI rileva che, a sette giorni dalla scadenza del termine costituzionale per la conversione del decreto-legge, è una scelta obbligata l'approvazione del testo della Camera senza modifiche. In caso contrario, sarebbe stato opportuno riconsiderare il termine stabilito per la proroga delle missioni all'estero, poiché il prossimo 30 giugno il nuovo Governo e le Commissioni parlamentari saranno stati da poco costituiti: una proroga fino a settembre sarebbe stata certamente preferibile.

Il senatore VOLCIC, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo DS, si associa al rammarico testé espresso dal senatore Andreotti per l'impossibilità ad apportare qualsiasi modifica al testo approvato dalla Camera. Fa poi presente che, se le missioni militari di pace dovranno proseguire fino al ritorno dei profughi nei territori di provenienza, è facile prevederne la proroga almeno fino al 2010.

Il senatore TABLADINI preannuncia la sua astensione, anche in ragione delle condivisibili parole del collega Volcic. Con riferimento alla struttura della missione di polizia, dislocata in Albania, manifesta perplessità sulla piena operatività ed efficacia, forse in ragione dell'esiguità del personale adibito.

Il presidente MIGONE chiede quale sia la ragione per cui da alcuni anni si prorogano missioni militari all'estero di sei mesi in sei mesi, con un succedersi di decreti-legge da convertire che è fonte di imbarazzo per il Parlamento e per il Governo stesso.

Il sottosegretario MINNITI ritiene che, nell'attuale situazione legislativa, non si possa prescindere dall'emanazione di provvedimenti con forza di legge, al fine di disporre proroghe per periodi limitati. Nella prossima legislatura sarebbe opportuno riservare al Parlamento soltanto l'autorizzazione politica per l'invio dei militari all'estero, predisponendo gli strumenti finanziari per poter far fronte all'eventuale prolungamento delle missioni con appositi stanziamenti di bilancio.

Concorda poi con quanti hanno previsto ulteriori proroghe delle missioni militari in corso, rilevando che è la natura stessa delle azioni di *peace keeping* a determinarne una lunga durata. Peraltro il provvedimento in esame non reca una mera proroga, ma autorizza per la prima volta la partecipazione alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea, oltre a prevedere lo *screening* di massa dei militari e dei civili che hanno prestato servizio nei territori della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo.

Infine sollecita l'approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE, verificata la presenza del numero legale, propone di dare mandato ai Relatori di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge, nonché di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONI 7^a E 13^a RIUNITE**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

9^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione*
BISCARDI*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE REFERENTE***(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta antimeridiana del 7 febbraio 2001.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore STANISCIA, illustra il testo proposto dai relatori: esso nasce dall'esame delle proposte emendative svolto dal Comitato ristretto, che forse avrebbe avuto titolo per riunirsi nuovamente e pronunciarsi su di esso prima del ritorno in Commissione. La decisione di disciplinare in norma transitoria tutta la complessa tematica dei progetti giubilari deriva dall'intento di rendere il testo una vera e propria legge quadro sul recupero dei beni e delle aree di rilevanza storica, culturale ed ambientale; resta in proposito aperto il quesito politico sulla possibilità, per i privati, di presentare anch'essi proposte, che devono essere preventivamente valutate in modo paritario dal consiglio comunale di appartenenza.

La scelta di distinguere tra soggetti cui presentare le proposte di intervento deriva dalla specifica competenza delle sovrintendenze sui settori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), mentre le regioni sono funzionalmente preposte ai settori di cui alla lettera c) della medesima disposizione; resta comunque intatto il potere di esame della Commissione na-

zionale nominata dal Presidente del Consiglio, nella quale si prevede l'inserimento anche di rappresentanti delle autonomie locali. Si propongono poi criteri di valutazione delle domande da parte della Commissione, tra i quali saranno incluse priorità per i piccoli centri urbani, le aree marginali e gli interventi di completamento.

Dopo aver illustrato il tenore della norma transitoria per gli interventi di cui alla legge n. 270 del 1997 – le cui domande sono automaticamente considerate ripresentate ai fini della legge in esame – il relatore conclude dando conto delle disposizioni finanziarie con le quali si intenderebbe recepire il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Auspica che tutti i Gruppi possano consentire su un metodo di esame accelerato di eventuali ulteriori emendamenti, fissando un termine per la serata odierna in modo da passare alle votazioni già in una seduta da convocarsi per domani.

Il presidente BISCARDI richiede ai Gruppi l'avviso sulla proposta del relatore, ricordando che comunque l'approfondimento di eventuali emendamenti comportanti oneri potrebbe comportare di non concludere l'*iter* in sede referente prima della settimana prossima.

Il senatore MAGGI dichiara che il Gruppo Alleanza Nazionale sente l'esigenza di un approfondimento del testo proposto, per cui il termine per la presentazione di emendamenti dovrebbe essere lievemente più ampio.

Non facendosi ulteriori osservazioni, le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente di fissazione del termine per gli emendamenti alle ore 12 di venerdì prossimo; gli emendamenti saranno riferiti al testo proposto dai relatori, che per il prosieguo dei lavori si intende accolto come testo base.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 4851

Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nonché degli itinerari e delle aree di rilevanza storica, culturale ed ambientale

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la programmazione degli interventi finanziati con le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 6, comma 2, volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore storico ed artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale, riconoscendo a tali sistemi una funzione di sviluppo socio-economico che dovrà essere gestito nel quadro di adeguate compatibilità ed equilibri ambientali.

2. La programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante programmi triennali, sottoposti ad aggiornamenti annuali.

Art. 2.

(Soggetti proponenti)

1. I soggetti proponenti gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge sono individuati all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), della legge 7 agosto 1997, n. 270.

Art. 3.

(Settori di intervento)

1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i settori di intervento sono definiti come segue:

a) restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico ed artistico, ivi compresi quelli sottoposti alla tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) ripristino e recupero di tratti originari di antichi tracciati che qualificano e valorizzano l'ambiente;

c) interventi in edifici di pregio architettonico o di carattere storico, finalizzati alla realizzazione o al miglioramento della ricettività funzionale alla valorizzazione turistica di aree territoriali di interesse culturale o ambientale.

2. Gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono comprensivi di quelli relativi alla realizzazione o all'adeguamento dei sistemi di sicurezza alla normativa antincendi ed alla normativa antisismica.

Art. 4.

(Procedure)

1. I soggetti proponenti presentano, entro il 15 febbraio di ogni anno, le proposte di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) alla competente soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali; le proposte di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) sono presentate alla regione territorialmente competente che, previo parere della competente sovrintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, ne verifica la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di pianificazione regionale vigenti. Relativamente ai beni tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'istruttoria è svolta, con le medesime modalità, dal Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 1, comma 2, sono predisposti, tenendo conto dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1 del presente articolo, da una Commissione nazionale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei lavori pubblici, è composta altresì dai Ministri per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato o loro delegati e da un rappresentante per ogni regione, da un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province italiane (UPI) e da un rappresentante dell'Unione delle comunità montane (UNCHEM). La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti delle regioni o delle province autonome non costituisce elemento ostativo al funzionamento della Commissione stessa.

3. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né è corrisposta ai suoi componenti alcuna indennità.

4. I programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 1, comma 2, sono approvati con decreto interministeriale del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro per i beni e le attività culturali.

5. Le modalità ed i termini per la predisposizione dei programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto interministeriale del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo regolamento prevede l'affidamento, in via prioritaria, del controllo tecnico sulla progettazione degli interventi al Ministero per i beni e le attività culturali. Con lo stesso regolamento vengono stabiliti criteri e modalità per l'accensione dei mutui per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. I mutui di cui al presente comma sono contratti dai soggetti destinatari dei finanziamenti, nei limiti della quota di limite di impegno loro assegnata.

Art. 5.

(Localizzazione degli interventi e criteri)

1. Gli interventi ammessi al finanziamento ai sensi della presente legge sono localizzati in tutte le aree del territorio nazionale.

2. Gli interventi localizzati nelle aree di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, individuate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, possono utilizzare, ad incremento della dotazione finanziaria nazionale, le risorse provenienti dall'Unione europea.

3. La Commissione di cui all'articolo 4, comma 2, valuta le domande presentate tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico ed artistico;
- b) esistenza di una progettazione esecutiva;
- c) ottenimento dei prescritti pareri e conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
- d) equa distribuzione sul territorio e per regione;
- e) priorità per le aree marginali;
- f) priorità per i piccoli centri urbani;
- g) potenzialità occupazionali;
- h) completamento di interventi già avviati e non conclusi per indisponibilità di sufficienti risorse finanziarie.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le domande già presentate ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270, riguardanti interventi dei quali non sia stato possibile il finanziamento per indisponibilità di sufficienti risorse fi-

nanziarie, si considerano ripresentate ai fini dell'articolo 4, comma 1, della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi interventi sono ammessi al riparto dei finanziamenti di cui all'articolo 7 laddove soddisfino i requisiti di cui agli articoli 3 e 5 e le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le proposte di intervento incluse nel programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, nei programmi triennali e nei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 3, sono finanziate nella misura del 50 per cento dell'importo richiesto o comunque ritenuto ammissibile.

2. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge è istituito, presso apposita unità previsionale di base del centro di responsabilità 7 «Aree urbane ed edilizia residenziale» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, un apposito fondo denominato «Restauro Italia-programmazione pluriennale per la promozione di iniziative di sviluppo socio-economico nei settori dell'accoglienza, della ricettività, del restauro e per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale». Per la costituzione del predetto fondo sono autorizzati la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000, nonché limiti di impegno quindicennali di lire 11 miliardi per l'anno 2001 e di lire 3 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 15 miliardi per il 2000, a lire 11 miliardi per il 2001 e a lire 14 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede: per l'anno 2000, a carico dello stanziamenti iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici; per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a lire 11 miliardi per il 2001 e a lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le risorse relative all'esercizio finanziario 2000 sono destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge. Le spese in annualità decorrenti dall'anno 2001 sono destinate al rimborso di rate di ammortamento di mutui, contratti ai sensi del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 4, per capitale ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato.

3. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

643^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE**(838) MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero**(1170) LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero**(1200) MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero**(1962) COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine**(2222) MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica**(4010) LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero**(4157) DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta precedente con l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dalla relatrice (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 febbraio).

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO presenta ed illustra l'emendamento 20.0.100 che, venendo incontro ai rilievi avanzati nel corso della precedente seduta dal senatore D'Onofrio, introduce puntuali modifiche alla legge n. 352 del 1970 per garantire ai cittadini italiani residenti all'e-

stero un compiuto esercizio dei diritti connessi allo svolgimento delle consultazioni referendarie.

Conseguentemente ritira l'emendamento 1.6, ritenendo che le modifiche alla legislazione vigente da ultimo illustrate permettano una piena partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero ai procedimenti referendari.

Il sottosegretario DANIELI esprime un parere favorevole sull'emendamento che supera le perplessità avanzate sulla formulazione dell'articolo 1 del testo della relatrice.

Il senatore ROTELLI si compiace per la tempestività con cui la relatrice ha elaborato la proposta emendativa che ritiene soddisfacente e condivisibile. Si associa a queste considerazioni la senatrice PASQUALI, la quale rileva che l'emendamento proposto dalla relatrice garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero ai procedimenti referendari.

Dichiarati decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 1.11 e 1.9, prende la parola il senatore MIGONE il quale ricorda che l'emendamento 1.4 mira ad evitare l'uso dello strumento del voto per corrispondenza che, a suo avviso, potrebbe rendere incerto l'esito delle stesse consultazioni elettorali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori l'emendamento 1.4, posto ai voti, è respinto dalla Commissione. Gli emendamenti 1.7 e 1.3 vengono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti. Quanto all'emendamento 1.10 viene invece fatto proprio dal senatore Migone.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che tale proposta emendativa pone una questione di sicuro rilievo, ritiene tuttavia che la sua approvazione potrebbe precludere l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani in consultazioni che interessino Stati esteri.

Anche il presidente VILLONE avanza perplessità sulla formulazione dell'emendamento.

Il senatore PASTORE ritiene che gli italiani che godano di una doppia cittadinanza non possano essere privati del diritto di voto in Italia. Ritiene tuttavia opportuno provvedere ad una organica e complessiva revisione della legislazione sulla cittadinanza.

La senatrice PASQUALI nel condividere le osservazioni del senatore Pastore dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento che restringe l'esercizio di voto di alcuni cittadini italiani.

Il senatore MIGONE osserva che l'emendamento è motivato dalla necessità di evitare che uno stesso soggetto possa partecipare alle consultazioni politiche di più paesi.

A questo proposito la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che la legislazione vigente già consente tale possibilità.

Il senatore MIGONE, riprendendo la sua esposizione, rileva che l'approvazione del provvedimento in esame renderebbe, nei fatti, più rilevante questo fenomeno, consentendo un vero e proprio svolgimento di campagne elettorali in paesi stranieri per l'elezione di rappresentanti del Parlamento italiano. Il rilievo di questo fenomeno rende a suo avviso necessarie preventive intese tra l'Italia e gli Stati interessati. Si mostra comunque disponibile a una diversa formulazione dell'emendamento.

Il senatore ANDREOLLI osserva che l'emendamento in esame pone una questione di sicuro rilievo che potrà essere risolta solo da un'organica revisione della normativa sulla cittadinanza.

Condivide questo rilievo il sottosegretario DANIELI il quale ricorda che, per effetto della normativa vigente tra i 50 e 60 milioni di oriundi potrebbero richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Occorre dunque intervenire sulla disciplina che regola il riconoscimento della cittadinanza, una disciplina che è al contempo permissiva e ingiusta poiché pone una serie di ostacoli al riconoscimento della cittadinanza per via materna.

Il senatore ROTELLI osserva che l'emendamento 1.10 introduce un'evidente disparità tra i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini residenti in Italia che pure abbiano una doppia cittadinanza. Nel ritenere che una condizione di doppia cittadinanza leda chiaramente il principio di eguaglianza, auspica un'organica revisione della normativa in materia, mentre reputa inopportuna una modifica estemporanea della disciplina vigente.

Anche il senatore LUBRANO DI RICCO condivide le argomentazioni svolte dalla relatrice, auspicando una organica revisione della normativa sulla cittadinanza. L'approvazione dell'emendamento in esame priverebbe tuttavia di concreto significato il provvedimento in titolo; gran parte dei cittadini italiani residenti all'estero, infatti, si trovano in una condizione di doppia cittadinanza.

Il senatore MIGONE, ribadendo l'intento dell'emendamento, ritiene che invece del divieto si possa prevedere una disciplina che renda trasparente l'opzione da parte dell'interessato a favore dell'esercizio del diritto di voto in uno dei paesi di cui ha la cittadinanza. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla delicatezza del tema che investe i rapporti

dell'Italia con i paesi ove risiedono i cittadini interessati dal provvedimento in esame. Al riguardo ricorda che l'interesse prevalente dei cittadini italiani residenti all'estero è quello di una completa e serena integrazione nei paesi di residenza; occorre dunque evitare di introdurre elementi di possibile contenzioso.

Il senatore ELIA, pur rendendosi conto delle rilevanti ragioni che motivano l'emendamento in esame, avverte che non si devono creare ulteriori discriminazioni tra i cittadini nell'esercizio del diritto di voto. Il problema della doppia cittadinanza va risolto in modo organico con una disciplina che riguardi anche coloro che risiedono in Italia. Ritiene comunque opportuno acquisire informazioni sulla normativa che regola la materia in Portogallo. In quel paese infatti si prevede l'elezione di alcuni membri dell'Assemblea della Repubblica in una circoscrizione estero, analogamente a quanto previsto dall'articolo 48 della Costituzione italiana.

Il presidente VILLONE conviene con le argomentazioni svolte dal senatore Elia, mentre il senatore ROTELLI ritiene che occorrerebbe accertare la sussistenza di una condizione di doppia cittadinanza nel momento in cui si vota.

Posto in votazione, l'emendamento 1.10 è respinto dalla Commissione, che approva invece, con distinta votazione, l'emendamento 1.1.

L'articolo 1 come modificato dall'approvazione di questo emendamento, è quindi approvato dalla Commissione.

I restanti emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 1 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Sono dichiarati altresì decaduti, per assenza dei proponenti, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 nonché l'emendamento 3.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

644^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Chiti, per la pubblica istruzione Barbieri e per l'interno Brutti.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(4985) Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli, Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il relatore VILLONE illustra il seguente ordine del giorno:

0/4985/6/1

«La Commissione Affari costituzionali del Senato,

visto il parere espresso dall'Autorità per la concorrenza ed il mercato concernente la disciplina del prezzo dei libri;

considerata la peculiarità del mercato librario, riconosciuta anche in sede europea, e la necessità di favorire ad un tempo sia la diffusione del libro e l'aumento del numero dei lettori, sia il pluralismo culturale e l'editoria minore e di qualità;

considerate le perplessità emerse nel dibattito in Commissione in specie sulla disciplina degli sconti di cui all'articolo 11,

impegna il Governo

a istituire, contestualmente all'approvazione della presente legge, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio o da un suo delegato, cui partecipino le Istituzioni interessate nonché i rappresentanti delle Associa-

zioni degli editori librari, di editori eventualmente non rappresentati in Associazioni ma ugualmente rilevanti nella produzione libraria nazionale; rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei rivenditori di libri, dei distributori e dei consumatori, al fine di formulare, entro 30 giorni dalla sua costituzione, valutazioni e proposte in ordine alle materie di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 9 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame.

Qualora da tali proposte dovesse emergere la necessità di provvedere ad una anticipazione del termine per l'eventuale modifica della disciplina relativa all'applicazione dello sconto ed alla deroga sul prezzo fisso, il Senato della Repubblica impegna altresì il Governo a recepire tali indicazioni anche mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza».

Il senatore MANTICA chiede chiarimenti sulla individuazione delle «istituzioni interessate» citate nell'ordine del giorno e, in particolare se vi si comprenda o meno l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza unificata.

Risponde il sottosegretario CHITI, ritenendo inclusi senz'altro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'industria nonché, sia pure in forma rimessa alla rispettiva autonomia, anche le altre istituzioni ricordate dal senatore Mantica.

Il relatore VILLONE, precisato che l'ordine del giorno intende tracciare un percorso di graduale revisione dell'articolo 11, si dichiara disposto a un riferimento esplicito alle istituzioni di cui allo stesso articolo 11, comma 9.

Il senatore BESOSTRI obietta che potrebbero esservi anche altri soggetti interessati.

Secondo il relatore VILLONE è tuttavia preferibile un riferimento ai soggetti dotati di una sufficiente capacità rappresentativa.

Il senatore PASTORE condivide le obiezioni rivolte all'articolo 11, riconoscendo tuttavia la necessità di approvare il testo senza modifiche e accedendo, pertanto, alla soluzione indicata dal relatore con il suo ordine del giorno. Resta peraltro intatto il problema delle sanzioni, sul quale sarebbe opportuno un riferimento specifico, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni attinenti alla sfera pubblicistica quando dovrebbe trattarsi invece esclusivamente di questioni inerenti alle relazioni interprivate.

Il relatore VILLONE osserva in proposito che la richiesta al Governo di provvedere anche in via d'urgenza non potrebbe avere attinenza anche al profilo sanzionatorio, soprattutto con effetti retroattivi: le indicazioni

del comitato previsto nell'ordine del giorno, dunque, potranno essere utili anche per la questione delle sanzioni.

Il senatore D'ONOFRIO formula alcune indicazioni attinenti le premesse dell'ordine del giorno, che sono accolte dal relatore VILLONE, il quale precisa che il riferimento all'editoria di qualità e ad altri elementi peculiari del mercato librario, come l'editoria minore, il pluralismo culturale, la diffusione del libro e l'aumento del numero dei lettori si evince comunque dalla discussione svolta in Commissione.

Il senatore BESOSTRI considera importante mantenere un riferimento al riconoscimento in sede europea delle peculiarità del mercato editoriale.

Consentono sia il relatore VILLONE che il senatore D'ONOFRIO.

Il senatore ANDREOLLI propone di inserire nell'ordine del giorno anche un riferimento alle associazioni senza scopo di lucro.

Secondo il senatore MANTICA non sarebbe agevole individuare in concreto le associazioni interessate.

Il relatore VILLONE ricorda che sono già comprese nell'ordine del giorno le associazioni dei consumatori e sottolinea la necessità di assicurare una funzionalità certa al comitato, che dovrà agire in tempo molto breve. Illustra quindi il nuovo testo dell'ordine del giorno, conforme alle indicazioni maturate in proposito nel corso del dibattito:

0/4985/6/1 (nuovo testo)

«La Commissione Affari costituzionali del Senato,

visto il parere espresso dall'Autorità per la concorrenza ed il mercato concernente la disciplina del prezzo dei libri;

considerate le perplessità emerse nel dibattito in Commissione in specie sulla disciplina degli sconti e delle relative sanzioni, di cui all'articolo 11;

considerate le peculiarità del mercato librario, riconosciute anche in sede europea;

impegna il Governo

a istituire, contestualmente all'approvazione della presente legge, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio o da un suo delegato, cui partecipino le Istituzioni interessate di cui all'articolo 11, comma 9, nonché i rappresentanti delle Associazioni degli editori librari, di editori eventualmente non rappresentati in Associazioni ma ugualmente rilevanti nella produzione libraria nazionale; rappresentanti delle associazioni di cate-

ria maggiormente rappresentative dei rivenditori di libri, dei distributori e dei consumatori, al fine di formulare, entro 30 giorni dalla sua costituzione, valutazioni e proposte in ordine alle materie di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 9 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame.

Qualora da tali proposte dovesse emergere la necessità di provvedere ad una anticipazione del termine per l'eventuale modifica della disciplina relativa all'applicazione dello sconto ed alla deroga sul prezzo fisso, il Senato della Repubblica impegna altresì il Governo a recepire tali indicazioni anche mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza».

A nome del Governo, il sottosegretario CHITI accoglie l'ordine del giorno.

Il senatore SCHIFANI illustra il seguente ordine del giorno:

0/4985/1/1

«La Commissione Affari costituzionali del Senato,

premesso che:

il disegno di legge n. 4985 prevedeva, nel testo originario dell'articolo 9, comma 1, l'estensione del trattamento di prepensionamento ai giornalisti dipendenti dei periodici, riattivando una disposizione contenuta nell'articolo 24, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, valida per un periodo di 5 anni;

considerato che

alla Camera, in sede di approvazione del suddetto articolo si è tenuto conto della condizione posta dalla V Commissione (Bilancio) di eliminare, per mancanza di copertura, tale estensione ai giornalisti dipendenti dei periodici del godimento del beneficio del prepensionamento,

rilevato che

per difetto di coordinamento formale, l'articolo 14, comma 1, è stato approvato con l'inciso «con l'esclusione dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici», con la conseguenza che l'esclusione ha coinvolto anche il personale impiegatizio ed operaio delle imprese in questione che usufruisce del trattamento di prepensionamento senza limiti di tempo per effetto del secondo comma del richiamato articolo 24 della legge n. 67/1987, che non è stata né esplicitamente né implicitamente abrogata dalla nuova normativa sull'editoria;

considerato che

all'articolo 14, comma 1, lettera *a)* l'indicazione di 360 contributi mensili vanno correttamente intesi come 384 in considerazione dell'aumento dei contributi settimanali da 1560 a 1664,

impegna il Governo

ad utilizzare tutti gli strumenti normativi disponibili, ivi compreso un provvedimento di urgenza, affinché l'espressione «dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici» venga riferita solo ed esclusivamente ai «giornalisti» dipendenti delle imprese predette, restando immutato il trattamento relativo agli altri dipendenti delle imprese editrici e/o stampatrici di periodici. Sia corretta in 384 l'indicazione della misura dei contributi mensili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)».

Il senatore PINGGERA illustra il seguente ordine del giorno:

0/4985/2/1

«La Commissione Affari costituzionali del Senato,

visto l'articolo 8, comma 2,

considerata la necessità di realizzare, secondo il dettato costituzionale, una uguaglianza di trattamento ai giornali, riviste e periodici, libri e simili pubblicati in lingua, in quanto espressione di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, con quelli pubblicati in lingua italiana,

impegna il Governo

a prevedere nel Regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 4, disposizioni atte ad assicurare uguaglianza di trattamento ai giornali, riviste e periodici, libri e simili pubblicati in lingua, in quanto espressione di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, con quelli pubblicati in lingua italiana».

Il relatore VILLONE illustra i seguenti ordini del giorno informando la Commissione che essi derivano da proposte formulate dal senatore Rognoni, che non ha potuto intervenire direttamente in seduta al fine di illustrare gli atti di indirizzo:

0/4985/3/1

«La Commissione Affari costituzionali del Senato,

considerato che appare necessario, anche al fine di regolamentare in maniera rispondente a principi di corretta erogazione dei contributi a favore dell'editoria, le modalità di erogazione degli stessi per la ipotesi di diffusione congiunta dei quotidiani da parte di diverse testate (cd «panino»);

ritenuto, altresì, necessario realizzare tale regolamentazione in maniera coerente con le indicazioni dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato;

impegna il Governo

a farsi promotore attraverso le apposite strutture del Dipartimento dell'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di apposita richiesta di parere nei sensi di cui sopra nei riguardi dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato e di idonee attività normative o amministrative in applicazione delle indicazioni fornite dalla stessa Autorità».

0/4985/4/1

«La Commissione Affari costituzionali del Senato,
esaminato l'atto Senato n. 4985 in materia di editoria,

impegna il Governo

a semplificare le procedure per l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare utilizzando per l'accesso a tali benefici il parere espresso dalla Commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680».

0/4985/5/1

«La Commissione Affari costituzionali del Senato,

visto l'articolo 8, comma 2,

considerata la necessità di realizzare, secondo il dettato costituzionale, una uguaglianza di trattamento ai giornali, riviste e periodici, libri e simili pubblicati in lingua, in quanto espressione di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, con quelli pubblicati in lingua italiana,

impegna il Governo

a prevedere nel Regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 4, che disposizioni atte ad assicurare uguaglianza di trattamento ai giornali, riviste e periodici, libri e simili pubblicati in lingua, in quanto espressione di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, con quelli pubblicati in lingua italiana».

Il senatore PINGGERA auspica la considerazione del problema indicato nel suo ordine del giorno nell'ambito del provvedimento d'urgenza

richiesto al Governo con l'ordine del giorno del relatore già accolto dal sottosegretario Chiti.

Il relatore VILLONE ricorda che tale indicazione non è contenuta nell'ordine del giorno già accolto dal Governo.

Il sottosegretario CHITI a sua volta osserva che la questione indicata dal senatore Pinggera può trovare soluzione esclusivamente nel regolamento previsto dall'articolo 8. Accoglie, quindi, tutti gli ordini del giorno da ultimo illustrati.

Il senatore ELIA illustra il seguente ordine del giorno:

0/4985/7/1

«La Commissione Affari costituzionali del Senato

riunita in sede deliberante per la discussione del disegno di legge sull'editoria e sui prodotti editoriali (A.S. 4985)

riafferma l'importanza di un adeguato sostegno alle biblioteche di pubblica lettura mediante la dotazione, in misura crescente, di risorse finanziarie, soprattutto per l'acquisto di elevato valore scientifico e culturale;

in particolare impegna il Governo perché siano messe a disposizione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i mezzi necessari per l'incremento degli acquisti di volumi di riconosciuto valore scientifico e culturale;

impegna il Governo a formulare un piano di attuazione dell'articolo 9 inteso soprattutto al reperimento di risorse finanziarie adeguate a un rilancio delle librerie su tutto il territorio nazionale, con interventi di sostegno tramite il contributo alla riduzione dei costi fissi di gestione (per esempio la riduzione dei costi di locazione nei centri storici per librai che abbiano una documentata e consolidata attività di almeno dieci anni e almeno ventimila titoli in dotazione) e con un programma di intervento (pubblico e privato) che solleciti l'apertura di nuove librerie nei comuni e nelle circoscrizioni comunali che ne siano sprovvisti;

riconosciute le difficoltà di attuazione dell'articolo 11 (Disciplina del prezzo dei libri), segnalate da diversi esperti del settore editoriale e dall'Autorità per la concorrenza, richiede un'attenta verifica sul campo e un continuo contatto con gli operatori per correggere gli eventuali fattori di disfunzione che si venissero a creare, soprattutto per quanto riguarda i libri venduti ai soci di *club*, quelli venduti per corrispondenza e nell'ambito di attività di commercio elettronico».

Il senatore BESOSTRI dichiara di sottoscrivere l'ordine del giorno del senatore Elia.

Il relatore VILLONE esprime perplessità sull'ultima parte dell'ordine del giorno, che sembra dare un'importanza peculiare ad alcuni aspetti delle questioni sottese al disegno di legge senza citarne altri che pure hanno almeno pari rilevanza.

Anche il sottosegretario CHITI condividendo i primi tre capoversi dell'ordine del giorno, esprime perplessità sulla sua parte conclusiva.

Il senatore ANDREOLLI dichiara di sottoscrivere l'ordine del giorno del senatore Elia.

Il senatore ELIA accede alle riserve esposte dal relatore e dal rappresentante del Governo riformula l'ordine del giorno nel testo seguente:

0/4985/7/1 (nuovo testo)

«La Commissione Affari costituzionali del Senato

riunita in sede deliberante per la discussione del disegno di legge sull'editoria e sui prodotti editoriali (A.S. 4985)

riafferma l'importanza di un adeguato sostegno alle biblioteche di pubblica lettura mediante la dotazione, in misura crescente, di risorse finanziarie, soprattutto per l'acquisto di elevato valore scientifico e culturale;

in particolare impegna il Governo perché siano messe a disposizione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i mezzi necessari per l'incremento degli acquisti di volumi di riconosciuto valore scientifico e culturale;

impegna il Governo a formulare un piano di attuazione dell'articolo 9 inteso soprattutto al reperimento di risorse finanziarie adeguate a un rilancio delle librerie su tutto il territorio nazionale, con interventi di sostegno tramite il contributo alla riduzione dei costi fissi di gestione (per esempio la riduzione dei costi di locazione nei centri storici per librai che abbiano una documentata e consolidata attività di almeno dieci anni e almeno ventimila titoli in dotazione) e con un programma di intervento (pubblico e privato) che solleciti l'apertura di nuove librerie nei comuni e nelle circoscrizioni comunali che ne siano sprovvisti;

richiede nel periodo di sperimentazione previsto dalla legge un'attenta verifica sul campo e un continuo contatto con gli operatori per correggere gli eventuali fattori di disfunzione che si venissero a creare, anche per quanto riguarda i libri venduti ai soci di *club*, quelli venduti per corrispondenza e nell'ambito di attività di commercio elettronico».

L'ordine del giorno è accolto dal sottosegretario CHITI a nome del Governo.

Si procede alla votazione degli articoli del disegno di legge e dei relativi emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'articolo 1.

Approvato l'articolo 2, il senatore ANDREOLLI preannuncia la sua astensione sull'articolo 3.

Approvato l'articolo 3, con distinte votazioni sono approvati anche gli articoli 4, 5, 6 e 7.

Quanto all'articolo 8, il relatore VILLONE invita il proponente a ritirare l'emendamento 8.1.

Il senatore PINGGERA ritira l'emendamento, considerate le circostanze, ritenendo in parte soddisfatte le esigenze cui la proposta di modifica intendeva corrispondere in ragione dell'ordine del giorno da lui stesso presentato e di quello identico illustrato dal relatore, e accolti dal Governo.

La Commissione approva l'articolo 8 e, con successive votazioni, l'articolo 9 e l'articolo 10.

Sull'articolo 11, il relatore VILLONE invita i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti.

I senatori SCHIFANI, ELIA e ANDREOLLI ritirano i propri emendamenti.

Il senatore ROTELLI interviene a nome del Gruppo di Forza Italia per dichiarazione di voto contrario sull'articolo 11, che impropriamente limita la possibilità di praticare sconti sui prezzi dei libri, disposizione che ha suscitato riserve e critiche da più parti, sia in sede parlamentare sia in altre sedi. Le disposizioni in questione, d'altra parte, potrebbero dar luogo a una diffusa illegittimità di comportamenti, considerato che nello stesso tempo in cui esse entreranno in vigore sarà formulato un indirizzo di sostanziale disapplicazione e, con singolare coincidenza, un invito, da lui non condiviso, a risolvere la questione con un decreto-legge. Si tratta, in conclusione, di norme palesemente assurde.

Il senatore PASTORE, condividendo l'orientamento negativo del senatore Rotelli sull'articolo 11, conferma tuttavia la propria adesione all'ordine del giorno, accolto dal Governo, concernente lo stesso articolo 11.

Sull'articolo 11 preannunciano la propria astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori D'ONOFRIO e MANTICA.

L'articolo 11 è approvato dalla Commissione.

Con successive, distinte votazioni, sono approvati anche gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

Quanto all'articolo 18, il relatore VILLONE e il sottosegretario CHITI esprimono un parere contrario sull'emendamento 18.1.

In proposito il PRESIDENTE avverte che da parte della Commissione bilancio è stato pronunciato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore SCHIFANI fa proprio l'emendamento in assenza del proponente, senatore Novi.

L'emendamento, posto ai voti, non risulta approvato.

Approvato l'articolo 18, con distinte, successive votazioni, sono approvati anche gli articoli 19, 20 e 21.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA

(5005) Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice BUCCIARELLI espone il contenuto del provvedimento che reca una serie di disposizioni relative al personale docente che si rendono necessarie per evitare di procedere alla sostituzione del personale provvisoriamente confermato o assunto a norma dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 240 del 2000, con il personale avente titolo all'assunzione in ruolo o al conferimento della supplenza. Propone pertanto un parere favorevole su questo provvedimento la cui necessità è motivata dal grave pregiudizio che, altrimenti, si recherebbe alla continuità didattica.

Il senatore ROTELLI rileva preliminarmente che i decreti-legge vengono presentati alle Camere sotto forma di disegni di legge di conversione, la cui presentazione è autorizzata dal Capo dello Stato che è lo stesso soggetto cui spetta emanare il provvedimento d'urgenza. Avanza quindi perplessità sulla formulazione del comma 5 dell'articolo 1 nella parte in cui prevede che sia il singolo Ministro, e non il Governo nel suo complesso, a fornire elementi alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione del provvedimento previsto dal medesimo comma 5.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'ONOFRIO avverte che in relazione alle affermazioni pronunciate dal presidente Villone nella parte finale del suo intervento nel corso della seduta antimeridiana dell'Assemblea, i rappresentanti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle libertà, ritenendo offensive quelle affermazioni, hanno avanzato una formale protesta al Presidente del Senato, preannunciando possibili conseguenze sull'andamento dei lavori della Commissione.

Dopo che il presidente VILLONE ha fornito spiegazioni circa il suo citato intervento, di cui conferma il tenore esclusivamente politico, prendono la parola al riguardo la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO e i senatori D'ONOFRIO, MARCHETTI, ROTELLI e MANZELLA.

Il presidente VILLONE, infine, ritiene che la questione potrà trovare un chiarimento definitivo nella sede propria, cioè nell'Assemblea del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (n. 837)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio 2001.

Il sottosegretario BRUTTI, replicando ai rilievi mossi dal relatore, osserva che il provvedimento in esame è stato predisposto tenendo conto degli accordi raggiunti tra le amministrazioni interessate, il che ha permesso di avvicinare i vari ordinamenti delle Forze di Polizia e delle altre Forze armate consentendo di realizzare un effettivo riequilibrio tra i medesimi. Lo schema in esame realizza inoltre un riequilibrio anche interno con le previsioni relative alla rimodulazione dei corsi di formazione e della progressione in carriera. Per un completo riequilibrio manifesta tuttavia la disponibilità del Governo a provvedere ad un'integrazione dell'articolo 17, comma 1, dello schema in titolo nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari dei due scatti aggiuntivi e della denominazione di «sostituto commissario», con effetto immediato, gli ispettori superiori inquadrati in tale qualifica in sede di riordino che, al momento della entrata in vigore

della riforma del 1995, rivestivano una qualifica inferiore a quella di ispettore capo.

Quanto ai rilievi circa la copertura finanziaria, ricorda che essa è assicurata in modo completo e soddisfacente da quanto disposto dall'articolo 50, comma 9, della legge n. 388 del 2000 che prevede un unico stanziamento cumulativo per tutti i provvedimenti di riordino del personale non direttivo delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Venendo quindi a considerare i problemi segnalati circa alcune disparità di trattamento nella qualifica di vice ispettore, osserva che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 197 del 1995 è volto ad evitare di pregiudicare coloro che avevano partecipato e superato i concorsi per vice sovrintendente indetti prima del riordino. Poteva infatti accadere che il dipendente avesse vinto il concorso per vice sovrintendente prima del riordino del 1995, ma che non fosse stato ancora avviato al corso di formazione, per cui non aveva avuto la possibilità di acquisire, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 197, la nuova qualifica di vice sovrintendente che gli avrebbe permesso di essere inquadrato come vice sovrintendente. Ritiene quindi che la posizione di questi ultimi sia completamente diversa da quella dei vincitori dei concorsi indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 197 ai quali è stata applicata la nuova disciplina secondo la quale i vincitori del concorso per vice sovrintendente, che superino il corso di formazione, sono nominati vice sovrintendenti. Un'eventuale richiesta di inquadramento nel ruolo degli ispettori dei vincitori del 15°, 16° e 17° corso comporterebbe dunque lo scavalcamento degli attuali sovrintendenti. Un possibile intervento correttivo per le distorsioni paventate dal relatore potrebbe essere quello di agevolare l'accesso dei frequentatori dei corsi per vice sovrintendente nel ruolo degli ispettori attraverso l'indizione di concorsi, da bandire con procedure straordinarie, con una puntuale riserva di posti a favore degli stessi.

Il senatore PINGGERA, a quest'ultimo proposito, segnala l'opportunità di prevedere un riserva dei posti a favore del personale bilingue che potrà prestare servizio nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.

A tale riguardo, il sottosegretario BRESSA ricorda che una simile riserva è già prevista dalla legislazione vigente per effetto delle norme di attuazione dello Statuto speciale.

Prende quindi la parola il relatore ANDREOLLI il quale, preso atto delle assicurazioni fornite sulla copertura finanziaria e sull'effettivo riequilibrio realizzato tra i vari Corpi dallo schema di decreto legislativo in esame e dagli altri schemi di decreti legislativi riguardanti il personale non direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, propone la formulazione di un parere favorevole rilevando l'opportunità di inserire una norma transitoria volta a incrementare l'aliquota dei posti da coprire con concorso interno, anche straordinario, per l'accesso al ruolo degli ispettori utilizzando, a tal fine, la riserva di un sesto dei posti per i sovrin-

tendenti prevista per il concorso pubblico. Della riserva dei posti da coprire con concorso interno una percentuale rilevante dovrebbe essere riservata al personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore dei concorsi successivi al 1995 (in particolare dei corsi di formazione 15°, 16° e 17°). Suggerisce inoltre l'opportunità di inserire nel testo del decreto legislativo una previsione che, fermi restando i requisiti previsti in via generale per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato, favorisca l'accesso al ruolo degli agenti ed operatori tecnici della Polizia medesima dei congiunti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

Schema di regolamento generale degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri (n. 873)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto dello schema di regolamento in titolo che reca una disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri da applicare, in via transitoria, fino all'entrata in vigore dei regolamenti relativi a ciascun Ministero. Si tratta di una previsione di cui sono evidenti l'intento e l'urgenza. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore D'ONOFRIO, replica il sottosegretario BRESSA il quale, ricordato che quasi tutte le amministrazioni hanno avviato i procedimenti per l'adozione dei regolamenti che disciplinano gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, assicura che le norme contenute nel provvedimento in titolo si applicheranno solo in via transitoria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente avverte che, su richiesta del senatore Besostri, convenendo la Commissione, l'ordine del giorno della Commissione, è integrato con l'esame del disegno di legge n. 4961 (Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa) la cui approvazione si rende necessaria per garantire una effettiva e sollecita attuazione della recente legge di riforma del processo amministrativo.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 838, 1170, 1200, 1962, 2222, 4010 e 4157

Art. 20.

20.0.100

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione per il *referendum* popolare previsto dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. A tal fine nell'articolo 7, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole: «di un comune della Repubblica», sono aggiunte le seguenti: «e nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residente all'estero» prevista dall'articolo 5 della presente legge; nell'articolo 8, secondo comma, della citata legge n. 352 del 1970, dopo le parole «nelle cui liste elettorali questi è iscritto», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residente all'estero» prevista dall'articolo 5 della presente legge; nell'articolo 8, terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970, nel primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione viene fatta dal Console d'Italia competente»; nell'articolo 8, ultimo comma, al secondo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residente all'estero» prevista dall'articolo 5 della presente legge; all'articolo 17 della citata legge n. 352 del 1970 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i cittadini italiani residenti all'estero, dalle disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4985**Art. 8.****8.1**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, ANDREOLLI, DONDEYNAZ

Al comma 2, dopo le parole: «in lingua italiana», inserire le seguenti: «o nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige anche nella lingua delle minoranze linguistiche riconosciute».

Art. 11.**11.1**

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere l'articolo.

11.3

ELIA, ANDREOLLI, VERALDI, RESCAGLIO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo diversi accordi tra i rappresentanti degli editori e dei rivenditori».

11.2

ANDREOLLI

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: «speciali», ed: «esclusivamente».

11.4

ELIA, ANDREOLLI, VERALDI, RESCAGLIO

Al comma 6, sostituire le parole: «massima di cui al comma 2 non può superare il 5 per cento» con le seguenti: «è determinata su accordo tra i rappresentanti degli editori e dei rivenditori».

Art. 18.**8.1**

NOVI

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «testate», inserire le seguenti: «per più di un quinto dei giorni di pubblicazione nell'anno di riferimento.»

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

711^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(4948) Deputato PECORELLA. – *Disposizioni in materia di difesa d'ufficio*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta notturna di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti.

Il senatore CALLEGARO dà per illustrato l'emendamento 8.1.

Il senatore MILIO dà brevemente conto dell'emendamento 8.2 – di contenuto identico all'emendamento 8.1 – e sottolinea la sua contrarietà al mantenimento dell'articolo 8, mettendo in particolare rilievo la inaccettabilità di quella parte dell'articolo che stabilisce che non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche: infatti non è possibile desumere a quale soggetto spetti stabilire che si versa in tale particolare ipotesi.

Il presidente RELATORE avverte che l'emendamento 8.3 è precluso per effetto della reiezione dell'emendamento 1.2, avvenuta nella seduta antimeridiana del 15 febbraio.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il presidente RELATORE e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Messo in votazione, è respinto l'emendamento 8.1, di contenuto identico all'emendamento 8.2.

Si passa alla votazione dell'articolo 8.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore MELONI mette in luce gli aspetti di genericità e di contraddittorietà dell'articolo sottolineando che, nella sostanza, sarà consentito alla polizia giudiziaria di nominare discrezionalmente i difensori d'ufficio rendendo inutile l'elenco predeterminato ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento e il sistema processuale ne sarà sicuramente inquinato. Circa il comma 2 dello stesso articolo 8, il senatore Meloni ne mette in luce la natura contraddittoria oltre che mistificatoria per l'imposizione, in generale, dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, laddove una disposizione del genere avrebbe dovuto essere inserita, invece, nell'articolo 7 che, a sua volta, determinerà oneri finanziari per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento, senza che sia chiarito chi tali costi deve sostenere.

Messo in votazione, l'articolo 8 è quindi, approvato.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore CALLEGARO, nell'illustrare l'emendamento 9.1 sottolinea che, mentre il testo dell'articolo 9 sarebbe, in sé, accettabile, tuttavia esso è in palese contraddizione con l'articolo 8.

Il presidente RELATORE annuncia che l'emendamento 9.2 deve considerarsi precluso per effetto della reiezione dell'emendamento 1.2 avvenuta nella seduta antimeridiana del 15 febbraio.

Il presidente RELATORE ed il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario sull'emendamento 9.1.

Messo in votazione, l'emendamento 9.1 è respinto.

Messo in votazione, è approvato l'articolo 9.

Si passa all'articolo 10.

Il senatore CALLEGARO dà per illustrato l'emendamento 10.1.

Il presidente RELATORE ed il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario sull'emendamento 10.1.

Messo in votazione, l'emendamento 10.1 è respinto.

Messo in votazione, l'articolo 10 è approvato.

Con separate votazioni e senza discussione vengono, quindi, approvati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

Il senatore MELONI illustra quindi l'emendamento 17.1 mettendo in rilievo gli elementi di contraddittorietà dell'articolo e, in particolare, il fatto che mentre al difensore d'ufficio viene richiesta una particolare competenza in materia penale per essere inserito nell'elenco dei difensori, contestualmente si vorrebbe farne un esperto in materia civilistica, dovendo egli, in concreto, esperire le procedure esecutive eventualmente necessarie per il recupero dei propri crediti professionali. Senza contare che, in tali ipotesi, il professionista dovrà accollarsi anche gli esborsi necessari allo svolgimento delle procedure in questione. A tale ultimo proposito l'emendamento 17.4 intende introdurre le necessarie modifiche.

Dà, quindi, per illustrato l'emendamento 17.2.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 17.3, sottolineando che il disegno di legge in discussione sopprimerà la libertà professionale degli avvocati e imporrà oneri finanziari inaccettabili ai professionisti che saranno costretti ad anticipare prestazioni ed esborsi finanziari che con ogni probabilità non potranno recuperare. Tale aspetto non potrà non avere ricadute importanti sull'attività professionale dei giovani avvocati i quali si trovano già in difficoltà, nella attuale situazione economica, a svolgere un'attività remunerativa. Infine, il senatore Milio insiste nel mettere in rilievo che il disegno di legge in discussione rappresenta un sicuro attentato all'indipendenza degli avvocati.

Il senatore CALLEGARO dà, quindi, per illustrato l'emendamento 17.5.

Il senatore PREIONI rinunzia ad illustrare l'emendamento 17.6.

Il senatore FOLLIERI dichiara voto favorevole all'articolo 17, ribadendo che le norme di attuazione del codice di procedura penale nel testo vigente affermano il diritto alla retribuzione del difensore d'ufficio. Inoltre, intende richiamare l'attenzione dei componenti della Commissione sull'articolo 17 del provvedimento in titolo che, nel nuovo capoverso dell'articolo 32 delle norme di attuazione, dichiara esenti da bolli, imposte e spese le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio.

Il presidente RELATORE e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Messi separatamente in votazione, tutti gli emendamenti all'articolo 17 vengono respinti dalla Commissione.

L'articolo 17 è, poi, messo in votazione ed approvato.

Si passa all'articolo 18.

Il senatore CALLEGARO dà per illustrato l'emendamento 18.1.

Il presidente RELATORE e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario sull'emendamento 18.1.

Messo in votazione, l'articolo 18 è approvato.

Messi in votazione, vengono separatamente approvati gli articoli 19 e 20.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore FOLLIERI sostiene la validità del provvedimento in titolo, che opera in una materia che non poteva non essere ridisciplinata. Dato, quindi, conto, degli aspetti più incisivamente migliorativi della normativa in discussione, segnatamente la verifica sulla professionalità del difensore d'ufficio e le disposizioni che rendono più effettivo il diritto alla retribuzione, a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano annuncia il voto favorevole.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, sottolineando che le modifiche migliorative apportate dovranno comunque essere ulteriormente elaborate nella prossima legislatura.

D'altra parte considera prevalente l'esigenza di garantire in maniera sostanziale il diritto di difesa e la parità fra accusa e difesa, aspetto che non si può non riconoscere al provvedimento in discussione, anche se la normativa in discussione è certamente perfettibile.

A nome del Gruppo dei senatori dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole e, premesso che il disegno di legge non risolve tutti i problemi della difesa d'ufficio e presenta certamente aspetti problematici, ritiene che nel complesso esso realizzi significativi passi in avanti; d'altronde, la prossimità della fine della legislatura non consentirebbe i tempi tecnici necessari per un ulteriore passaggio presso l'altro ramo del Parlamento.

Osserva, poi, che il concetto di idoneità del difensore d'ufficio è già presente nell'articolo 29 delle disposizioni di attuazione e che opportunamente il disegno di legge fornisce i criteri necessari per stabilire tale idoneità. Per quel che riguarda l'aspetto relativo ai corsi di aggiornamento professionale in vista dell'inserimento negli elenchi dei difensori d'ufficio, l'articolo 7 permette un'interpretazione che ne consente l'organizzazione in capo ad associazioni diverse da quelle indicate dall'articolo 7 stesso. Infine, in merito ai rilievi formulati su un presunto possibile arbitrio nella

sceita del difensore d'ufficio da parte degli organi a ciò preposti, il senatore Russo ritiene di poterne escluderne il rischio, considerato che comunque l'articolo 11 del provvedimento prescrive che i medesimi organi devono chiedere il nominativo all'ufficio centralizzato.

La senatrice SCOPELLITI in dissenso dal Gruppo preannuncia l'astensione, dichiarando che il provvedimento, pur rappresentando un piccolo passo in avanti appare del tutto insoddisfacente. Si augura che i principi che ispirano tali interventi rappresentino soprattutto criteri guida di deontologia professionale cui i consigli dell'ordine si attengano il più fedelmente possibile.

Il senatore PREIONI dichiara che la Lega Forza Nord Padania non voterà contro il disegno di legge, ma si asterrà, ritenendo che, comunque, la modifica della Costituzione per quanto attiene il giusto processo non può non involgere correlati interventi nella materia in discussione.

Il senatore MELONI, pur riconoscendo l'esigenza di intervenire sulla difesa d'ufficio, sottolinea che il disegno di legge avrebbe dovuto rivestire caratteristiche diverse: sarebbero bastate le poche correzioni da lui proposte per raggiungere un risultato soddisfacente. Dichiarato di ritenere inaccettabile che sia il pubblico ministero a scegliere il difensore e sottolineato, poi come intuibili problemi organizzativi impediranno di istituire in maniera uniforme corsi di formazione sul territorio nazionale, il senatore Meloni, dopo aver ulteriormente ribadito che le disposizioni in materia di retribuzione del difensore d'ufficio danno luogo a obiezioni insuperabili, conclude annunciando il voto contrario sul disegno di legge.

Il senatore CALLEGARO annuncia la sua astensione sul disegno di legge, sottolineando come l'articolato in votazione rappresenti in realtà un passo indietro rispetto alla situazione attuale.

La prevista istituzione di un ufficio centralizzato per la predisposizione degli elenchi dei difensori risulterà di difficile applicazione e creerà inevitabilmente problemi soprattutto nelle zone periferiche, in modo tale che l'automatismo immaginato dalla legge finirà in molti casi per rimanere soltanto sulla carta.

Sotto il profilo di una maggiore professionalità dei difensori d'ufficio, appaiono poi del tutto inadeguate le soluzioni adottate con l'articolo 7 del disegno di legge, in quanto i corsi di aggiornamento professionale, in concreto, non potranno che essere organizzati in maniera del tutto sporadica, mentre il requisito dell'esercizio biennale della professione in sede penale assicurerà nei fatti garanzie di gran lunga inferiori rispetto al sistema adottato, attualmente caratterizzato da una preventiva valutazione da parte dei consigli dell'ordine delle capacità professionali di ciascuno degli iscritti negli elenchi dei difensori d'ufficio.

Con riferimento, infine, al problema della retribuzione dei difensori d'ufficio, vanno ribadite le perplessità già manifestate in merito al meccanismo delineato nell'articolo 17 del testo in votazione.

Il senatore MILIO annuncia il voto contrario, sottolineando come il provvedimento che la Commissione si appresta a licenziare abbia, in realtà, il carattere di un vero e proprio manifesto elettorale il cui unico pregio è rappresentato dall'intestazione. Le nuove norme finiranno per precludere in concreto, in molti casi, l'esercizio del diritto alla difesa, mentre alcune previsioni si risolvono in una mortificazione del ruolo dell'avvocatura nella quale viene istituita una sorta di anomala separazione delle carriere.

Le contraddizioni laceranti che in materia attraversano sia la maggioranza sia l'opposizione sono emerse nel corso del dibattito e in particolare nell'ambito della discussione sull'ordine del giorno che è stato alla fine faticosamente approvato dalla Commissione. Esse non possono che indurre a confermare il giudizio negativo sull'articolato in votazione.

Il senatore PELLICINI annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il presidente PINTO, prima che si passi all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso, ringrazia tutti i componenti della Commissione per il contributo da essi dato alla discussione del provvedimento in titolo e richiama ancora una volta l'attenzione sui suoi aspetti più significativi, che lo inducono a ribadire una valutazione positiva sul testo, pur perfettibile, che la Commissione si appresta a licenziare.

Posto ai voti è approvato il disegno di legge nel suo complesso.

PER LA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 4906, 3442, 4115, 4283, 4754 E 4766

Dopo un intervento del senatore PETTINATO, relatore sui provvedimenti in titolo, concernenti la detenzione e l'impiego di cani potenzialmente pericolosi, il presidente PINTO acquisisce il consenso dei Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia, Lega Forza Nord Padania, Misto, Centro Cristiano Democratico, Verdi-L'Ulivo, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del Partito Popolare Italiano, alla riassegnazione in sede deliberante degli stessi.

Si riserva di acquisire, il più rapidamente possibile, il consenso dei Gruppi in questo momento non presenti in Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4948

Art. 1.

1.2

MELONI

Al comma 1, dopo le parole: «di Corte d'appello», aggiungere le seguenti: «e delle sezioni distaccate di Corte d'appello».

Art. 8.

8.1

CALLEGARO

Sopprimere l'articolo.

8.2

MILIO

Sopprimere l'articolo.

8.3

MELONI

Al comma 2, dopo le parole: «di Corte d'appello», aggiungere le seguenti: «e delle sezioni distaccate di Corte d'appello».

Art. 9.**9.1**

CALLEGARO

Sopprimere l'articolo.

9.2

MELONI

Al comma 1, dopo le parole: «di Corte d'appello», aggiungere le seguenti: «e delle sezioni distaccate di Corte d'appello».

Art. 10.**10.1**

CALLEGARO

Sostituire le parole: «Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire» con le seguenti: «La tabella deve garantire».

Art. 17.**17.1**

MELONI

Sopprimere l'articolo.

17.2

MELONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:**«Art. 17. – 1. L'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 32 (retribuzione del difensore d'ufficio). Al difensore d'ufficio è corrisposto il compenso nella mi-*

sura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione da parte dello Stato salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato"».

17.3

MILIO

Nella riformulazione dell'articolo 32, il punto è sostituito dal seguente: «Al difensore d'ufficio cui venga negato dal proprio assistito il pagamento dei crediti professionali vantati per l'attività svolta è comunque corrisposto, a richiesta dello stesso, il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217».

17.4

MELONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al difensore d'ufficio che dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 17, maggiorato degli onorari dovuti per le procedure di recupero».

17.5

CALLEGARO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali».

17.6

GASPERINI, PREIONI, MILIO

Al comma 2, dopo le parole: «dei crediti professionali», aggiungere le seguenti: «o della sua inutilità».

Art. 18.

18.1

CALLEGARO

Sopprimere le seguenti parole: «con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si è reso successivamente reperibile».

712^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti e alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PER L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE AVENTI AD OGGETTO L'ISTITUZIONE DI SEZIONI DISTACCATE DI CORTI D'APPELLO

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore PERA, il presidente PINTO fa presente come i disegni di legge richiamati in titolo abbiano oggetto diverso dal disegno di legge n. 4831, relativo alla trasformazione in corti d'appello delle sezioni distaccate di corti d'appello attualmente esistenti. Proprio per tale ragione i disegni di legge riguardanti l'istituzione di sezioni distaccate non sono già stati posti all'ordine del giorno con il disegno di legge n. 4831 e un'eventuale emendamento avente ad oggetto l'istituzione di sezioni distaccate dovrebbe considerarsi improponibile ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, se presentato in sede di esame del predetto disegno di legge.

Il senatore PREIONI ribadisce la richiesta – già preannunciata al Presidente in forma scritta – dell'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2001 recante «Istituzione in Novara di una sezione distaccata della Corte di appello di Torino e di una sezione di corte di assise di appello».

Il presidente PINTO assicura il senatore Preioni che tale disegno di legge sarà prossimamente inserito all'ordine del giorno congiuntamente a tutti gli altri disegni di legge assegnati alla Commissione giustizia concernenti il medesimo argomento.

Il senatore PREIONI chiede al rappresentante del Governo se l'Esecutivo non ritenga opportuno intervenire sul tema dell'istituzione di se-

zioni distaccate di corte d'appello mediante l'emanazione di un decreto-legge.

Il sottosegretario MAGGI fa presente che il Governo non ritiene possibile adottare un autonomo provvedimento al riguardo, ma è senz'altro disponibile a presentare un apposito emendamento qualora la Commissione decida di procedere all'esame dei disegni di legge in materia, già assegnati ad essa.

IN SEDE DELIBERANTE

(4963) *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 14 febbraio.

Il senatore CENTARO chiede la rimessione in sede referente del disegno di legge in titolo.

Il presidente PINTO accerta che la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di senatori e dispone che i lavori proseguano in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(4963) *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(Esame e rinvio)

Il presidente PINTO propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di passare all'illustrazione degli emendamenti già presentati al disegno di legge in sede deliberante.

Conviene a maggioranza la Commissione.

Il PRESIDENTE, accogliendo una richiesta del senatore VALENTINO, dispone l'accantonamento dell'emendamento 01.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore GRECO, intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti 1.1 e 1.5, sottolinea, da un lato, l'inutilità delle previsioni contenute nell'articolo in esame e, dall'altro, i possibili profili di illegittimità costituzionale delle modifiche proposte all'articolo 168 del codice penale e all'articolo 674 del codice di procedura penale.

La senatrice SCOPELLITI aggiunge la sua firma all'emendamento 1.1.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.6.

Il senatore PERA illustra l'emendamento 1.3 e coglie l'occasione per rilevare come quanto accaduto oggi presso la Camera dei deputati - dove è stato modificato il decreto-legge n. 394 del 2000, in materia di mutui usurari, decreto-legge che quindi dovrà tornare al Senato per un esame che si ritiene sarà contenuto in tempi brevissimi - dimostri che esiste la concreta possibilità, soprattutto qualora maturino le condizioni per una vasta convergenza politica sul merito di un provvedimento e vi sia la consapevolezza della sua importanza, per assicurare che l'*iter* del medesimo venga concluso rapidamente e in tempo utile per la sua approvazione definitiva.

Soffermandosi poi, più in generale, sulle previsioni del disegno di legge n. 4963, rileva come numerose siano le perplessità emerse nel corso del dibattito e manifestate non solo dalle forze politiche di opposizione. Al riguardo giudica un grave errore da parte della maggioranza di Governo la scelta di rispondere alla richiesta di sicurezza che proviene dall'opinione pubblica con l'adozione di misure - quali quelle proposte con il disegno di legge in titolo - che in realtà incidono sul diverso versante delle garanzie dei cittadini. Ne è un chiaro esempio proprio la disposizione di cui all'articolo 1, dove risulta incomprensibile il modo in cui la previsione della revoca della sospensione condizionale della pena concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale possa risolversi in una maggiore sicurezza per i cittadini. Né si capisce - solo per fare un altro esempio - come possano venir completamente trascurati i rilievi del Primo Presidente della Corte di cassazione che ha manifestato serie perplessità sull'utilità e sulla concreta applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del disegno di legge con le quali viene istituita un'apposita sezione della Corte di Cassazione per l'esame delle cause di inammissibilità dei ricorsi.

In conclusione, rileva che l'atteggiamento dell'opposizione non potrà non essere influenzato, a seconda che la maggioranza decida di proseguire sulla strada intrapresa con una scelta che appare incomprensibile nel merito e controproducente rispetto alle finalità perseguite, ovvero ritenga di modificare la propria posizione così da consentire lo svolgimento di un confronto costruttivo fra le forze politiche che si rifletterebbe positivamente anche sui tempi dell'*iter* del provvedimento in titolo.

Segue un breve intervento del presidente PINTO il quale, ricordando l'ampio consenso con cui il disegno di legge in esame è stato approvato dalla Camera dei deputati con 358 voti a favore e solo 9 voti contrari, sottolinea come ciò da solo basti a dimostrare che esso non costituisce il frutto di un *diktat* della maggioranza di Governo.

Il senatore GASPERINI aggiunge la sua firma all'emendamento 1.3, evidenziando le forti perplessità legate alla previsione della revoca della sospensione condizionale della pena nel caso in cui questa sia stata concessa in seguito ad una sentenza di patteggiamento, la richiesta della quale sia stata subordinata dall'imputato alla concessione del predetto beneficio.

La senatrice SCOPELLITI aggiunge la sua firma all'emendamento 1.3.

Il senatore SENESE dichiara di concordare con le considerazioni di carattere generale formulate dal senatore Pera nel suo intervento, anche se non può fare a meno di rilevare come esse non coincidano con le posizioni espresse pubblicamente dalle forze politiche che si riconoscono nella Casa delle Libertà. Ritiene tuttavia che si tratti di opinioni che devono essere prese sul serio, tanto più che non può non tenersi conto del fatto che lo stesso relatore ha sottolineato come vi siano alcuni punti del disegno di legge n. 4963 che indubbiamente hanno carattere problematico e necessitano di un'attenta riflessione.

Più in particolare, con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge ritiene che una particolare attenzione meriti – come peraltro emerso dal dibattito – la previsione di cui all'ultimo periodo del nuovo terzo comma dell'articolo 168 del codice di procedura penale. Non possono infatti non essere presi in considerazione i rilievi con i quali viene evidenziato che la revoca della sospensione condizionale appare in tal caso incompatibile con l'intangibilità del giudicato, da un lato, e, dall'altro, sembra determinare una lesione del principio dell'affidamento, con tutte le implicazioni che ciò può comportare dal punto di vista della conformità al parametro costituzionale della ragionevolezza.

Rispondendo ad una richiesta dello stesso senatore SENESE, il presidente PINTO dà lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 4963.

Il senatore CENTARO, nel rifarsi alle considerazioni svolte dai senatori Pera e Senese, rileva come la disposizione dell'articolo 1 del disegno di legge tradisca le reali intenzioni del legislatore e appaia viziata sotto il profilo della sua legittimità costituzionale. Appare infatti evidente come l'ipotesi presa in considerazione da tale disposizione sia certamente sussumibile sotto il parametro della violazione di legge per la quale l'ordinamento appresta specifici rimedi già nell'ambito del processo, mentre per quanto riguarda la possibilità di revoca del patteggiamento condizionato

ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, con la revoca verrebbe meno lo stesso presupposto della scelta dell'imputato a favore del rito alternativo. A questo proposito appaiono allora evidenti le implicazioni che ciò determina sotto il profilo della violazione del parametro costituzionale della ragionevolezza, mentre va ricordato che – anche nel recente passato, in particolare in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 82 del 2000 – la Commissione adottò, relativamente a problematiche assimilabili, scelte che si muovevano in una direzione esattamente opposta a quella ora suggerita con la disposizione considerata.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 e fa presente che nel corso dell'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo i pareri che da lui verranno espressi non potranno non essere influenzati dalla concreta impossibilità di apportare modifiche al provvedimento qualora si intenda assicurarne effettivamente l'approvazione definitiva entro la fine della legislatura.

Più in particolare, con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge, rileva come le modifiche proposte all'articolo 168 del codice penale si inquadrino coerentemente nella sistematica di tale disposizione venendo a colmare un reale vuoto normativo.

Il sottosegretario di Stato MAGGI concorda con i pareri espressi dal relatore e fa propri i rilievi svolti dal medesimo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4963**Art. 01.****01.1**

BUCCIERO, BATTAGLIA, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Prima dell'articolo 1, è inserito il seguente:***«Art. 01.**

1. Al comma 2 dell'articolo 176 del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 99", inserire le seguenti: ", o se si tratta di uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,". Al comma 3 dell'articolo 176 del codice penale sostituire la parola: "ventisei" con la seguente: "trenta"».

Art. 1.**1.1**

GRECO, CENTARO, PERA

*Sopprimere l'articolo.***1.2**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.3

PERA, GRECO, CENTARO

Al comma 1, sono soppresse le parole da: «La revoca è disposta», sino alla fine del periodo.

1.4

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora la sospensione della pena sia stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, viene revocata la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale».

1.5

GRECO, CENTARO, PERA

Sopprimere il secondo comma.

1.6

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sopprimere il comma 2.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

349^a Seduta

Presidenza del Presidente

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(4099-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La Commissione, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, conferisce al Relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella dei contributi, per il triennio 2001-2003, agli Enti che svolgono attività di studio e ricerca nel campo della politica estera e di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali (n. 857)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice DE ZULUETA dà lettura del seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime parere contrario, sulla base delle considerazioni e con le osservazioni che seguono.

La Tabella si caratterizza per la scelta della conferma in blocco di 18 enti già ricompresi nell'elenco adottato per il precedente triennio alla stregua del D.M.13 novembre 1998, n. 4778.

Può inoltre rilevarsi che, ai fini della determinazione degli importi dei contributi da assegnare a ciascun ente, il criterio adottato sia stato quello di applicare alle somme attribuite per il periodo 1998-2000 un taglio di entità sostanzialmente uniforme (mediamente pari al 6,33 per cento, con lievi oscillazioni in più o in meno a seconda degli enti, in funzione più che altro, a quanto è dato di desumere, degli arrotondamenti).

Tali scelte non sembrano in sé corrispondenti alle indicazioni emerse dal dibattito svoltosi in Commissione in occasione dell'esame della tabella per il precedente triennio, compendiate nel parere, contrario, emesso in data 14 maggio 1998, ove era stata sottolineata, fra le altre, l'opportunità di ancorare l'entità dei contributi all'attività svolta dai singoli enti. È infatti evidente che l'adozione di un taglio uniforme sottende la rinuncia a riponderare almeno in parte i contributi in ragione dei risultati ottenuti.

Sotto un diverso profilo, l'adozione di una «Tabella-fotocopia» sembra poter dare adito a rilievi critici in tutto corrispondenti a quelli a suo tempo formulati nel ricordato parere del maggio 1998 circa la distribuzione «a pioggia» dei contributi, in presenza di numerose assegnazioni di contributi di entità esigua, e circa l'effetto obiettivamente disincentivante che da ciò può derivare in ordine alle auspiccate fusioni fra gli enti.

Anche nella presente occasione, si deve constatare poi che la presentazione dello schema di decreto da parte del Governo avviene quando il triennio di riferimento è già iniziato, sebbene si registri un significativo anticipo rispetto all'ultima occasione, allorché l'esame parlamentare poté svolgersi solo a partire dalla fine del mese di aprile. Ciò determina certamente rilevanti difficoltà per gli enti in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci di previsione e può rendere più difficoltoso per il Parlamento contribuire in maniera incisiva all'elaborazione del testo del decreto.

Significativi miglioramenti si registrano invece nella documentazione fornita dal Governo circa l'attività e le risultanze di bilancio degli enti dei quali si propone il mantenimento in tabella, raccolta nel Rapporto sulle attività svolte dagli Enti internazionalistici nel triennio 1998-2000 allegato allo schema di decreto.

Tale Rapporto, infatti, oltre a descrivere in modo puntuale e analitico, per ciascun ente e per ogni anno del triennio, le attività svolte, contiene un prospetto contabile che appare nel complesso idoneo a soddisfare le esigenze prospettate nel parere del 1998 della Commissione in ordine alla leggibilità dei bilanci. In ciascun ente il Rapporto – presumibilmente sulla base di un'avvenuta uniformazione delle modalità di redazione dei bilanci

– contiene specifiche evidenze sull'ammontare delle spese per il personale, di quelle generali e di quelle istituzionali.

Un ulteriore miglioramento in termini di trasparenza delle risultanze contabili, anche in vista di una comparazione del grado di efficienza operativa dei singoli enti, potrebbe essere in prospettiva rappresentato dall'inserimento, nel prospetto predisposto dal Ministero, ad integrazione della voce di bilancio già attualmente contemplata relativa all'entità del contributo erogato dal MAE ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 948 del 1982, dell'importo dell'eventuale ulteriore contributo dello stesso MAE ai sensi dell'articolo 2 della legge in questione (contributi straordinari) e delle somme assegnate all'ente da altre pubbliche amministrazioni.

Anche per quanto attiene alle assegnazioni dei contributi straordinari *ex* articolo 2 il Rapporto ministeriale relativo agli anni 1998-2000 appare, pur nella sinteticità delle indicazioni fornite, idoneo a garantire la possibilità di una puntuale ricognizione delle iniziative finanziate, anno per anno, per ciascun ente.

Del tutto inesistente è invece, almeno per il momento, l'apporto informativo circa le attività e i dati di bilancio degli enti che, pur avendo presentato richiesta in tal senso, non sono stati inseriti nello schema di tabella. A tale riguardo, il MAE si è limitato infatti a fornire, a richiesta, l'elenco degli enti candidati all'attribuzione di un contributo, e non ha indicato finora le motivazioni che hanno portato alla scelta di respingere tutte le domande».

Con riferimento al testo da lei letto, la Relatrice manifesta preliminarmente la sua disponibilità a considerare una formula diversa da quella del parere contrario con osservazioni, rilevando peraltro come gli aspetti definitori abbiano un'importanza non essenziale, dal momento che ciò che rileva sono le considerazioni critiche espresse nelle motivazioni, che riflettono opinioni oggetto di ampia condivisione in Commissione.

In particolare, dal dibattito finora svoltosi è emersa un'ampia convergenza sull'opportunità di richiamare il Governo all'esigenza di una maggiore concentrazione dei contributi, e si è altresì concordato nel rammarico per la scelta di riconfermare in blocco la lista degli enti già attributari dei finanziamenti ordinari, e di applicare una riduzione uniforme, di portata piuttosto contenuta, agli importi precedenti.

Fa poi presente che, dopo aver elaborato lo schema di parere testé letto, ha potuto prendere contezza di un referto della Corte dei Conti, adottato lo scorso 26 gennaio, sui finanziamenti agli enti cui lo Stato contribuisce in adempimento di obblighi internazionali. Alla luce di tale referto, risulta che il Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche ha ricevuto nel 1999 un contributo pari ad oltre 15 miliardi di lire, ben al di là quindi dei 600 milioni di lire previsti in ragione annua dalla legge n. 315 del 1993. Si tratta evidentemente di una questione che esula dall'ambito dell'odierna discussione, ove questo si intenda in un'accezione ristretta, ma che richiederà in futuro la definizione di modalità di controllo da parte del Parlamento idonee a garantire la possibilità di una valutazione

più complessiva in ordine ai criteri che presiedono ai finanziamenti per le attività di studio e divulgazione di carattere internazionalistico.

Il presidente MIGONE osserva come la circostanza segnalata dalla Relatrice a conclusione del suo intervento faccia emergere ancora una volta il problema della scarsa efficacia degli strumenti del controllo parlamentare sulle leggi di spesa.

È infatti paradossale che la Commissione sia chiamata a pronunciarsi sulle modalità di ripartizione di finanziamenti di poco superiori ai tre miliardi di lire per attività di studio e ricerca nel settore internazionalistico senza essere nelle condizioni di conoscere in che modo sono attribuiti quei contributi – di importo molto più elevato – che risultano erogati a fronte di iniziative di oggetto analogo.

Il senatore SERVELLO dichiara di condividere in larga misura le considerazioni svolte dalla Relatrice, rilevando peraltro come sia preferibile evitare di ricorrere alla formula del parere contrario, anche nella prospettiva di un'uniformazione del Governo alla sostanza delle indicazioni formulate. Per ciò che attiene alle motivazioni, suggerisce di inserire nel parere un richiamo all'esigenza di apportare alla legge modifiche idonee a rendere più efficace e trasparente il ruolo del Parlamento nell'esame della tabella.

Il presidente MIGONE dichiara di condividere l'impianto dello schema di parere, concordando peraltro con la proposta del senatore Servello di inserire un riferimento all'esigenza di riconsiderare l'intera cornice legislativa nella quale si svolge l'esame parlamentare della tabella. In tale contesto, sarebbe opportuno segnalare nel parere l'esigenza di assicurare al Parlamento la possibilità di esprimere un giudizio sull'insieme dei contributi che sono attribuiti agli enti internazionalistici.

Propone inoltre di inserire nel parere un apprezzamento positivo per la scelta dell'aumento del numero delle iniziative oggetto di attribuzione di finanziamenti straordinari ai sensi dell'articolo 2 della legge n.948 del 1982, anche perché tale scelta consente di ancorare maggiormente l'erogazione dei contributi ad attività concrete e verificabili.

Per quanto riguarda, infine, la formula del dispositivo del parere, anche alla luce del dibattito finora svoltosi, ritiene preferibile che la Commissione esprima un avviso contrario, fatta salva l'opportunità di dare atto nella motivazione dei significativi passi avanti compiuti dal Governo rispetto alle precedenti versioni della tabella sotto il profilo della trasparenza.

Il senatore BASINI concorda con la Relatrice sull'opportunità di richiamare il Governo all'esigenza di assicurare la possibilità di una ricognizione complessiva dei finanziamenti che a vario titolo vengono erogati per studi, ricerche e pubblicazioni nel settore internazionalistico.

Il sottosegretario DANIELI manifesta forti riserve circa la scelta della Relatrice di chiamare in causa il Governo, in modo a suo avviso piuttosto estemporaneo, per l'attribuzione di finanziamenti al Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche. Tale struttura infatti, a quanto gli risulta, svolge attività del tutto diverse da quelle oggetto dell'odierna discussione, e che esulano comunque largamente dall'ambito di competenza della Commissione esteri. Non ritiene poi congruo il richiamo ad un'asserita logica di finanziamenti a pioggia, dal momento che la gran parte dei contributi ordinari si concentra in realtà su soli sette enti, restando ai rimanenti undici somme di entità piuttosto limitata, quale opportuno segnale di riconoscimento per l'attività svolta. Per la stessa ragione, sembra infondato il rilievo per il quale si sarebbe rinunciato da parte del Governo a promuovere gli auspicati processi di aggregazione tra gli enti. Infine, per quanto riguarda la sollecitazione affinché sia favorito da parte degli enti un maggiore ricorso a canali privati di finanziamento, fa presente che la quota del contributo del Ministero degli affari esteri sul totale delle entrate degli enti destinatari di contributi ordinari varia dall'1 al 12-14 per cento circa.

Il presidente MIGONE, pur dando atto al Sottosegretario che vi è in effetti una certa polarizzazione dei contributi su un ristretto numero di enti, rileva come la scelta della conferma in blocco dei diciotto istituti già inseriti nella precedente tabella dimostri come si sia rinunciato a un utilizzo incisivo dei finanziamenti per promuovere una razionalizzazione del settore. Restano poi intatte le perplessità per la mancanza di motivazioni circa i criteri che hanno portato alla reiezione delle domande di inserimento nella tabella che erano state avanzate da numerosi altri enti.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dal Sottosegretario circa l'ambito dell'odierno esame, osserva come possa risultare fuorviante prospettare criteri formalistici in ordine al riparto delle competenze fra le Commissioni, auspicando che in futuro sia possibile, in via generale, fare in modo che l'esame parlamentare sui criteri di allocazione delle risorse pubbliche sia effettuato con modalità idonee a garantire la possibilità di una valutazione complessiva.

Il senatore PIANETTA osserva come possa risultare opportuno inserire nel parere un richiamo all'esigenza di assicurare un maggiore coordinamento tra le attività degli enti, ferma restando la necessità di salvaguardare un adeguato livello di pluralismo negli indirizzi culturali.

Il senatore SERVELLO esprime apprezzamento per l'incisività del lavoro svolto dalla Relatrice, che ha consentito tra l'altro di portare all'attenzione della Commissione l'esistenza di un canale di finanziamento di attività culturali relative alla presenza internazionale dell'Italia parallelo a quello oggetto del provvedimento in esame. In proposito, manifesta sorpresa per il fatto che il sottosegretario Danieli non abbia ritenuto di fare a ciò riferimento in occasione della sua audizione sugli indirizzi della politica di promozione culturale del Ministero, svoltasi lo scorso 7 febbraio.

Il senatore VOLCIC dichiara innanzitutto di concordare con la proposta della Relatrice di esprimere un parere contrario, fatta salva la possibilità di manifestare nelle motivazioni apprezzamento per taluni positivi elementi di trasparenza che sono intervenuti rispetto alle precedenti edizioni della tabella.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea l'esigenza di un ripensamento circa le modalità con le quali si articola il rapporto tra Governo e Parlamento in occasione dell'esame di provvedimenti come quello sottoposto oggi alla Commissione. A tale riguardo, osserva che l'evoluzione da più parti auspicata nel senso dello svolgimento da parte delle Camere di un più efficace controllo sull'Esecutivo presuppone la capacità di esprimere una funzione di indirizzo, che al momento sembra assai labile.

Il presidente MIGONE rileva come le motivazioni prospettate nello schema di parere della Relatrice possano rappresentare, in caso di accoglimento, esse stesse esercizio di una funzione di indirizzo.

Il sottosegretario DANIELI ribadisce come i finanziamenti attribuiti al Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche esulino dall'ambito dell'odierno esame, e travalichino le competenze della Commissione esteri, anche in considerazione del fatto che si tratta di disponibilità inserite nei capitoli di bilancio nello stato di previsione del Ministero del tesoro. In ogni caso, la voce di spesa in considerazione non ha alcuna attinenza con le attività di promozione culturale, come invece risulterebbe sulla base del prospetto allegato al menzionato referto della Corte dei Conti.

Il presidente MIGONE rileva come, anche nell'eventualità in cui vi sia stata un'imprecisione nel prospetto testé richiamato dal Sottosegretario, il dato di fondo resta che rilevanti disponibilità di bilancio risultano essere state assegnate in sede di assestamento per far fronte ad iniziative culturali sul versante internazionalistico, e quindi in un ambito largamente coincidente con quello oggetto dell'odierno esame. La circostanza che si tratta di finanziamenti che insistono su capitoli del Ministero del tesoro non è inoltre in alcun modo dirimente nel senso dell'esclusione della competenza della Commissione esteri.

In conclusione, ribadisce l'opportunità di un'iniziativa volta ad assicurare una ricognizione complessiva in ordine ai contributi a vario titolo erogati agli enti internazionalistici, rilevando che, in aggiunta ai finanziamenti che sono stati considerati nella seduta odierna, potrebbero verosimilmente sussistere di altri.

La relatrice DE ZULUETA rileva innanzitutto come l'esistenza di profili di competenza della Commissione esteri circa le modalità di attribuzione dei contributi assegnati al Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche ai sensi della legge 315 del 1993 risulti suffragata, a pre-

scindere da altre considerazioni, dalla circostanza che tale provvedimento fu a suo tempo assegnato proprio alla 3^a Commissione permanente. Del tutto ininfluyente è poi la considerazione che le somme in questione sono collocate nei capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dal momento che la stessa classificazione contabile può essere rilevata per buona parte delle disponibilità di bilancio coinvolte dagli interventi legislativi di competenza della Commissione esteri. Propone quindi di inserire nel parere un riferimento all'opportunità di garantire in futuro al Parlamento la possibilità di esprimere un proprio parere, oltre che sull'attribuzione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge n.948 del 1982, anche sulle scelte che presiedono, più in generale, alla ripartizione dei finanziamenti concessi sulla base di altre disposizioni di legge a fronte di attività di studio e di divulgazione nel settore internazionalistico. Ciò, nel contesto di un'auspicabile revisione delle modalità dell'esame parlamentare sugli indirizzi relativi al settore stesso.

Per ciò che attiene alla formula del dispositivo, propone di esprimere un parere contrario, con osservazioni, in considerazione del fatto che non sono intervenuti nell'impianto della tabella cambiamenti idonei a far fronte ai rilievi più volte ribaditi dalla Commissione nel corso degli anni circa le modalità di distribuzione dei contributi. Nel dare peraltro atto al Sottosegretario della relativa polarizzazione dei contributi su un gruppo di enti relativamente ristretto, ritiene opportuno eliminare dal parere il riferimento critico relativo alla loro distribuzione «a pioggia».

Il senatore BASINI concorda con il senatore Vertone Grimaldi circa l'opportunità di un contestuale rafforzamento del ruolo di indirizzo politico e di controllo del Parlamento in ordine a scelte come quelle oggetto dell'odierno esame, rilevando peraltro come tale obiettivo sia alquanto difficoltoso all'interno della presente forma di governo parlamentare.

In conclusione, annuncia l'astensione dei senatori di Alleanza Nazionale.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea l'opportunità di far sì che in futuro valutazioni come quella che la Commissione si accinge ad esprimere sul merito delle scelte del Governo nel riparto di contributi pubblici siano precedute dalla definizione di specifici indirizzi.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione adotta quindi il parere contrario, con osservazioni, predisposto dalla Relatrice sullo schema di decreto ministeriale in titolo, conferendole il mandato di apportarvi le modificazioni necessarie a raccogliere le indicazioni emerse dal dibattito.

IN SEDE DELIBERANTE

(4166-B) SEMENZATO ed altri. – Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore BASINI, ricordando in primo luogo la necessità di adottare misure straordinarie per bonificare i territori di parecchi paesi, in cui è stato disseminato un gran numero di mine nel corso di recenti conflitti. In particolare pone in risalto la tragica situazione dei territori dell'ex Jugoslavia, per i quali il testo approvato un anno fa dal Senato prevedeva uno stanziamento *una tantum*, in aggiunta alla dotazione del Fondo per lo sminamento umanitario.

La Camera dei deputati ha soppresso tale stanziamento aggiuntivo e ha ridotto la dotazione complessiva del Fondo nel primo triennio, che decorrerà dal 2001 e non più dal 2000. Pertanto nel periodo 2001-2003 si potranno spendere per interventi di sminamento 29 miliardi di lire, a fronte dei 50 miliardi annui previsti dall'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

Pur essendo consapevole dell'entità dei tagli apportati, propone di accogliere tali modifiche, al fine di consentire l'immediata entrata in vigore della legge. Dal 2004 in poi la dotazione del Fondo sarà quantificata con la Tabella C della legge finanziaria, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno verificato nella prima applicazione della legge.

La senatrice SQUARCIALUPI si dichiara favorevole alla definitiva approvazione del disegno di legge, ma fa presente che lo sminamento costituisce soltanto il primo passo verso la ricostruzione dei Balcani, che richiede ben altri interventi di carattere economico e sociale.

Il senatore CORRAO rileva che uno sminamento di grandi dimensioni, soprattutto in un territorio accidentato come quello dei Balcani, richiede il recupero delle carte militari in cui siano indicati i luoghi minati. Le difficoltà che ancora oggi si incontrano per completare lo sminamento della Tripolitania dipendono infatti dalla mancanza di cartine complete dei territori minati.

Il sottosegretario DANIELI fa presente che alla Camera dei deputati il Governo ha accolto un ordine del giorno in cui si indicano come aree prioritarie per gli interventi di sminamento la Bosnia, il Kosovo e l'Iraq del Nord. Peraltro è del tutto evidente che nei territori sconvolti dalla guerra non ci si può limitare alle sole operazioni di sminamento, ma occorrono anche iniziative di sostegno alle attività produttive, che la cooperazione italiana sta già avviando in alcuni paesi.

Per quel che riguarda la Libia, l'Italia ha ampiamente collaborato all'individuazione dei territori minati, fornendo tutte le informazioni in suo

possesso; il Governo è comunque disponibile a prendere in considerazione eventuali richieste di assistenza da parte libica.

Il senatore SERVELLO dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore del disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera. Chiede poi al Governo di fornire al Parlamento una relazione in cui siano indicati i paesi nei quali sono state disseminate mine in misura tale da costituire un grave rischio per le popolazioni. È comunque sconcertante che, 56 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, non siano stati ancora bonificati tutti i territori minati durante tale guerra.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà alla votazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti l'articolo 1 che è approvato.

Non essendo stati modificati gli articoli 2 e 3, si passa ai successivi articoli 4 e 5, che sono approvati con distinte votazioni.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

275^a Seduta (1^a pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

DI BENEDETTO

Interviene il direttore generale del Commissariato e dei servizi generali della Difesa, tenente generale Beniamino Sensi, accompagnato dal brigadiere generale Paolo Mearini, capo dell'ufficio di coordinamento tecnico della direzione generale del commissariato e dei servizi generali del ministero della Difesa.

La seduta inizia alle ore 13,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del direttore generale del commissariato e dei servizi generali della Difesa, tenente generale Beniamino Sensi, in relazione all'affare assegnato sugli appalti per le pulizie nelle caserme

Il PRESIDENTE introduce il tema, segnalando che nel corso degli ultimi due anni all'Aquila l'appalto per le pulizie della caserma «Pascuali» (che ospita il reggimento Aquila e i Granatieri di Sardegna) e della caserma «Rossi» (dove è di stanza il reggimento Alpini della Taurinense) è stato affidato a tre ditte specializzate che occupano 45 lavoratrici; inoltre che in data 25 settembre 2000, indetta dal Centro amministrativo regionale (Firenze) Servizio amministrativo, veniva esperita una gara con il criterio dell'aggiudicazione del prezzo più basso, tramite offerte segrete da confrontarsi con i prezzi palesi posti a base d'asta da parte dell'amministrazione militare. Ricorda che il risultato di questo lavoro dava come importo a base d'asta la cifra di Lire 573.416.088. Detto importo era ritenuto congruo dalle aziende di pulizia che partecipavano alla licitazione *de qua*, quindi su questo importo le aziende avrebbero in sede di offerta modulato lo sconto, rispetto al quale erano disponibili a gestire l'appalto. Ebbene, posto che la commissione di gara, dopo aver esaminato i documenti di ammissione, ammetteva alla gara 28 ditte, chiede di acquisire elementi informativi sul seguente episodio; infatti, in seduta pubblica, nella stessa

giornata, la commissione apriva i plichi contenenti le offerte economiche e alla fine di detta fase risultava aver offerto il prezzo più basso la ditta «La Gaia S.r.l.», con sede in Roma, che praticava uno sconto pari al 53,43% sul prezzo palese stimato: quindi «La Gaia», dopo aver valutato ogni onere contrattuale cui doveva sottostare, era disponibile a gestire l'appalto al prezzo mensile di Lire 267.039.862 (per ben 13 caserme). Egli rappresenta che in data 1° febbraio pervenivano a senatori lamentele da parte della provincia dell'Aquila e di alcuni sindacati in ordine alla regolarità dei servizi, del rapporto di lavoro e del rispetto delle norme contrattuali. Pertanto, chiede di sapere se tutto ciò risponda ai criteri di buon andamento della pubblica amministrazione; se siano da rilevarsi imperfezioni ed inesattezze nel bando di gara; se siano da riscontrarsi anomalie nell'espletamento dei compiti da parte di detta ditta; se il livello di igiene è conforme allo *standard* richiesto e alle normative vigenti; e se siano rispettate le norme previste dai contratti di lavoro e dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il generale SENSI informa la Commissione sulle attività istituzionali della direzione generale del commissariato e dei servizi generali del ministero della Difesa ed in particolar modo su quelle riferite al settore dei servizi di pulizia delle infrastrutture militari. Premette che la direzione generale si è costituita il 1 luglio 1998 a seguito della ristrutturazione dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, in ottemperanza al d.m. 26 gennaio 1998. Si occupa dell'approvvigionamento di beni e servizi per le Forze armate, esclusa l'Arma dei Carabinieri. Precisa poi che per organizzare in essa i settori che facevano capo alle due disciolte direzioni generali (Commidife e Difeservizi) e convogliare correttamente le attività del settore, a premessa della trasparente ed efficace gestione dei 1.700 miliardi a bilancio, sono state emanate: a) tre direttive a valenza interna, per disciplinare la vita e l'attività delle unità organizzative definite dal richiamato decreto ministeriale; b) tre direttive a valenza esterna, quali oggettivi riferimenti tesi a rendere le procedure contrattuali standardizzate, rapide, razionali e trasparenti, allo scopo di garantire chiarezza e snellezza nei procedimenti, imparzialità e correttezza nel rispetto delle leggi nazionali e della normativa comunitaria. Fra tali direttive si annovera quella sulla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, emessa – in aderenza a quanto previsto in materia d'appalti pubblici dalla direttiva CEE 95/50 e dal decreto legislativo attuativo n. 157/95 – per uniformare i comportamenti dei presidenti dei seggi di gara e dei presidenti delle commissioni di verifica, responsabili degli specifici atti negoziali per gli appalti nell'ambito delle Forze armate: fornendo regole certe ed omogenee per tutta l'amministrazione della Difesa, in ordine ai criteri generali cui attenersi per la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse; determinando, conseguentemente, un significativo temperamento della discrezionalità tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti, spesso foriera di complessi contenziosi; altresì rafforzando la certezza della imparzialità dell'amministrazione.

Tale direttiva ha ottenuto pieno riconoscimento giurisprudenziale in alcune sentenze dei TAR, su ricorsi di ditte avverso decisioni della pubblica amministrazione in materia di congruità del prezzo offerto in gara per l'aggiudicazione di servizi. Si colloca, quindi, fra i legittimi punti di riferimento per i comportamenti delle richiamate stazioni appaltanti. È inserita sul sito internet della direzione generale affinché possa essere conosciuta da chiunque, prime fra tutte le imprese interessate al processo d'aggiudicazione delle gare.

La costituzione della nuova direzione generale ha coinciso con alcuni provvedimenti ed indirizzi del Parlamento che hanno imposto un tempestivo adeguamento nella gestione della risorse umane e finanziarie della Difesa.

Infatti, l'avvio della trasformazione di Forze armate basate sulla leva obbligatoria verso Forze armate numericamente più contenute e su base volontaria, ha fatto avvertire l'urgente esigenza di recuperare personale militare dai settori dei servizi di caserma per destinarlo esclusivamente al settore operativo. Ne è derivato l'avvio di un processo di totale affidamento a ditte civili di servizi quali vettovagliamento a mezzo *catering*, ristorazione, smaltimento di rifiuti, pulizia delle infrastrutture. Tale processo, noto come esternalizzazione dei servizi, ha avuto una forte accelerazione per la consistente e crescente richiesta di servizi da parte delle singole Forze armate. Per soddisfare le richieste in tempi compatibili con le esigenze funzionali dei reparti, in modo razionale e controllato, si è fatto ricorso ad uno spinto decentramento delle attività contrattuali, responsabilizzando maggiormente la dirigenza periferica, affidando la realizzazione della maggior parte dei progetti agli alti comandi periferici. A tali comandi viene fornita, a supporto, la documentazione di gara standardizzata nel rispetto delle direttive europee e delle leggi nazionali, ivi comprese quelle che disciplinano la tutela dei lavoratori, pur consentendo loro l'adozione d'autonomi provvedimenti d'adeguamento in relazione alle realtà locali. Tale sistema è conosciuto come decentramento controllato, dove per controllato non si deve intendere il controllo puntuale, da parte della direzione generale, sull'attività amministrativa dell'ente appaltante, attività che è propria dell'alto comando periferico cui è assegnato il progetto di gara.

Più propriamente si deve intendere il controllo del metodo con il quale la direzione generale vuole conseguire i seguenti obiettivi:

a) standardizzazione delle procedure: resa tangibile ed operativa dalla predisposizione accentrata dell'avviso di gara, dei bandi di gara CEE e nazionali, testo delle lettere d'invito, bozza di contratti per tipologia di servizio, condizioni tecniche, prezzi base palesi massimi da porre a base della gara; parametri che possono essere comunque adeguati dall'ente destinatario del progetto alle realtà locali;

b) controllo, economicità e razionalità della spesa, mediante la definizione del prezzo base palese massimo, sottoposto costantemente a vaglio critico in relazione all'andamento del mercato e il ricorso al minor

numero di gare, con l'accorpamento del maggior numero di lotti possibili per ciascuna. Solo quest'ultimo accorgimento ha consentito, nel 1999, di ridurre i costi di pubblicità per le gare accentrate da 1500 milioni a 650 milioni, avendo comunque garantito l'espletamento delle gare nel rispetto della normativa in materia;

c) trasparenza, realizzata non solo attraverso il puntuale funzionamento dell'Ufficio relazioni con il pubblico, ma soprattutto attraverso la realizzazione a decorrere dal 14 dicembre 1998 di un sito internet della direzione generale (www.commiservizi.difesa.it) sul quale è stata ed è pubblicizzata tutta l'attività contrattuale – in termini di preinformazione, sviluppo, conclusione – e viene fatta conoscere la normativa, anche interna della direzione generale, che regola l'attività d'ogni settore;

d) efficacia, attraverso: 1) l'introduzione nei bandi di gara della obbligatorietà del possesso della certificazione UNI-EN-ISO 9000 da parte della accorrenza per la partecipazione alle gare (si tratta di un attestato rilasciato da organismi nazionali riconosciuti idonei ad assicurare che l'impresa applichi correttamente le norme di organizzazione e controllo del lavoro che garantiscano la qualità del bene o del servizio che offre). Si è così incentivata l'accorrenza a qualificarsi per meglio collocarsi nel contesto della neo Unione europea. Va evidenziato che per il settore beni tale certificazione fu resa obbligatoria fin dal 1999. Per il settore servizi – dove l'accorrenza non era mai stata interessata a tali qualificazioni – l'introduzione della obbligatorietà è stata fatta decorrere dal 2000, avendone data ampia pubblicità, quale preavviso, sulla stampa e sul sito internet della direzione generale fin dal dicembre 1998: quindi con adeguato anticipo; 2) l'obbligo dell'esercizio puntuale del controllo – a cura dell'ente fruitore del servizio e dei vari livelli della linea funzionale – sui risultati che le ditte aggiudicatrici devono fornire nel rispetto puntuale delle clausole contrattuali; 3) l'adozione di provvedimenti censori a carico della ditta appaltante, in presenza d'inadempienze o violazioni di norme, adottati sulla base delle leggi vigenti in materia e sulla base delle condizioni contrattuali, in un contesto di formale contraddittorio e quindi di trasparenza.

Con l'accennata produzione normativa della neo direzione generale si è di fatto disciplinata *ex novo*, fin dall'esercizio finanziario 1999, l'attività del settore di commissariato e dei servizi della Difesa, secondo i principi richiamati e in armonia con le più recenti leggi varate dal Parlamento dal 1996 al 1999.

Nel settore dei servizi, compreso quello delle pulizie delle infrastrutture, conseguenza di questa razionalizzazione del sistema è stata:

a) per le imprese, un più marcato impegno tecnologico ed una spinta verso un'organizzazione del lavoro tendente alla ottimizzazione, necessaria per una più efficace competizione, non solo sul territorio nazionale, ma anche nel nuovo contesto europeo;

b) per l'amministrazione della Difesa: l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse e la conseguente possibilità di soddisfare, con i fondi

a bilancio disponibili, le sempre più crescenti esigenze delle Forze armate dovute alla progressiva e rapida indisponibilità di personale di leva; il contenimento del contenzioso in un contesto di spinta conflittualità fra le ditte concorrenti e fra queste e l'amministrazione. Già alla fine del 1999 si avvertì un'inversione di tendenza sulla soccombenza della amministrazione, mentre molto confortanti sono i risultati sui contenziosi, afferenti le gare accentrate, definiti nel 2000: su 21 contenziosi definiti 20 sono stati favorevoli alla amministrazione, che è risultata soccombente per un solo caso relativo al silenzio della pubblica amministrazione e, comunque, non concernente il settore delle gare;

c) per i livelli occupazionali un complessivo incremento, in funzione delle accresciute risorse orientate al settore.

Pur in presenza di qualche sporadica conflittualità locale – connessa con la mancata riassunzione di alcuni lavoratori da parte di ditte subentranti nel rapporto contrattuale, mutato a seguito di modifiche delle esigenze d'appalto – preme evidenziare che i conflitti locali fra ditte appaltanti e le relative soluzioni connesse attengono a relazioni industriali alle quali l'amministrazione è terza estranea e non può porvi rimedio; inoltre la politica seguita dalla Difesa ha determinato un aumento complessivo dell'occupazione nel particolare settore.

Un'idea dell'incremento dei livelli occupazionali nel settore dei servizi di pulizia e ristorazione può essere dedotta dalle risorse impegnate: 151 miliardi nel 1998; 239 miliardi nel 1999; 281 miliardi nel 2000; 347 miliardi nel 2001. Con un incremento percentuale del 130% circa nel 2001 rispetto al 1998.

Per quanto attiene al settore del servizio di pulizia sono interessati, al momento, 594 enti; tale servizio è assicurato da 103 ditte, con un impatto finanziario di 137 miliardi. Nel settore delle pulizie una verifica della concreta attuazione dei principi delineati può essere condotta con riferimento al progetto assegnato al comando regione Centro di Firenze, nel quale sono comprese alcune caserme con sede in l'Aquila e di cui si è occupata anche la stampa, con un articolo apparso sul giornale «Il Centro» lo scorso 8 febbraio, per un conflitto locale interessante personale della ditta «uscente» e la ditta aggiudicataria del servizio; conflitto locale al quale l'amministrazione della Difesa appaltante, per i motivi già richiamati, deve rimanere estranea. Per tale progetto, la direttiva, l'avviso di gara, i bandi, la lettera d'invito, la bozza di contratto ed il capitolato tecnico, sono del tutto identici a quelli degli altri progetti assegnati ai restanti alti comandi delle tre Forze armate, come si può evincere dalle direttive del 1999 e del 2000 raccolte, per la Commissione, in apposito fascicolo.

Si tratta di una gara volta a soddisfare le esigenze di 125 enti di varie regioni, per un ammontare di circa 40 miliardi, suddivisi in 4 lotti. Il lotto n. 4 – aggiudicato dal Centro amministrativo della regione Centro di Firenze ad una ditta con lo sconto del 53% – comprende i tre enti di stanza nella sede dell'Aquila. Dalla relazione fornita dalla Regione militare centro – competente per la gestione del progetto – emergono gli atti con cui il

seggio di gara ed il competente Centro amministrativo sono pervenuti alla aggiudicazione della gara ed alla approvazione del contratto.

La relazione e la documentazione sono già state fatte pervenire alla presidenza della Commissione Difesa. L'esame dello specifico caso – che la direzione generale ha ritenuto opportuno condurre al solo fine di riferire alla Commissione, sulla base dei citati documenti dalla regione Centro – pone in evidenza come di particolare rilevanza risulti il procedimento di verifica di congruità dell'offerta anormalmente bassa. Un'apposita commissione di valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse – nominata dal direttore del centro amministrativo regionale di Firenze – ha valutato soltanto l'offerta più bassa, giudicandola congrua.

Come previsto dalle vigenti disposizioni, le altre offerte anormalmente basse (nel lotto n. 4, otto offerte su ventinove) non sono state esaminate. Le relative giustificazioni di prezzo sono conservate agli atti di gara presso il predetto ente appaltante.

La commissione ha definito i criteri di valutazione prima dell'apertura dei plichi contenenti la giustificazione di prezzo, stabilendo di attenersi al *favor* istituzionale verso l'offerta più bassa – *favor*, connotato alla forma di gara prescelta, ovvero licitazione privata – e, conseguentemente, ha definito *a priori* il criterio di dichiarare incongrua un'offerta soltanto ove – alla luce del rapporto prezzo offerto/costi verificati – fosse emersa un'ampia certezza di un'oggettiva impossibilità della prestazione contrattualmente richiesta. La commissione ha altresì, tenuto conto del fatto che trattasi di un'obbligazione di risultato e, come tale, non ancorata all'impiego di quantità di risorse strumentali predeterminata dall'amministrazione.

Successivamente, la commissione ha preso in considerazione sotto il profilo qualitativo e quello quantitativo il contenuto dell'appalto, confrontando la prestazione richiesta, risultante dai documenti di gara, con le modalità di adempimento dimostrate dalle ditte. È stata verificata la rispondenza dei dati di costo della manodopera con quelli riportati nelle tabelle delle organizzazioni di categoria. Sono stati presi in esame e valutati i dati relativi ai materiali di consumo, alle attrezzature, alle spese generali ed all'utile aziendale forniti dalla ditta. Al termine delle valutazioni, la commissione ha espresso un giudizio positivo di congruità considerato che dall'esame condotto non sono emerse lampanti sottostime ovvero situazioni negative o comunque tali da precludere l'aggiudicazione. Anche l'ulteriore raccolta di informazioni ha fornito sostanziali positivi elementi circa le modalità di svolgimento delle prestazioni e circa le particolari soluzioni tecniche adottate. La Commissione ha fornito chiarimenti dettagliati sul metodo di prestazione del servizio, sulle soluzioni tecniche adottate, sugli aspetti particolari della prestazione, sui servizi aggiuntivi offerti, sugli strumenti di lavoro, sulla sicurezza, e quant'altro fosse necessario per assicurare l'adempimento contrattuale.

Per quanto concerne l'operato della commissione, con riferimento agli aspetti procedurali e formali, emerge che la stessa ha seguito le linee procedurali ed i criteri di valutazione indicati nella direttiva sulle of-

ferte anormalmente basse, di cui ho riferito all'inizio della esposizione. Riguardo agli aspetti sostanziali è doveroso porre in evidenza l'estrema difficoltà di tali valutazioni connesse con rilevanti interessi che, come l'esperienza insegna, in caso di lesione concreta o presunta, la controparte non esiterebbe a tutelare fortemente nelle competenti sedi della giustizia amministrativa ed ordinaria.

La commissione ha proceduto alle necessarie verifiche pervenendo a conclusioni coerenti con le risultanze dell'esame di tutti i parametri di giudizio, dalle quali non sono emersi né l'impossibilità ad eseguire la prestazione, né indizi convergenti che potessero far ragionevolmente supporre una tale impossibilità.

Va considerato che il comportamento dell'amministrazione risulta conforme ai consolidati indirizzi giurisprudenziali secondo i quali essa deve da un lato assicurare la *par condicio* tra le imprese accorrenti, dall'altro garantire imparzialità nella valutazione delle offerte dei concorrenti. Appare, al riguardo, evidente come la valutazione in questione vada effettuata tenendo esclusivamente conto dall'adeguatezza dell'offerta al soddisfacimento delle esigenze dell'amministrazione e non anche della prospettazione di qualsivogliano eventuali situazioni, le cui soluzioni non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione, anche se meritevoli d'apprezzamento e di elevata sensibilità sotto altri profili.

Le conclusioni cui è pervenuta la stazione appaltante, peraltro, si appalesano condivisibili anche alla luce di altri elementi che caratterizzano la gara d'appalto *de qua*, dove, a fronte dei prezzi base palesi stimati e fissati dall'amministrazione, le offerte più basse hanno fatto registrare sconti del 43% nel primo lotto, del 50% nel secondo lotto, del 42% nel terzo lotto e del 53% nel quarto lotto.

Ne consegue che lo sconto offerto dalla ditta nel quarto lotto non si discosta sostanzialmente dai migliori sconti degli altri lotti. Alla stessa conclusione si giunge, per altra via, esaminando la distribuzione degli sconti nel lotto n. 4 dove i due terzi delle 29 offerte recano uno sconto superiore al 30%, confermando così che la posizione della migliore offerente, con lo sconto del 53%, non si colloca in posizione eccezionale. Dall'andamento delle offerte si potrebbe supporre che si sia in presenza di un prezzo-base d'asta alto. Ciò non rappresenta necessariamente un elemento disfunzionale, allorquando, come nel caso in esame, i meccanismi di autoregolamentazione di un'effettiva concorrenza sono capaci di ricondurlo al prezzo di mercato.

In conclusione, la commissione non si è fatta guidare dal pregiudizio di uno sconto esagerato ed ha condotto, invece, la verifica sulla base di elementi oggettivi. Il suo operato si è rivelato formalmente corretto e sostanzialmente coerente con l'interesse dell'amministrazione in un contesto di corretta applicazione delle norme e procedure. Si soggiunge che tali risultati – favorevoli per l'amministrazione – sono la conseguenza del metodo seguito nel progettare le gare e che spinge l'accorrenza a migliorare la propria organizzazione imprenditoriale in un contesto di ampia concor-

renza. Tutto questo emerge dall'esame dei documenti forniti dal comando regione Centro che sono già in possesso della commissione.

I fatti diranno se la ditta aggiudicataria assicurerà il risultato nei termini contrattuali. È presto per dirlo nei primi 20 giorni di attività nei quali, fra l'altro, risulta che i comandi usufruttori del servizio hanno esercitato e stanno esercitando il dovuto controllo ed adottando i conseguenti atti propedeutici ad eventuali censure. In ogni caso sussistono i termini normativi e giuridici – risoluzione del contratto, incameramento della cauzione, esecuzione in danno, esclusione da future gare – per ottenere il rispetto delle clausole contrattuali, che gli enti preposti all'esecuzione stessa dovranno far valere nell'interesse dell'amministrazione.

Conclude richiamando gli indirizzi dati nel settore contrattuale dei beni e servizi della Difesa per la corretta gestione delle risorse, comprese quelle destinate per l'affidamento ad imprese del servizio pulizia delle caserme. Sono a) standardizzazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea e nazionale; b) controllo, economicità e razionalità della spesa; c) verifica costante della congruità dei prezzi; d) controllo ed efficacia dei risultati; e) trasparenza degli atti contrattuali compiuti, così come si può riscontrare dalla documentazione richiamata nel corso dell'intervento.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti in ordine all'entità del forte ribasso in occasione della gara da lui citata; del pari, desidera siano messi a disposizione della Commissione elementi ulteriori sulle modalità di espletamento del bando. In particolare, ricorda che era stato originariamente previsto, fra gli altri, il rifacimento dei letti, con eventuale cambio di lenzuola e federe: ebbene, manca l'indicazione del numero di letti da rifare, ma soprattutto segnala che dopo l'aggiudicazione della gara l'amministrazione della Difesa ha espunto il rifacimento dei letti, senza però che ciò avesse determinato una rimodulazione in basso delle cifre da erogare.

Nel bando di gara è previsto il servizio di rifacimento letti; nelle note giustificative ne è stato previsto il costo che, aggiunto al servizio di pulizia, dava il valore totale dell'offerta. Ebbene, il 10 ottobre 2000, con circolare 6/34918 veniva escluso il servizio di rifacimento letti. Ciò nonostante, nel contratto di appalto veniva mantenuto lo stesso prezzo di aggiudicazione, comprensivo di detto servizio. Ciò oltre ad esporre al sospetto di un indebito arricchimento della ditta appaltatrice, costituisce una grave violazione della correttezza dell'intero procedimento dell'appalto in quanto eventualmente la verifica delle offerte andava fatta sulla base dei soli costi della pulizia e con esclusione dei costi proposti per il servizio alberghiero.

Rileva altresì che nella verifica delle condizioni anomale andavano considerate le normative del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedono il mantenimento degli organici in forza alle ditte cessate e le condizioni di lavoro garantite, pertanto non potevano essere accettate pro-

poste che prevedessero la riduzione delle unità lavorative e delle ore di lavoro prestate.

Con riferimento all'aggiudicazione alla società «La Gaia» s.r.l. di un appalto considerevole, rileva che si tratta di un soggetto giuridico, il cui capitale sociale versato ammonta appena a 20 milioni di lire.

Il generale SENSI precisa che l'amministrazione centrale non effettua il controllo puntuale sull'attività amministrativa dell'ente appaltante ma indica il metodo ed i criteri generali per la redazione dei bandi, che poi vengono adattati ai singoli casi. Nel caso specifico non era previsto il servizio di rifacimento letti, perché non richiesto dalla Forza armata Esercito. La Camera di Commercio di Roma ha documentato una capacità economica della ditta pari a 8 miliardi, a fronte del valore del lotto pari a 6 miliardi.

Il PRESIDENTE rileva che s'insinua il sospetto di varianti ingiustificate fra bandi simili.

Il generale SENSI precisa che – trattandosi di un aspetto peculiare della documentazione relativa alla gara – chiederà sul punto chiarimenti all'ente appaltante di Firenze e fornirà riscontro mediante una integrazione di documentazione. Assicura comunque un intervento deciso.

Il senatore FORCIERI chiede chiarimenti sulle modalità di redazione nelle varie fasi del bando di gara.

Il generale SENSI risponde ricostruendo nel dettaglio le varie fasi del procedimento di gara, che si connotò inizialmente per un'impugnativa al Tar da parte di una ditta che era stata esclusa.

Il PRESIDENTE ravvisa elementi di incongruità all'interno delle modalità di aggiudicazione delle gare e osserva che la struttura centrale del ministero non può dichiararsi parte estranea rispetto ai conflitti di lavoro locali causati dal cambio di un appalto. Rende altresì noto che indagini effettuate dal Ministero del lavoro presso le due caserme aquilane da lui citate hanno evidenziato situazioni di forte anomalia.

Il generale SENSI sottolinea che non appena perverranno dal Ministero del lavoro i documenti probanti, saranno promossi a carico della ditta gli atti censori conseguenti. Ringrazia la Commissione Difesa per l'iniziativa assunta, perché rafforza l'attività di controllo che la direzione generale da lui guidata già sta svolgendo in modo stringente.

Dichiara infine di condividere pienamente la sensibilità mostrata verso ogni forma di illegittimità amministrativa e documenta interventi effettuati in altre circostanze a carico di ditte inadempienti, che sono state escluse dal partecipare ad ulteriori gare. Informa che nel 1999 e nel

2000 sono state escluse 23 ditte, fra cui alcune per omissioni contributive in materia di lavoro.

Il PRESIDENTE paventa il rischio di indegne forme di sfruttamento di operai.

Lamenta inoltre la violazione dell'articolo 13 del contratto d'appalto, in cui si afferma che il contratto si risolve nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato e in caso di interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo. Infatti il 1° febbraio 2001 la Gaia s.r.l. non si è presentata al IX reggimento alpini dell'Aquila e al Battaglione Logistico Granatieri di Sardegna; poi, una volta iniziato il servizio con personale ridotto ed in nero, esso è stato più volte interrotto.

Il generale SENSI ritiene che debbano essere perseguite severamente le ditte inadempienti a tutela dei lavoratori e che in tal senso l'amministrazione opera ogni qualvolta viene a conoscenza di fatti che configurano violazioni di leggi o inadempienze contrattuali.

Il senatore FORCIERI chiede chiarimenti in ordine al problema sul servizio sartoria della Marina, e precisamente se corrisponda a verità che la direzione generale avrebbe in animo di sopprimere l'attuale sistema di confezione delle divise.

Il generale SENSI precisa che le Forze armate si stanno orientando verso una nuova organizzazione, che prevede la vestizione personalizzata dei militari. Riconosce che il problema posto dal senatore Forcieri merita la massima attenzione, specie in considerazione della tutela dei posti di lavoro e proprio per questo l'amministrazione si muoverà con estrema cautela nel perseguire l'obiettivo di eliminare gli onerosi immagazzinamenti di materiali prima di dar vita a iniziative concrete finalizzate alla nuova organizzazione.

Il senatore FORCIERI condivide l'esigenza di ammodernamento segnalata dall'audit, ma teme i possibili effetti negativi che azioni non sufficientemente ponderate potrebbero avere sull'occupazione in un settore a forte presenza di manodopera femminile.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato ad una seduta della prossima settimana.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto di aver ricevuto un sollecito dal Ministro della difesa perché la Commissione esprima in settimana i prescritti pareri sugli schemi di decreti legislativi nn. 835 (recante disposizioni integrative

e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) e 836 (recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri).

In considerazione del fatto che la prossima settimana spira il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo invita i commissari a finalizzare i lavori in modo da venire incontro nella seduta di domani alle esigenze prospettate dal Ministro.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

276^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANCA lamenta la scarsa attenzione della Commissione verso la vicenda dell'uranio impoverito, con particolare riguardo ai suoi effetti nocivi: chiede di conoscere l'esito del provvedimento istitutivo di una Commissione d'inchiesta sul tema, varato di recente dalla Commissione. Rileva che l'omologa Commissione della Camera dei deputati è stata maggiormente sollecitata nell'attivarsi e chiede chiarimenti circa la già deliberata visita a Bruxelles ai vertici civili e militari della Nato.

Il senatore GUBERT domanda di sapere quando sarà effettuata la pur deliberata visita in Kosovo, alle truppe italiane colà stanziate.

Il PRESIDENTE ricorda che era stata preventivata due settimane fa una seduta per l'audizione del ministro della Difesa sul tema degli effetti dell'uranio, ma tale seduta fu rinviata per concomitanti impegni del Parlamento in seduta comune. In relazione poi alla prospettata inchiesta parlamentare, ricorda che ogni determinazione è rimessa alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari circa l'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Per quanto riguarda la visita in Kosovo, è disponibile a fissare una data, qualora da parte dei Gruppi dovesse convergere un consenso su una data certa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri (n. 836)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore NIEDDU ricordando che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 19 gennaio 2001, ha adottato in via preliminare lo schema di decreto legislativo in titolo, d'attuazione dell'articolo 9, comma 1 della legge n. 78/2000. Obiettivo del provvedimento è quello di introdurre dettagliate e specifiche disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 198/1995 che reca norme in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 32 articoli, che dispongono le citate modifiche attraverso il metodo della novellazione, ossia intervenendo direttamente sul testo del decreto legislativo n. 198, sia attraverso modifiche dell'articolato, sia attraverso l'introduzione di articoli aggiuntivi. Ricorda che il decreto legislativo ha definito un quadro normativo omogeneo in materia di inquadramento e di trattamento giuridico ed economico del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri, recando disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale appartenente ai diversi ruoli non direttivi dell'Arma dei Carabinieri.

Osserva che le disposizioni maggiormente innovative sotto il profilo sostanziale sono: *a*) introduzione di un numero chiuso (stabilito in 13.500 unità) di marescialli aiutanti, sostituti ufficiali di Pubblica sicurezza), ossia del personale con il grado apicale nell'ambito del ruolo ispettori; *b*) ulteriore innovazione, sempre riguardante il ruolo ispettori, attinente al sistema di avanzamento dei marescialli capi, ossia la promozione al capo di vertice di maresciallo aiutante: viene infatti preclusa la possibilità di ottenere tale promozione per anzianità, privilegiandosi il criterio meritocra-

tico, e i relativi posti sono distribuiti per il 70% attraverso il sistema «a scelta» e per la restante parte attraverso il sistema «a scelta per esami»; *c)* introduzione della qualifica di «luogotenente» conseguibile solo dal grado di maresciallo aiutante; *d)* attribuzione di scatti stipendiali aggiuntivi per diverse posizioni economico-funzionali (luogotenente; maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza; brigadiere Capo; appuntato scelto); *e)* attribuzione e determinazione dei requisiti e delle modalità di un emolumento pensionabile annuo lordo a diverse posizioni economico-funzionali (maresciallo aiutante sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza, vice brigadiere, maresciallo e maresciallo ordinario).

Ricorda ai colleghi che con sentenza 277/91 la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'articolo 43, comma 17 della legge n. 121/1981 e della allegata tabella C, nella parte in cui, non includendo le qualifiche degli ispettori di Polizia, omettevano l'individuazione della corrispondenza con i gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Tale sentenza comportava l'allineamento agli ispettori di Polizia delle funzioni svolte da circa 26.000 sottufficiali dei Carabinieri. La legge 6 marzo 1992, n. 216 è conseguente a tale sentenza, finalizzata come è allo scopo di attuare, attraverso delega al Governo, il riallineamento delle carriere fra personale non direttivo della Polizia e dell'Arma dei Carabinieri, sulla base del principio di equiordinazione dei compiti e dei trattamenti economici.

L'esigenza della nuova delega disposta dalla legge n. 78/2000 nasce dalla necessità di armonizzare e completare ulteriormente la revisione dei ruoli, ancora nell'ottica di rispettare l'originaria decisione della Corte Costituzionale, dunque dei criteri e dei principi di cui all'articolo 3 della legge 216/92.

Tutto ciò premesso, evidenzia che tra le finalità principali del provvedimento in esame vanno citate: *a)* «stabilizzare» i ruoli non direttivi, preservando comunque una giusta mobilità tra i medesimi; *b)* valorizzare la categoria degli ispettori; *c)* «chiudere» a 13.500 unità per il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza; *d)* valorizzare tutti i ruoli, anche attraverso nuove opportunità di progressione economica e funzionale.

Ricorda infine che nell'odierna mattinata, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata ascoltata, a loro richiesta, la rappresentanza del Cocer dei Carabinieri e che domani avrà luogo un incontro informale, parimenti in sede di Ufficio di Presidenza, con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Arpino.

Il senatore MANCA chiede di aprire la discussione generale dopo l'opportuno incontro di domani con il generale Arpino.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4980) *Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rende noto che entro il termine di oggi, alle ore 12, sono stati presentati cinque emendamenti a firma del senatore Gubert e che essi sono stati prontamente trasmessi alla Commissione Bilancio. Invita il senatore Gubert a prendere in considerazione l'ipotesi di ritirarli.

Il senatore FORCIERI invita il senatore Gubert a ritirarli temporaneamente, per ripresentarli in Aula la prossima settimana.

In senso adesivo si esprime il senatore PELLICINI.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 3.1; recependo l'invito dei colleghi, poi li ritira, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore NIEDDU, il quale preannuncia la presentazione in Aula di un ordine del giorno affinché il Governo eviti disallineamenti fra tutte le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. A tal fine dovrà tenere in debito conto le peculiarità ordinamentali e le diverse progressioni ai gradi o alle qualifiche dirigenziali.

Lo argomenta in ragione del fatto che il provvedimento in titolo, all'articolo 5, comma 3 dispone un anticipo di due anni, quanto all'accesso alla «dirigenza economica», per i soli tenenti a nomina diretta dell'Esercito, Marina ed Aeronautica, consentendo in sostanza l'acquisizione del beneficio al raggiungimento di 13 e 23 anni invece dei sin qui previsti 15 e 25. Per tutte le forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi dell'articolo 43 della legge 121/1981, gli ufficiali ed i funzionari conseguono invece l'accesso alla «dirigenza economica» al compimento di 15 e 25 anni di servizio nei rispettivi ruoli in modo uniforme. L'indicata modifica rende necessario un riallineamento della disciplina della materia per tutto il personale direttivo della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

Poiché non sono stati presentati altri emendamenti, il PRESIDENTE propone di conferire mandato al relatore a riferire oralmente in Aula in senso favorevole al disegno di legge.

Posta ai voti, dopo accertamento della presenza del prescritto numero legale, la proposta è approvata.

(4779) *Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – Istituzione dell’Ordine del Tricolore*, approvato dalla Camera dei deputati

(1492) *MANFREDI. – Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale*

e della petizione n. 823 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Si passa all’esame degli emendamenti al disegno di legge n. 4779, assunto come testo base.

Il senatore PELLICINI ritira l’emendamento 2.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il relatore FORCIERI, preso atto del parere della Commissione Bilancio, che invita ad una riscrittura della clausola di copertura finanziaria, presenta l’emendamento 7.1 e soggiunge – in relazione alla critica sollevata circa la sua assenza alla seduta di ieri della Commissione – che era in missione per incarico del Senato; pertanto era oggettivamente e legittimamente impossibilitato a presenziare ai lavori di ieri.

Si pone in votazione l’emendamento 7.1, che è approvato, come pure l’articolo 7 così modificato.

Per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso interviene il senatore PELLICINI, annunciando il voto contrario della sua parte politica, in ragione della intenzione di non recepire l’estensione da lui prospettata.

Si conferisce quindi mandato al relatore a riferire oralmente in Aula in senso favorevole al disegno di legge n. 4779 come risultante dall’emendamento approvato, proponendo altresì l’assorbimento del disegno di legge n. 1492 e della petizione n. 823

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4980**Art. 1.****1.1**

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «di provenienza» inserire le seguenti: «distante da esso per la via più breve almeno 30 chilometri».

1.2

GUBERT

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta al 30 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizi».

Conseguentemente, al comma 3 aumentare la cifra di 1.000.000 ivi prevista fino ad assorbimento della minore spesa.

1.3

GUBERT

Al comma 3, sostituire le parole: «fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili» con le seguenti: «fino ad importi massimi mensili stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, sentito il Ministro del Tesoro, distintamente per fasce di comuni a diverso costo medio delle locazioni abitative».

1.4

GUBERT

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «sempre che sia destinato in sede diversa da quella di precedente servizio in Italia e di precedente residenza e che il servizio all'estero abbia avuto durata superiore a giorni 120».

Art. 3.**3.1**

GUBERT

Al comma 2, sostituire le parole: «di carattere militare, è impiegato nelle attività di cui al medesimo comma 1» con le seguenti: «necessarie per dare continuità all'attività di controllo della criminalità».

Conseguentemente aumentare fino a concorrenza della maggiore spesa gli importi stanziati a valere sul Fondo Speciale di cui all'art. 11.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4779**Art. 2.****2.1**

PELLICINI, PALOMBO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'onorificenza è altresì conferita ai militari che nel periodo 1943-1945 combatterono nelle formazioni armate regolari della RSI, quali delineate dalla sentenza del Tribunale Supremo Militare del 1954, ai militari della RSI internati nei campi di concentramento anglo-americani e comunque alleati, prima e dopo la fine della guerra, e ai profughi istriani e dalmati che dovettero abbandonare la loro terra a seguito della occupazione slava».

Art. 7.**7.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante all'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

435^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza (n. 838)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il Presidente GUERZONI prende atto che non ci sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale.

Il relatore BONAVITA fa presente che le Commissioni consultate hanno espresso osservazioni favorevoli al provvedimento. Propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Dopo la dichiarazione di voto contraria del senatore VEGAS, verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, viene quindi approvata la proposta di esprimere parere favorevole.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze (n. 863)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore VIGEVANI, il quale ricorda preliminarmente che lo schema di regolamento in esame detta una serie

di disposizioni relative alla riorganizzazione del Ministero delle finanze e, specificamente, dell'unico dipartimento per le politiche fiscali di cui esso si compone.

Tali disposizioni si collocano nel quadro della riforma dell'amministrazione fiscale, prevista dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (articoli 23-26) in vista della confluenza, ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo, del Ministero delle finanze nel nuovo Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, l'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che, in attesa della costituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, si debba provvedere, anche in fasi successive, alla trasformazione del Ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e al trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dagli articoli da 56 a 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Più specificatamente, con l'articolo 57 del citato decreto legislativo si prevede l'istituzione di quattro distinte agenzie - l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio - alle quali viene demandata la gestione delle funzioni precedentemente esercitate dai tre dipartimenti in cui era organizzato il Ministero delle finanze, e «di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero».

Il successivo articolo 58 del decreto legislativo n. 300 del 1999, oltre a disporre che il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa, stabilisce, al comma 3, che l'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero delle finanze debbano essere disciplinate con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Venendo al merito dello schema in esame, il relatore rileva che nell'articolo 1 viene precisato il significato di alcune definizioni ricorrenti nel testo del provvedimento.

L'articolo 2 stabilisce che i centri di responsabilità nei quali si articola il Ministero fanno capo alla struttura unitaria costituita dal dipartimento per le politiche fiscali. Di particolare rilievo è la precisazione, contenuta nel testo, che il dipartimento, nell'esercizio della propria attività, debba favorire lo sviluppo del federalismo fiscale e dell'integrazione comunitaria. Tra le funzioni «statali» che il dipartimento è chiamato a svolgere, si segnalano quelle relative all'analisi, l'elaborazione e la valutazione delle politiche tributarie, al controllo e al monitoraggio, nonché alla vigilanza delle agenzie fiscali, alla comunicazione istituzionale e al coordinamento del sistema informativo della fiscalità.

L'articolo 3 definisce i compiti del capo del dipartimento, che sono prevalentemente di coordinamento, direzione e controllo.

Gli articoli da 4 a 12 individuano gli otto uffici di livello dirigenziale generale nei quali si articola il dipartimento e ne stabiliscono le funzioni.

Si prevede, in particolare, l'istituzione di un ufficio studi e politiche economico-fiscali, al quale viene affidata la gestione dei flussi informativi

necessari alle valutazioni delle politiche economico-fiscali, con il monitoraggio dell'andamento del gettito fiscale e la predisposizione di indagini e di studi economici e di analisi fiscale, finalizzati all'elaborazione delle proposte di politica fiscale.

Altra articolazione è rappresentata dall'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie, al quale sono affidati compiti di analisi, studio ed effettuazione di simulazioni per l'elaborazione della normativa in materia tributaria, nonché di monitoraggio della legislazione fiscale e di consulenza tecnico-giuridica a tutte le strutture del dipartimento. Per tale ufficio il relatore rileva l'opportunità di definire con maggiore precisione i compiti, al fine di evitare possibili sovrapposizioni con quelli affidati all'ufficio del coordinamento legislativo, ricompreso tra le strutture di diretta collaborazione del Ministro delle finanze.

Viene poi prevista l'istituzione dell'ufficio agenzie ed enti della fiscalità, al quale è affidata, innanzitutto, l'attività di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie fiscali. L'ufficio avrà, altresì, compiti di verifica dei risultati di gestione delle agenzie e di monitoraggio degli assetti organizzativi nonché di coordinamento e controllo degli altri enti operanti nel campo della fiscalità statale.

Segue l'ufficio amministrazione delle risorse, al quale è affidata, tra l'altro, la gestione del personale e delle politiche di sviluppo professionale, di formazione e di reclutamento, nonché la cura delle relazioni sindacali e dei sistemi di valutazione del personale stesso.

Si prevede, inoltre, l'istituzione dell'ufficio relazioni internazionali, che opererà nel delicato settore dei rapporti e dello scambio di informazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali. All'ufficio sono affidati, inoltre, compiti di studio dei sistemi tributari degli altri Stati e di monitoraggio della normativa comunitaria, dei trattati e delle convenzioni. Anche per tale ufficio, il relatore segnala l'importanza di evitare possibili sovrapposizioni con le competenze dell'Ufficio del coordinamento legislativo.

Particolarmente significativa è la previsione di un ufficio del federalismo fiscale, che rivestirà un ruolo essenziale nei rapporti con le autonomie locali e regionali. A tal fine, vengono affidate all'ufficio in esame anche attività di valutazione e raccolta degli atti normativi regionali e locali in materia tributaria nonché di coordinamento e cooperazione tra gli enti della fiscalità statale e quelli della fiscalità locale.

Altro ufficio è quello dedicato alla comunicazione istituzionale, che dovrà, in particolare, elaborare le strategie operative della comunicazione istituzionale. All'ufficio spettano anche compiti di vigilanza sugli uffici per le relazioni con il pubblico delle agenzie nonché di predisposizione di campagne informative e di promozione della conoscenza del sistema tributario italiano all'estero. Per tale ufficio, il relatore ricorda che nel parere reso dal Consiglio di Stato si segnala una possibile sovrapposizione di competenze con l'Ufficio stampa, quale struttura di diretta collaborazione del Ministro.

Infine, si prevede l'istituzione dell'ufficio di coordinamento delle tecnologie informatiche, con compiti di monitoraggio dell'evoluzione tecnologica e della conoscenza dei sistemi informatici di coordinamento della compatibilità delle scelte in materia compiute dal dipartimento e dalle agenzie.

Il relatore illustra poi brevemente il contenuto degli articoli 13, 14 e 15, riguardanti gli organi collegiali che operano presso il Ministero delle finanze. Tali organi vengono individuati nel Consiglio superiore delle finanze, quale organo tecnico consultivo di carattere generale del Ministro, e nella Consulta nazionale e nei comitati tributari, con funzioni consultive e propositive, soprattutto da parte dei rappresentanti delle categorie produttive, professionali e sociali.

Con i successivi articoli da 17 a 19 si stabilisce l'entità della dotazione organica del Ministero, secondo la tabella A allegata, e si dispone in ordine all'inquadramento definitivo del personale, compreso quello del ruolo speciale distaccato presso il Ministero, e di assegnazione definitiva dei dirigenti.

L'articolo 20 detta altresì disposizioni transitorie relative al personale, relativamente all'utilizzo del personale distaccato e all'applicazione della disciplina del Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 21 detta disposizioni di coordinamento legislativo, precisando che le agenzie subentrano al Ministero nei rapporti giuridici, poteri, competenze e controversie relative alle funzioni ad esse trasferite e al proprio personale.

Di particolare interesse le norme recate dagli articoli 22 e 23, che contengono specifiche disposizioni riguardanti, rispettivamente, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e il SECIT, prevedendo l'abrogazione di quelle norme ritenute incompatibili con quelle di cui allo schema di regolamento in esame. In particolare, per quanto riguarda l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, vengono espunte le disposizioni in materia di consiglio di amministrazione; per quanto riguarda il SECIT vengono, invece, modificate le norme riguardanti i compiti e le funzioni del Servizio, nonché la sua composizione, e sono abrogate alcune disposizioni della legge n. 146 del 1980.

Il relatore sottolinea come la sopravvivenza o meno di tali strutture abbia formato oggetto di dibattito, anche in sede di Governo, come testimoniato dallo stesso parere del Consiglio di Stato.

In merito a tale problematica, l'oratore rileva, innanzitutto, l'opportunità di conservare un'autonoma rilevanza alle attività esercitate dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato, contraddistinte da elementi di gestione a carattere imprenditoriale e che, in virtù di tali caratteristiche, difficilmente potrebbero essere ricomprese nelle funzioni delle Agenzie.

Per quanto concerne il SECIT, il relatore osserva che l'assetto organizzativo che si va a realizzare con le nuove agenzie fiscali, caratterizzate da autonomia gestionale in ordine a compiti fondamentali e allo stesso tempo delicati di gestione del rapporto fisco-contribuente, giustifica la

presenza, al di là degli opportuni controlli interni alle stesse agenzie, di un qualificato controllo esterno finalizzato, in ultimo, al controllo di natura politica del Ministro e del Parlamento. In tal senso andrebbe appunto qualificata l'attività del SECIT, che dovrebbe conservare funzioni di vigilanza sulle strutture delle agenzie fiscali oltre che sulla Guardia di finanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4677) AGOSTINI ed altri: Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 febbraio scorso.

Il Presidente GUERZONI fa presente che si passerà all'esame dell'emendamento presentato al testo predisposto dal Comitato ristretto e assunto come testo base nella seduta precedente, costituito da un unico articolo. Egli informa altresì che sul testo e sull'emendamento hanno espresso parere favorevole le Commissioni consultate.

Il senatore AGOSTINI illustra l'emendamento 1.1, finalizzato a sopprimere il comma 5, recante una disposizione relativa alla valutazione delle infermità che si instaurano a carico di organi o apparati già colpiti da invalidità. Si tratta di una questione particolarmente complessa che ha dato origine ad interpretazioni non univoche e che necessita di ulteriori approfondimenti. In ragione della esigenza di approvare in tempi rapidi il disegno di legge, egli propone quindi di sopprimere il comma 5.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole il RELATORE ed il sottosegretario GRANDI.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, l'emendamento 1.1 viene approvato.

Il Presidente GUERZONI avverte che si passerà al conferimento del mandato al relatore a riferire sul disegno di legge, costituito da un unico articolo, nel testo modificato in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore VEGAS preannuncia il voto favorevole, pur nella consapevolezza che il disegno di legge interessa solo parzialmente la platea dei pensionati di guerra, restando invece esclusa la categoria di grandi invalidi, meritevoli di attenzione da parte del legislatore.

La logica di un intervento parziale non può essere quindi soddisfacente, anche in considerazione del fatto che, nella prospettiva della ri-

forma del servizio di leva, occorrerà quanto prima affrontare la questione dell'accompagnatore militare per i grandi invalidi.

Il senatore AGOSTINI nel preannunciare il proprio voto favorevole, fa presente che il disegno di legge risponde alle aspettative delle vedove di guerra e dei congiunti dei caduti di guerra, mentre rimane ancora aperta la questione di integrare i trattamenti dei grandi invalidi, anche nella prospettiva di affrontare il punto dell'accompagnatore militare.

Il senatore ALBERTINI, dopo aver preannunciato il voto favorevole sul disegno di legge, sottolinea l'esigenza di reperire ulteriori risorse per integrare i trattamenti di alcune categorie di pensionati di guerra.

Il senatore TAROLLI preannuncia il voto favorevole sul disegno di legge.

Anche il senatore ROSSI preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge.

Il Presidente GUERZONI, pur nella consapevolezza della insufficienza delle risorse a disposizione, sottolinea la circostanza che, dopo il risanamento finanziario, è stato possibile integrare in parte il trattamento economico dei pensionati di guerra.

All'unanimità la Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge nel testo assunto come testo base, come modificato, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GUERZONI comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame della proposta di passaggio alla sede deliberante per il disegno di legge n. 4677, approvato in sede referente, anche in considerazione del fatto che il testo accolto dalla Commissione non reca più alcuna disposizione di delega legislativa.

La seduta termina alle ore 16,10.

**TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 4677**

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, è aumentata rispettivamente di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati come segue:

TABELLA N

	dal 1° gennaio 2002	dal 1° gennaio 2003
2 ^a categoria	L. 3.149.364	L. 3.560.150
3 ^a categoria	L. 2.792.235	L. 3.145.837
4 ^a categoria	L. 2.476.337	L. 2.761.225
5 ^a categoria	L. 2.179.180	L. 2.368.241
6 ^a categoria	L. 1.906.394	L. 1.972.639
7 ^a categoria	L. 1.741.509	L. 1.741.509
8 ^a categoria	L. 1.694.205	L. 1.694.205

3. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 in favore dei titolari di tabella G e N non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 48.000 milioni a decorrere dall'anno 2003 si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 16.360 milioni per il 2002 e lire 40.000 milioni per il 2003 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a lire 8.640 milioni per il 2002 e lire 8.000 milioni per il 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La lettera *m)* dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 261, è sostituita dalla seguente:

«*m)* Le infermità che si instaurano a carico di organi o apparati già colpiti da invalidità che abbiano dato diritto a trattamento pensionistico di guerra sono valutate ai fini del riconoscimento dello stato invalidante complessivo qualora giudicate interdipendenti dalle infermità già pensionate».

**EMENDAMENTO
AL TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 4677**

Art. 1.

1.1

AGOSTINI

Sopprimere il comma 5.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

520^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Carli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(4987) Deputati GIOVANARDI ed altri. – Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il relatore TONIOLLI, il quale sottolinea anzitutto come il disegno di legge in esame si colleghi al provvedimento recentemente varato in via definitiva dal Senato per la tutela della minoranza linguistica slovena. Nel corso dell'esame di tale provvedimento presso la Camera dei deputati, fu infatti approvato a larghissima maggioranza un ordine del giorno che impegnava il Governo a stanziare adeguati finanziamenti a favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati che svolgono ricerca scientifica e storica sulle radici culturali delle regioni di provenienza, cui il disegno di legge n. 4987 dà appunto seguito. Appare infatti senz'altro doveroso, prosegue il relatore, assistere finanziariamente quegli esuli italiani che intendono salvare e tramandare la memoria della nostra cultura e civiltà in regioni che oggi appartengono alle repubbliche di Slovenia e di Croazia. Del resto, il provvedimento è perfettamente in linea con quanto disposto dall'articolo 9 della Costituzione per la promozione della cultura e per la tutela del patrimonio storico artistico nazionale. In una prospettiva europea, è altresì fortemente auspicabile una collaborazione fra gli esuli in Italia e gli italiani rimasti nelle regioni di origine, nonché con gli sloveni e i croati che dimostrano di saper superare le tensioni e i contrasti del passato.

Il relatore passa poi ad illustrare analiticamente il testo del disegno di legge, come approvato dalla Camera dei deputati, e ne sollecita una rapida approvazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore CAMERINI esprime sincero apprezzamento per il provvedimento in esame, che valorizza quelle associazioni di esuli, molto radicate nel territorio, che in tutti questi anni hanno tenuto viva la memoria della tradizione italiana. Nel sottolineare l'importanza storica, culturale e sociale del provvedimento, illustra altresì il seguente ordine del giorno:

0/4987/1/7

CAMERINI

«La 7^a Commissione permanente,

premesso che, per quanto riguarda la conservazione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio di storia, cultura e tradizioni dell'Istria, Fiume e Dalmazia, sono da anni proficuamente operativi enti e centri culturali (come ad esempio l'Istituto regionale per la cultura istriana e la Società istriana di archeologia storia patria) promossi dagli esuli che hanno come fine statutario il raggiungimento di tali obiettivi,

impegna il Governo a considerare tali enti in via primaria nella stipula di eventuali convenzioni fra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle Associazioni degli esuli».

Il senatore MONTICONE conviene con la valutazione positiva del relatore sul provvedimento, di cui sottolinea il lodevole intento di ricostruire e mantenere le tradizioni italiane nei territori ormai soggetti alla sovranità delle repubbliche di Slovenia e Croazia attraverso la raccolta di documentazioni e testimonianze.

Si associa il senatore BEVILACQUA, il quale concorda con l'obiettivo di tutelare il patrimonio delle comunità degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno illustrato dal senatore Camerini, osserva che appare inopportuna l'indicazione puntuale di enti ed associazioni culturali da considerare con priorità nella stipula di convenzioni, atteso che il comma 4 dell'articolo unico di cui consta il provvedimento già ne prevede il coinvolgimento a determinate condizioni.

Concluso il dibattito, in sede di replica il sottosegretario CARLI manifesta un orientamento favorevole sull'ordine del giorno n. 1, che invita tuttavia il presentatore a riformulare in senso meno impegnativo per il Governo.

Conviene il relatore TONIOLLI.

Il senatore CAMERINI dichiara di accogliere le sollecitazioni del senatore Bevilacqua e del sottosegretario Carli e riformula il proprio ordine del giorno nel seguente nuovo testo:

0/4987/1 (nuovo testo)/7

CAMERINI

«La 7^a Commissione permanente,

premesso che, per quanto riguarda la conservazione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio di storia, cultura e tradizioni dell'Istria, Fiume e Dalmazia, sono da anni proficuamente operativi enti e centri culturali promossi dagli esuli che hanno come fine statutario il raggiungimento di tali obiettivi,

raccomanda al Governo di considerare tali enti in via primaria nella stipula di eventuali convenzioni fra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle Associazioni degli esuli».

Il sottosegretario CARLI lo accoglie come raccomandazione.

Il senatore CAMERINI non insiste per la sua votazione.

Indi, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva l'articolo unico di cui consta il disegno di legge.

(4447-4813-4832-B) Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino. Modificato dal Senato con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Monticone ed altri; Palombo ed altri. Nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore ASCIUTTI illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, sottolineando che esse vanno prevalentemente nella direzione di agevolare il collezionismo privato. Peraltro, al fine di fugare alcuni timori insorti proprio nell'ambito di tale ambiente, presenta il seguente ordine del giorno:

0/4447-4813-4832-B/1/7

ASCIUTTI, *relatore*

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n. 4447-4813-4832-B, recante "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale",

considerato che:

tale disegno di legge introduce una disciplina innovativa volta alla tutela e alla valorizzazione delle vestigia della Prima guerra mondiale, per la prima volta qualificate beni di valore storico e culturale;

la nuova disciplina introduce forme di tutela «leggera» rispetto a quella vigente per i beni culturali *pleno iure*;

la suddetta disciplina è ispirata al principio di sussidiarietà, affidando in primo luogo ai privati – singoli e associati – quindi agli enti pubblici e solo in via sussidiaria allo Stato gli interventi di tutela e valorizzazione;

il collezionismo privato ha adempiuto fino ad oggi e adempie tuttora un ruolo essenziale nella conservazione dei "reperti mobili e cimeli" di cui all'articolo 1, avendone evitato in molti casi la distruzione o la dispersione;

l'introduzione della nuova disciplina non deve addossare ai collezionisti privati oneri e incombenze eccessivamente gravosi, tali da scoraggiarne l'attività e, in ultima analisi, produrre effetti contrari all'obiettivo perseguito di una maggiore tutela;

impegna il Governo, nel definire le modalità applicative della legge, a:

1. dettare regole chiare e di facile applicazione per il collezionismo e la compravendita di cimeli, in particolare definendo in termini quanto più possibile inequivoci i criteri di individuazione dei cimeli e reperti "di notevole valore storico o documentario";

2. in particolare, prevedere forme semplificate di attuazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 2, comma 3 (preventiva comunicazione degli interventi sui beni), eventualmente nella forma di una dichiarazione unica, per tutti i futuri interventi di manutenzione sull'intera collezione, di conformità ai criteri tecnico-scientifici dettati dal Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);

3. per l'attuazione dell'articolo 9, comma 1, escludere l'obbligo di una puntuale inventariazione delle collezioni o di comunicazione dei singoli atti di compravendita, consentendo la presentazione di dichiarazioni riassuntive, tranne che per i beni aventi notevole valore storico o documentario.

La Commissione impegna inoltre il Governo:

1. a valorizzare il ruolo del collezionismo privato nell'opera di ricognizione, studio e tutela delle vestigia della Prima guerra mondiale;

2. a promuovere le opportune intese fra le amministrazioni dello Stato interessate e segnatamente fra il Ministero per i beni e le attività culturali e quello della Difesa per evitare la distruzione o comunque la perdita di beni che vengono dismessi dall'amministrazione titolare ma hanno rilevanza per la storia militare o la storia della tecnica».

Il relatore invita infine tutti i Gruppi a concordare di non presentare emendamenti al testo, onde non rallentare l'approvazione definitiva.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti i pareri, tutti favorevoli, delle Commissioni consultate. Qualora i Gruppi convenissero di non presentare emendamenti, sarebbe pertanto possibile procedere alle votazioni già nella seduta odierna.

Il senatore BEVILACQUA dichiara che, per quanto riguarda il Gruppo Alleanza Nazionale, la decisione se presentare o meno emendamenti dipende dall'atteggiamento del Governo sull'ordine del giorno del relatore: qualora esso non fosse accolto, il suo Gruppo procederebbe infatti alla presentazione di puntuali proposte emendative.

Il sottosegretario CARLI dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 1.

Il senatore BEVILACQUA chiede che esso venga posto in votazione, affinché su di esso si registri il più ampio consenso.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'ordine del giorno n. 1 è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

Indi, con separate votazioni, la Commissione accoglie gli articoli 1, 9, 10 e 12 come modificati dalla Camera dei deputati, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Tabella relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 834)

(Parere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 gennaio 2000, n. 6. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 febbraio scorso, nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, aveva avuto luogo la relazione introduttiva del senatore Monticone ed era iniziata la discussione generale. Preso atto che nessun altro chiede di intervenire, dichiara quindi chiuso il dibattito.

Agli intervenuti replica il relatore MONTICONE, il quale prende atto con soddisfazione del generale consenso manifestato sull'atto in titolo e sull'intento di dedicare maggiori risorse alla diffusione della cultura scientifica. Propone pertanto che la Commissione gli conferisca il mandato di redigere un parere favorevole sulla Tabella oggetto di esame, nei termini

da lui indicati nella relazione introduttiva con particolare riferimento ai rilievi relativi alla composizione del comitato tecnico-scientifico preposto all'assegnazione dei fondi.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario CUFFARO, il quale tiene preliminarmente a precisare che, nella predisposizione della Tabella sottoposta all'esame parlamentare, il Ministero ha rispettato le valutazioni del comitato tecnico-scientifico, sul cui operato esprime peraltro un giudizio sostanzialmente favorevole.

Quanto ai rilievi mossi dal relatore relativamente alla composizione del comitato stesso, egli conferma quanto già ricordato dal senatore Masullo e cioè che il disegno di legge originariamente esaminato dalla Camera dei deputati (indi divenuto la legge n. 6 del 2000) conteneva la puntuale indicazione dei membri del comitato (fra cui includeva i rappresentanti dei cinque istituti nazionali maggiormente impegnati nella diffusione della cultura scientifica), ma che nel corso dell'esame parlamentare tale puntuale indicazione fu soppressa. Non deve peraltro destare meraviglia il fatto che i rappresentanti di tali istituti siano stati comunque chiamati a far parte del comitato, atteso che essi rappresentano indubbiamente i maggiori esperti nazionali della materia. Nella consapevolezza della delicatezza della questione, egli assicura comunque che il Governo terrà conto di tali osservazioni con riferimento alle future nomine.

Il Sottosegretario conferma poi l'impegno del Governo in favore della cultura umanistica ed assicura il proprio sostegno a qualunque iniziativa in tale direzione. Ricorda peraltro che, nell'ambito del Piano nazionale della ricerca, una quota significativa è assegnata alla ricerca di base, che include anche la ricerca umanistica, con evidenti benefici in favore delle università e dei ricercatori impegnati in tale settore.

Conviene infine con il senatore Masullo sull'opportunità di mantenere maggiormente distinte le responsabilità del Parlamento e del Governo nella predisposizione degli atti di normazione secondaria.

Il senatore ASCIUTTI dichiara che il Gruppo Forza Italia si asterrà sul provvedimento in titolo, in considerazione dell'anomala circostanza per cui, sui 20 miliardi complessivamente disponibili, oltre 16 sono stati attribuiti ad enti la cui domanda di contributo è stata esaminata in istruttoria dalla medesima coppia di componenti del comitato tecnico-scientifico.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Monticone di redigere un parere favorevole con le osservazioni indicate.

AFFARE ASSEGNATO

Mancato rinnovo delle sezioni delle Commissioni per la revisione cinematografica, ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato il seguente schema di risoluzione:

«La 7^a Commissione del Senato,

premessi che:

lo scorso 2 novembre 2000 veniva rappresentata alla Presidenza della 7^a Commissione l'opportunità che la Commissione stessa approvasse una risoluzione avente ad oggetto il mancato rinnovo delle sezioni delle commissioni per la revisione cinematografica e mirante, in particolare, ad impegnare il Governo a procedere all'immediato rinnovo delle commissioni stesse e delle relative sezioni, in base alla legge 30 maggio 1995, n. 203, alla legge 21 aprile 1996, n. 161 e al decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

il successivo 7 novembre la Presidenza del Senato, cui la Presidenza della 7^a Commissione aveva indirizzato la relativa richiesta, deferiva alla Commissione l'affare in questione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento;

le commissioni di revisione cinematografica erano scadute da lunghissimo tempo e si trovavano in stato di *prorogatio*;

in risposta a una interrogazione, il rappresentante del Governo, nel febbraio dello scorso anno, aveva dato formali assicurazioni di pronto rinnovo delle suddette commissioni;

il Ministro ha effettuato la nomina delle commissioni di revisione pochi giorni fa;

stanti alcune obiezioni emerse in sede parlamentare, lo stesso Ministro non ha potuto procedere alla emanazione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 3 della legge 30 maggio 1995, n. 203, e non è pertanto in condizione di costituire le commissioni di revisione per i film in ambito televisivo;

impegna il Governo a predisporre una nuova stesura del predetto regolamento di attuazione, riguardante l'ambito televisivo, attenendosi ai seguenti criteri generali:

a) riprendere il testo a suo tempo sottoposto al parere del Consiglio di Stato e modificarlo, tenendo conto delle osservazioni colà formulate, in modo particolare chiarendo quali disposizioni della legge n. 161 del 1962

debbano eventualmente ritenersi incompatibili con le fonti del nuovo regolamento;

b) apportare al testo originario del regolamento le correzioni suggerite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel parere del 15 giugno 1998, soprattutto per quanto attiene ai diversi termini procedurali nella revisione relativi, rispettivamente, alle opere cinematografiche e a quelle a soggetto e dei film prodotti per la televisione. Va inoltre riconosciuta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la legittimazione ad agire per il riesame del parere reso dalle Commissioni di primo grado, seguendo le indicazioni dell'Autorità nel parere da essa espresso il 14 gennaio 1999;

c) tenere conto delle diversità di circolazione delle opere a soggetto e dei film prodotti per la televisione in Italia e all'estero, in modo che questi ultimi siano sottoposti al medesimo *iter* procedimentale dei primi».

Il relatore MONTICONE ricorda che già dallo scorso novembre aveva sollecitato la Commissione ad adottare un atto di indirizzo che impegnasse il Governo all'immediato rinnovo delle commissioni e sezioni di revisione cinematografica, da lunghissimo tempo scadute e quindi in regime di *prorogatio* senza un preciso termine, nonché alla nomina di quelle relative alla produzione televisiva. Al riguardo, ricorda che le suddette commissioni e sezioni non erano state rinnovate atteso che il regolamento applicativo del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, aveva subito una battuta d'arresto nel corso dell'esame parlamentare e non era stato conseguentemente emanato: il Senato non si era infatti espresso nei termini previsti dal Regolamento, mentre la Camera dei deputati non ne aveva concluso l'esame per contrasti sorti nel corso del dibattito.

Allo stato attuale, egli prende peraltro atto con soddisfazione che il Governo ha proceduto, negli ultimi giorni, al rinnovo delle commissioni cinematografiche, che rappresenta un atto di indubbia importanza anche in considerazione del clamore suscitato da recenti vicende relative a film di particolare impatto non sottoposti a divieto. Il rinnovo compiuto impedirà per il futuro, si augura, il ripetersi di situazioni così incresciose e consentirà alle commissioni di operare a ranghi completi.

Resta tuttavia aperto, prosegue il relatore, il problema relativo alle commissioni per le produzioni televisive, che non possono essere istituite in assenza del predetto regolamento. In considerazione della vastissima diffusione della *fiction* televisiva, egli sollecita pertanto il Governo a porre nuovamente mano allo schema di regolamento applicativo del decreto legislativo n. 3, sottoponendo alle Camere un nuovo testo che tenga conto del dibattito nel frattempo maturato. A tal fine, egli ha predisposto lo schema di risoluzione richiamato dalla Presidenza, che indica al Governo alcuni criteri cui attenersi al fine di superare le obiezioni mosse dalla Camera dei deputati: rispetto del parere del Consiglio di Stato, accoglimento delle modifiche suggerite dall'Autorità garante per le comunicazioni e sot-

toposizione al medesimo *iter* procedimentale per le opere televisive prodotte in Italia e all'estero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 22 febbraio, alle ore 15, è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 5005, di conversione del decreto-legge sul personale docente della scuola.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

438^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione.**

Il sottosegretario LAURIA, rispondendo all'interrogazione n. 3-03660, precisa che la vigente convenzione stabilisce che la società concessionaria, al fine della riscossione dei corrispettivi per i servizi offerti agli abbonati, emetta bollette periodiche da spedire al domicilio degli abbonati stessi, addebitando le relative spese postali nella misura prevista per le fatture commerciali aperte ferma restando, per gli utenti, la possibilità di provvedere (senza addebito delle predette spese postali) al ritiro delle bollette presso gli uffici della società.

La società Poste Italiane effettua il recapito delle bollette ai destinatari a fronte del pagamento, da parte delle società che gestiscono il servizio telefonico, delle tariffe previste per tali tipi di invii.

Le spese postali richieste dalle due citate società – Telecom Italia e TIM – pertanto, non rientrano nei costi industriali, da tenere in considerazione ai fini della determinazione delle tariffe telefoniche, ma costituiscono parte delle spese generali e, come tali, non influiscono sulla manovra tariffaria.

Tuttavia la competenza a determinare i tetti dei prezzi in materia di telecomunicazioni spetta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la quale ha ritenuto l'operato delle concessionarie in parola pienamente conforme alla disciplina vigente.

Su tale interpretazione, peraltro, ha convenuto più volte anche il Ministero delle finanze in quanto tali spese vengono anticipate dalle società concessionarie dei servizi di telefonia fissa e mobile, come corrispettivo del servizio postale utilizzato e successivamente addebitate al cliente per il servizio resogli.

Pertanto, quanto richiesto dalle medesime società a titolo di «spese di spedizione fattura» non può essere considerato come un incremento tariffario non autorizzato e, pertanto, conforme alla disciplina vigente in materia.

Il senatore VEDOVATO, in sede di replica, si dichiara soddisfatto in quanto la risposta del Governo fa chiarezza finalmente su una questione rimasta sinora di scarsa decifrabilità. Rileva comunque che la società interessata dovrebbe modificare il proprio comportamento nei confronti dei clienti.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(5000) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, concernente disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del Presidente PETRUCCIOLI, si conviene di considerare chiusa la discussione generale e di fissare per le ore 14 di martedì 27 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti, in sede di esame dei quali potrà svolgersi un ampio dibattito anche nel merito del provvedimento stesso.

Il sottosegretario LAURIA, ricordato che il testo è frutto di una larga intesa raggiunta presso la Camera dei deputati, auspica che non siano introdotte ulteriori modifiche, dato che ciò comporterebbe – vista l'imminenza dello scioglimento delle Camere – rischi per la conversione in legge del decreto.

Il senatore BOSI, dichiara a nome del suo Gruppo, di condividere l'opinione del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(4976) Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa

governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeoni; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Nicola Pasetto; Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri; Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; Galeazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti ed altri; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni

(480) **CASTELLI.** – *Disciplina delle nuove targhe automobilistiche*

(528) **DE CORATO.** – *Modifica dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»*

(571) **UCCHIELLI.** – *Norme per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada) ed attività di educazione stradale*

(726) **DEMASI e COZZOLINO.** – *Istituzione dell'apprendistato anticipato alla guida*

(732) **DEMASI ed altri.** – *Norme in materia di circolazione stradale di ciclomotori e motocicli*

(802) **DEMASI ed altri.** – *Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada*

(1177) **ZANOLETTI ed altri.** – *Modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il codice della strada*

(1189) **PERUZZOTTI.** – *Nuove norme in materia di targhe automobilistiche*

(1258) **DIANA Lino.** – *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada*

(1304) **DANIELI.** – *Abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, in materia di accertamento dei requisiti psicofisici per l'abilitazione alla guida di veicoli*

(1416) **CENTARO ed altri.** – *Modifica del potere di intervento ex lege ai fini della realizzazione ed esecuzione del Piano urbano del traffico veicolare ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*

(1944) **VEGAS ed altri.** – *Modifiche al codice della strada in materia di macchine agricole*

(2338) **SILQUINI ed altri.** – *Modifica all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l'uso proprio di autovetture per uso di terzi*

(2429) **MARINO ed altri.** – *Modifica del codice della strada*

(2564) **FIORILLO.** – *Modifiche ed integrazioni al codice della strada in materia di auto-servizi pubblici non di linea mediante taxi*

(2848) **MANCONI.** – *Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di pubblicità sulle strade e sulle autostrade*

(3018) **CARUSO Antonino ed altri.** – *Modifica all'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*

(3452) *PREIONI*. – *Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al nuovo codice della strada*

(3695) *MANCONI e DE LUCA Athos*. – *Norme per la prevenzione e la sicurezza stradale*

(3791) *LAURO ed altri*. – *Adeguamenti ai principi comunitari della normativa attinente l'immatricolazione e l'utilizzazione degli autobus destinati all'esercizio dell'attività professionale di trasporto dei viaggiatori su strada*

(3829) *PIERONI ed altri*. – *Norme per la prevenzione degli incidenti stradali*

(3941) *FERRANTE ed altri*. – *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*

(3980) *MANCONI e DE LUCA Athos*. – *Norme in materia di patente di guida per i veicoli a motore*

(4055) *PIANETTA*. – *Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli utilizzati nell'attività di spettacolo viaggiante*

(4062) *DE LUCA Athos*. – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di revisione dei veicoli a motore*

(4174) *DE BENEDETTI*. – *Aumento a 140 Km/h del limite di velocità sulle autostrade e conseguente modifica dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*

(4749) *LAURO*. – *Modifica all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente sanzioni per la guida con patente la cui validità sia scaduta*

(4955) *DANZI*. – *Modifiche all'articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti, che si intendono illustrati, da riferirsi al disegno di legge n. 4976, assunto come testo base.

Il relatore, senatore VEDOVATO, pur apprezzando lo spirito che anima la gran parte degli emendamenti presentati, considerata l'imminenza della fine della legislatura, sente di dover esprimere su tutti un parere tecnicamente contrario. Rileva peraltro che taluni emendamenti potrebbero essere trasformati in ordini del giorno da presentare in Assemblea. In tal caso egli sarebbe disponibile ad esprimere un parere favorevole. Si associa il sottosegretario ANGELINI.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.19, 2.26, 2.27, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.37, 2.39. Sono dichiarati invece decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.28, 2.34, 2.36, 2.38, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 e 3.2.

Il senatore GERMANÀ fa propri gli emendamenti 2.15 e 2.30 e li ritira riservandosi di presentare in Assemblea ordini del giorno al riguardo.

Ritira anche gli emendamenti 2.17, 2.18, 2.40 e 3.1 riservandosi di trasformarli in ordini del giorno per l'Assemblea.

Il senatore MIGNONE fa proprio l'emendamento 2.16 e lo ritira in vista della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Analogamente vengono ritirati gli emendamenti 2.7 e 2.10 (al quale aggiunge la firma il senatore BORNACIN), in quanto anch'essi potranno essere oggetto di ordini del giorno in Assemblea.

Il senatore CARPINELLI fa propri e ritira gli emendamenti 3.0.1, 4.1 e 4.2.

Il senatore VERALDI illustra il seguente ordine del giorno:

0/4976/1/8

GIARETTA, VERALDI

«Il Senato,

premesso

che il vigente Codice della Strada prevede all'articolo 188 particolari agevolazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide;

che il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, agli articoli 11 e 12 ha dettato norme specifiche sulla circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone disabili, prevedendo tra l'altro il rilascio da parte dei comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e ai non vedenti di apposito contrassegno per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane;

che molte Amministrazioni Comunali hanno dato una previsione del tutto restrittiva delle norme sopra richiamate, nel senso di prevedere il rilascio di detti contrassegni in conseguenza di invalidità di carattere fisico, non prendendo in considerazione i casi di grave disabilità intellettive, che pure impediscono l'autonoma capacità motoria dell'interessato

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui al presente disegno di legge a chiarire in modo specifico il diritto dei disabili intellettivi gravi a poter usufruire delle agevolazioni nelle premesse richiamate».

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario ANGELINI, l'ordine del giorno in questione viene accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Il senatore GERMANÀ illustra il seguente ordine del giorno:

0/4976/2/8

GERMANÀ

«Il Senato,

visto che i recenti dati ISTAT riferiscono oltre 1200 morti e più di 70.000 feriti l'anno a causa di incidenti motociclistici;

considerato l'aumento della viabilità del 600 per cento negli ultimi 25 anni;

vista l'insufficiente conoscenza, da parte di alcuni motociclisti, esentati dalla formazione alla guida, delle normative concernenti la circolazione stradale;

vista la massiccia diffusione di caschi di protezione non omologati e lo scarso controllo da parte delle forze dell'ordine;

considerato che la superficie visiva di un motociclo può essere di circa 60 per cento inferiore rispetto a quella di un autoveicolo;

considerato che la visibilità del motociclista può essere aumentata con l'utilizzo di materiale in grado di stabilire un sufficiente livello di contrasto (fluorescenza) e di rinviare una maggiore quantità di luce durante le ore notturne (rifrangenza);

considerato che in Francia dal 1997 è in vigore l'obbligo di elementi adesivi rifrangenti sui caschi dei motociclisti;

considerato che indumenti di lavoro dotati di strisce fluororifrangenti, sono già utilizzati da categorie professionali (Forze dell'ordine, operatori ecologici e della manutenzione stradale), quale mezzo di protezione passiva e pertanto la fluororifrangenza è entrata a far parte del patrimonio di sicurezza stradale poiché viene percepita dal conducente come un segnale di immediato pericolo, inducendolo alla massima prudenza;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure tecniche necessarie al fine di aumentare la visibilità del motociclista sia di giorno che di notte».

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario ANGELINI, l'ordine del giorno in questione viene accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore GERMANÀ, pur annunciando il voto favorevole del suo Gruppo, ravvisa talune lacune nel provvedimento, in particolare per quanto attiene ai problemi attinenti alla sicurezza.

Dichiarando il voto favorevole, il senatore BORNACIN sottolinea la necessità di rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità, ai sistemi di rilevazione degli eccessi di velocità, ai parcheggi dei TIR sulle auto-

strade e soprattutto alla prevenzione e alla repressione della pirateria stradale.

Successivamente, annunciano il voto favorevole anche i senatori BOSI, CARPINELLI, VERALDI e MIGNONE (il quale peraltro sottolinea le responsabilità dell'Anas nella manutenzione delle strade).

Il presidente PETRUCCIOLI dà conto, infine, di un incontro da lui avuto, anche a nome della Commissione, con l'Associazione dei familiari delle vittime della strada, i cui rappresentanti, manifestando grande senso di responsabilità, hanno comunque convenuto sulla necessità di non compromettere, in questa fase, con l'approvazione di eventuali emendamenti, la positiva conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento, tenuto conto ovviamente dell'imminenza della fine della legislatura.

La Commissione, infine, conferisce mandato al Relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del disegno di legge n. 4976 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati (con proposta di assorbimento dei disegni di legge connessi), autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Contratto di Programma 2001-2005 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.a. (n. 859)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238 Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il relatore CARPINELLI illustra la seguente bozza di parere:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238, lo schema del Contratto di Programma 2001-2005 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.a.,

premessi che:

il Contratto di Programma oggi in esame, ha la funzione di disciplinare i rapporti tra lo Stato ed il gestore dell'infrastruttura ferroviaria ed è lo strumento principale per lo sviluppo e l'esercizio dell'infrastruttura stessa;

che lo strumento del Contratto di programma ha accompagnato in questo decennio l'evoluzione della struttura organizzativa, industriale ed economica e finanziaria delle ferrovie dello Stato;

che in relazione all'evoluzione del quadro normativo generale, tanto a livello europeo che italiano, il Contratto di Programma 2001-2005 si configura come uno degli strumenti principali al fine di accelerare e rendere effettiva la liberalizzazione del trasporto ferroviario;

che i nuovi programmi di sviluppo della rete infrastrutturale per gli anni 2001-2005, costituiscono un'integrazione funzionale e coerente con gli investimenti previsti dal Piano d'Impresa 1999-2003 di F.S. Spa e sono stati elaborati sulla base degli indirizzi del Piano Generale dei Trasporti;

che, in particolare in tema di sicurezza del trasporto ferroviario, è necessario procedere al miglioramento dell'interazione uomo-macchina, ad interventi operativi per il trasporto delle merci pericolose, allo sviluppo ed alla diffusione di tecnologie innovative volte al miglioramento dell'efficienza, della sicurezza e della competitività del parco circolante;

che gli investimenti previsti dal Contratto intervengono sui nodi che sono alla base del processo di riqualificazione e rilancio del settore ferroviario, come il potenziamento e lo sviluppo dell'infrastruttura, gli studi sull'impatto ambientale e il rispetto degli *standard* di sicurezza, gli investimenti per la ricerca e il programma per il sistema AV/AC;

che in relazione alla realizzazione del Centro di Dinamica Sperimentale di Osannoro (FI), sia specificato che l'accantonamento di risorse finanziarie, indicato per il 2001, è destinato in via prioritaria alla sua realizzazione e che pertanto le tecnologie necessarie per l'ammodernamento della stazione di Firenze devono trovare altra copertura finanziaria;

che venga specificato l'impegno di FS a realizzare l'intervento di ammodernamento della linea Trieste-Lubiana, secondo quanto stabilito dalla legge 354/98, art. 3, e dagli accordi internazionali stipulati dai governi italiano e sloveno;

premesso ciò e data l'importanza e l'urgenza degli interventi previsti dal contratto, la Commissione Lavori Pubblici del Senato esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

la conversione dell'alta velocità ferroviaria in alta capacità – assunta sia nel corso della verifica interministeriale e parlamentare sull'alta velocità, sia nel PGT – sia coerentemente attuata con particolare riguardo alla trasversale Torino-Milano-Venezia, a tal fine dando priorità ai nodi e alle tratte sature e potenziando anche il corridoio merci della linea medio-padana con gli adeguamenti e le connessioni necessarie;

si utilizzi pienamente e con urgenza la capacità ferroviaria esistente, con particolare riguardo ai valichi alpini, dove è indispensabile attuare politiche di incentivi e disincentivi concertate a livello comunitario e nazionale e coerenti politiche commerciali, al fine di trasferire su ferro una quota rilevante delle merci che oggi transitano su gomma».

Sulla proposta di parere avanzata dal Relatore interviene il senatore VERALDI che annuncia il suo voto favorevole, tuttavia permeato di gravi

perplessità. Il documento in esame infatti, ancora una volta, destina una parte infima dei finanziamenti infrastrutturali alle regioni meridionali e l'Alta capacità tra Napoli e Reggio Calabria è un obiettivo ancora lontanissimo.

Il senatore VEDOVATO, pur esprimendo il suo voto favorevole sulla proposta avanzata dal Relatore, esprime qualche riserva sulla prima osservazione in esso contenuta e ritiene necessario precisare che l'alta velocità della tratta Torino-Milano-Venezia ha già una propria disciplina sulla quale è bene non creare fraintendimenti con riferimento al potenziamento delle tratte sature.

Il senatore GERMANÀ esprime il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole innanzitutto condividendo le osservazioni del senatore Veraldi. Molti altri punti del Contratto di programma sono tuttavia discutibili e tra questi certamente anche il rilascio di nuove concessioni per l'utilizzo della rete che non avranno altro effetto che aggravare la situazione degli utenti. Nulla poi viene detto nel documento di quale sarà il destino dei beni gestiti dalla società Metropolis. Sempre per esemplificare la cattiva gestione del sistema trasportistico ferroviario ricorda che tra qualche settimana sarà inaugurata la galleria Messina-Villafranca all'interno della quale, pur essendo piuttosto lunga, non è prevista alcuna via di fuga.

Il senatore SARTO, nell'annunciare il voto favorevole sulla proposta del Relatore, dichiara di condividere l'osservazione del senatore Vedovato nel senso che non vi siano cambiamenti di programma per la realizzazione della tratta da lui ricordata.

Il senatore BORNACIN, annunciando il voto contrario della sua parte politica, ritiene che il documento in esame rappresenti ancora una volta un libro dei sogni che contiene molte buone intenzioni le quali, come è stato finora, non saranno trasposte nella realtà. Basta a questo proposito confrontare il documento con il precedente Contratto di programma per capire che la realizzazione di alcuni obiettivi è assai lontana dall'essere raggiunta. Ne è certamente un esempio la tratta Genova-Ventimiglia per la quale soltanto una parte degli stanziamenti è concretamente utilizzabile. Giudica invece positivamente la parte riguardante la privatizzazione intrapresa dal settore ferroviario ma ricorda che questo unico aspetto positivo è stato raggiunto con il contributo determinante delle forze di opposizione.

Il senatore MIGNONE esprime il suo voto favorevole sul provvedimento pur sottolineando con rammarico che l'Alta capacità si ferma a Napoli. Inoltre ritiene opportuno fare con forza presente che la regione Basilicata si trova in una situazione paradossale: in questa Regione, dove le forze imprenditoriali sono invitate ad impiantare i propri stabilimenti, vengono poi chiuse le Officine grandi riparazioni di Melfi che invece posse-

gono le professionalità necessarie a rispondere alle esigenze di manutenzione del settore ferroviario di questa regione. Ribadisce infine la necessità di un riequilibrio delle condizioni infrastrutturali tra il Nord e il Sud del Paese.

Il senatore BOSI, dopo aver espresso il proprio voto contrario sulla proposta del Relatore, ringrazia tuttavia quest'ultimo per aver accolto alcuni suoi appunti al documento, che però dovrebbero essere inseriti non nelle considerazioni ma nelle osservazioni.

Il senatore CASTELLI sottolinea come il tema delle infrastrutture debba essere seriamente affrontato anche al fine di recuperare il ritardo dell'Italia nei confronti degli altri paesi europei. A questo fine è tuttavia necessario cambiare registro rispetto a quanto previsto nel documento in esame ed è questa considerazione generale a motivare nella sostanza il voto contrario del suo Gruppo. Vi sono tuttavia alcune osservazioni più puntuali che non possono essere taciute: si chiede in particolare dove siano previsti i centri intermodali di Roma e Milano ai quali il Contratto destina delle risorse. A Milano infatti non esiste nulla di concreto su questo tema, nemmeno sul piano della progettazione o del luogo in cui tale infrastruttura dovrebbe essere collocata. Ricorda poi la situazione di totale confusione che si va determinando in alcune regioni, tra queste certamente in Veneto, dopo la rescissione dei contratti con i General Contractors stabilita nella legge finanziaria. Nelle tratte venete ad esempio, pare che si debba ripartire da zero progettando addirittura dei tracciati alternativi.

Il relatore CARPINELLI fa presente al senatore Veraldi che nel documento sono previsti interventi a favore delle regioni meridionali e che le sue osservazioni sono state inserite nel parere al Piano generale dei trasporti. Ritene poi che la prima osservazione contenuta nella bozza di parere debba essere interpretata nel senso ricordato dal senatore Vedovato e che le priorità delle tratte sature siano comunque individuate con chiarezza nel documento in esame. Dichiaro poi di non avere alcuna difficoltà a spostare le ultime due considerazioni contenute nel parere nella parte delle osservazioni.

Interviene infine il sottosegretario ANGELINI per precisare che le notizie in suo possesso sui tracciati di Alta capacità riguardanti la regione Veneto non sono esattamente del genere di quelle ricordate dal senatore Castelli, e assicura che fornirà dati più precisi in merito. Riguardo poi al ritardo infrastrutturale da quest'ultimo richiamato, fa presente che le infrastrutture ferroviarie italiane, rispetto all'ampiezza del territorio di altri paesi, non sono affatto poche e ricorda che a questo proposito il programma elettorale del Polo della Libertà stanziava una cifra da investire in infrastrutture più bassa rispetto a quella prevista dal Piano generale dei trasporti. Precisa poi che riguardo al riequilibrio tra il Nord e il Sud del Paese è essenziale affrontare il problema dei valichi: altrimenti verreb-

bero vanificati gli interventi nelle regioni meridionali quali corridoi naturali di collegamento con l'area mediterranea. Questo è il motivo per il quale non è stata prevista l'Alta capacità oltre Napoli il che, peraltro, non significa escludere che questi interventi si rendano necessari per il futuro. Fa invece presente che in questa legislatura molte iniziative, sia sul piano interno che su quello internazionale, stanno arrivando a positiva conclusione, e ne sono un esempio il rafforzamento del sistema aeroportuale, portuale e delle autostrade del mare, gli accordi sulla realizzazione del corridoio n. 5 e quelli per la Torino-Lione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il parere favorevole con osservazioni presentato dal Relatore che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4976**Art. 2.****2.1**

LAURO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «al presidente della giunta regionale o delle province autonome» aggiungere le seguenti: «ovvero al Presidente della Giunta provinciale per le strade comunali o intercomunali».

2.2

LAURO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «giunta regionale o delle province autonome» aggiungere le seguenti: «o della Giunta provinciale, per le rispettive competenze».

2.3

LEONI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «presidente della giunta regionale» inserire le seguenti: «il quale può delegare l'esercizio delle suddette funzioni al Sindaco».

2.4

LEONI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.5

LAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.6

LEONI

Al comma 1, lettera f), premettere al punto 1) i seguenti:

«01) attribuire la competenza in materia di declassificazione agli enti locali rispettivi proprietari delle strade;

01-bis) prevedere che in caso di declassificazione derivante da una destinazione diversa da quella stradale, l'area è trasferita dal demanio al patrimonio disponibile degli enti proprietari».

2.7

SARTO, BALDINI, PICCIONI, TERRACINI

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) rivedere la classificazione delle strade prevedendo, dopo le strade locali, una nuova categoria di strade di interesse storico e paesaggistico cui applicare una speciale normativa per la conservazione e il restauro, nonché particolari norme per la circolazione;».

2.8

LEONI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) attribuire ai comuni la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa vigente, per l'apertura di nuovi passi carrabili;».

2.9

CIMMINO

Al comma 1, alla lettera h), aggiungere il seguente numero:

«4-bis) riconoscere e qualificare i servizi di soccorso stradale, rimozione e correlata attività di custodia;».

2.10

BOSI

Al comma 1, lettera h), aggiungere il seguente numero:

«4-bis) riconoscere e qualificare i servizi di soccorso stradale, rimozione e correlata attività di custodia;».

2.11

LEONI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «nei centri abitati» aggiungere le seguenti: «prevedendo adeguate risorse finanziarie aggiuntive in sede di determinazione annuale dei trasferimenti da parte del Ministero del tesoro».

2.12

LEONI

Al comma 1, lettera o), secondo periodo, sostituire le parole: «devono essere destinati in via prioritaria» con le seguenti: «possono essere destinati, nella misura non superiore al 5 per cento,».

2.13

LEONI

Al comma 1, lettera o), secondo periodo, sostituire le parole: «devono essere destinati in via prioritaria» con le seguenti: «possono essere destinati».

2.14

LEONI

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: «indirizzo di livello nazionale» aggiungere le seguenti: «prevedendo adeguate risorse finanziarie aggiuntive in sede di determinazione annuale dei trasferimenti da parte del Ministero del tesoro».

2.15

LAURO

Al comma 1, alla lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «contemplare, inoltre, uno specifico reato, oltre quello di omissione di soccorso, per coloro che, avendo provocato, ovvero essendo coinvolti, in incidente stradale con o senza feriti, non si fermano a prestare assistenza e soccorso».

2.16

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

2.17

GERMANÀ

Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:

«ee-bis) semplificare la disciplina concernente le officine di autoriparazione ad uso interno delle aziende agricole e agromeccaniche;».

2.18

GERMANÀ

Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:

«ee-bis) rivedere la normativa che disciplina l'accesso alla motorizzazione civile per l'assistenza in materia di circolazione stradale delle macchine agricole equiparandole a quella prevista per l'autotrasporto;».

2.19

LAURO

Al comma 1, alla lettera ii), eliminare le parole da: «prevedere» fino a: «tempi».

2.20

LEONI

Al comma 1, dopo la lettera ii), aggiungere la seguente:

«ii-bis) prevedere che il rilascio del certificato di assicurazione per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, sia subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del veicolo stesso, di documentazione attestante l'avvenuta revisione;».

2.21

LEONI

Al comma 1, dopo la lettera ii), aggiungere la seguente:

«ii-bis) prevedere che il rilascio del certificato di assicurazione per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, sia subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del veicolo stesso, di documentazione attestante l'avvenuta revisione;».

2.22

BRIGNONE, LEONI

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

«ll-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante di massa complessiva di 4,5 tonnellate;».

2.23

BRIGNONE, LEONI

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

«ll-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B), di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante di massa complessiva di 4,5 tonnellate, nonché per la conduzione di veicoli con rimorchio, di massa complessiva di 4,5 tonnellate, attrezzato per turismo itinerante o per trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva o ricreativa;».

2.24

BRIGNONE, LEONI

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

«ll-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli con rimorchio, di massa complessiva di 4,5 tonnellate, attrezzato per turismo itinerante o per trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva e ricreativa;».

2.25

LEONI

Al comma 1, sostituire la lettera nn) con la seguente:

«nn) prevedere, ai fini del conseguimento della patente di guida il possesso, almeno, del diploma di scuola media inferiore;».

2.26

GERMANÀ

Al comma 1, lettera qq), al numero 1), primo periodo, sostituire le parole: «punteggio da 0 a 20» con le seguenti: «punteggio da 0 a 25».

2.27

GERMANÀ

Al comma 1, lettera qq), al numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: «punteggio di 20 punti» con le seguenti: «punteggio di 25 punti».

2.28

CIMMINO

Al comma 1, lettera qq), numero 2), dopo le parole: «la violazione di una delle restanti norme contenute nel citato titolo V» aggiungere le seguenti: «ove le stesse comportino, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria anche l'applicazione di sanzioni accessorie».

2.29

BOSI

Al comma 1, lettera qq), numero 2), dopo le parole: «la violazione di una delle restanti norme contenute nel citato titolo V» aggiungere le seguenti: «ove le stesse comportino, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria anche l'applicazione di sanzioni accessorie».

2.30

LAURO

Al comma 1, alla lettera qq), al numero 2), dopo le parole: «insito nella norma violata» aggiungere le seguenti: «a coloro che hanno provocato incidente stradale, con o senza feriti, non assolvendo agli obblighi di assistenza e soccorso, la patente di guida viene revocata».

2.31

GERMANÀ

Al comma 1, lettera qq), al numero 2), settimo periodo, sostituire le parole: «periodo di tre anni» con le seguenti: «periodo di due anni».

2.32

GERMANÀ

Al comma 1, alla lettera qq), al numero 2), settimo periodo, dopo le parole: «sospensione della patente ai sensi del citato articolo 129, ovvero» inserire le seguenti: «, per il periodo di due anni.».

2.33

BOSI

Al comma 1, lettera qq), al numero 2), dopo le parole: «determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale» aggiungere le seguenti: «o qualora questo sia ancora integro l'attribuzione di ulteriori 5 punti, fino a un totale complessivo di 40 punti.».

Conseguentemente, sopprimere il seguente periodo: «Non può essere cumulato un punteggio superiore a 20.».

2.34

CIMMINO

Al comma 1, alla lettera qq), al numero 2), dopo le parole: «determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale» aggiungere le seguenti: «o qualora questo sia ancora integro l'attribuzione di ulteriori 5 punti, fino a un totale complessivo di 40 punti.».

Conseguentemente sopprimere il periodo: «Non può essere cumulato un punteggio superiore a 20.».

2.35

GERMANÀ

Al comma 1, lettera qq), al numero 2), nono periodo, sostituire le parole: «punteggio superiore a 20» con le seguenti: «punteggio superiore a 25».

2.36

CIMMINO

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

2.37

BOSI

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

2.38

LEONI

Al comma 1, lettera iii), punto 7), primo periodo, dopo le parole: «Ministero della pubblica istruzione» inserire le seguenti: «che provvede ad un'equa ripartizione tra istituzioni scolastiche statali e non statali.».

2.39

GERMANÀ

Al comma 1, sopprimere la lettera ooo).

2.40

GERMANÀ

Al comma 1, dopo la lettera ooo), inserire la seguente:

«ooo-bis) semplificare il procedimento di opposizione innanzi all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 205 del nuovo codice della strada anche consentendo l'elezione di domicilio ai fini del procedimento presso la residenza dell'opponente e l'invio dell'atto di opposizione per raccomandata con ricevuta di ritorno alla cancelleria dell'autorità giudiziaria competente;».

2.41

LEONI

Al comma 1, dopo la lettera ttt), inserire la seguente:

«ttt-bis) rivedere la disciplina dell'utilizzo delle apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, stabilendo in particolare:

1) che le suddette apparecchiature siano collocate prima delle curve ed in posizione ben visibile;

2) che gli assi delle apparecchiature siano perfettamente perpendicolari, al fine di un corretto funzionamento delle stesse;

3) che sia prevista una seconda pattuglia della polizia stradale al fine di consentire la contestazione immediata della violazione».

2.42

LEONI

Al comma 1, dopo la lettera ttt), aggiungere la seguente:

«ttt-bis) ripristinare la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione considerando la stessa parte integrante della targa nonché prevedere l'apposizione dello stesso e del nome della regione del cui territorio rientra la provincia;».

2.43

LEONI

Al comma 1, dopo la lettera ttt), aggiungere la seguente:

«ttt-bis) prevedere, per il soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato, l'esenzione delle imposte gravanti sul passaggio di proprietà;».

2.44

LEONI

Al comma 1, dopo la lettera ttt), aggiungere la seguente:

«ttt-bis) prevedere agevolazioni fiscali per il soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato;».

Art. 3.**3.1**

GERMANÀ

All'articolo 3, nel comma 2-bis dell'articolo 119 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'interno delle norme integrative e modificative del regolamento, adottate dal Governo secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, vengono definiti gli interventi nella valutazione delle abilità e nella riabilitazione dei conducenti, competenti ai medici rispettivamente ed agli psicologi, i quali sono comunque da utilizzare nei corsi di aggiornamento di cui al punto 2) della lettera qq) dell'articolo 2, nonché nelle commissioni mediche e nel Comitato tecnico di cui all'articolo 119 del nuovo codice della strada.».

3.2

CIMMINO, CORTELLONI

All'articolo 3, nel comma 2-bis dell'articolo 119 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'interno delle norme integrative e modificative del regolamento, adottate dal Governo secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, vengono definiti gli interventi, nella valutazione delle abilità e nella riabilitazione dei conducenti, che competono rispettivamente ai medici ed agli psicologi, da impiegarsi comunque nei corsi di aggiornamento di cui al punto 2) della lettera qq) dell'articolo 2, nonché nelle commissioni mediche e nel Comitato tecnico di cui all'articolo 119 del nuovo codice della strada.».

3.0.1

CAZZARO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 158 del nuovo codice della strada)

1. All'articolo 158 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Chiunque violi la disposizione di cui alla lettera g) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo 188 ed alla rimozione coatta del veicolo».

Art. 4.**4.1**

CAZZARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 322, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "che il richiedente possenga campo visivo" sopprimere la parola: "normale", indi aggiungere le seguenti: "come previsto dall'allegato III, punto 6.1 della direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991"».

4.2

CAZZARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 327 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sostituire il comma 5 con il seguente: "È consentito ai minorati degli arti il conseguimento della patente di categoria A per la guida di motoveicoli demandando alle Commissioni mediche locali l'eventuale prescrizione di ausili particolari per la guida"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

413^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4993) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO, ricordato che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale sul provvedimento in esame, dà la parola al relatore per la replica.

Il relatore PIATTI, nel ringraziare tutti i Senatori intervenuti nel dibattito, che potrà essere ulteriormente approfondito anche nel corso dell'esame in Assemblea alla luce della intervenuta presentazione, in sede di esame dell'A.S. 4947, di emendamenti governativi di riformulazione di alcune proposte, si sofferma su alcune osservazioni formulate nel corso del dibattito. In merito ai dubbi relativi alle modalità di copertura del provvedimento, segnala il subemendamento presentato dal Governo all'emendamento 7.0.6 al citato A.S. 4947, ricordando, peraltro, quanto convenuto in sede di Conferenza Stato-regioni, relativamente alla ripartizione dell'onere degli interventi per il nuovo Fondo per la BSE (per un terzo a carico dello Stato e per due terzi a carico delle Regioni). In ordine poi alle ricadute occupazionali dell'emergenza in atto, informa di aver provveduto a segnalare la situazione al Ministro competente al fine di convocare un incontro

anche con le rappresentanze sindacali per identificare adeguate soluzioni anche sul piano finanziario; in ordine al ruolo delle Regioni, richiama quanto convenuto nel recente incontro tra il commissario straordinario Alborghetti e la Cabina di regia nazionale. Prosegue l'oratore segnalando, in merito alle osservazioni del senatore Antolini, il contenuto dell'emendamento governativo inteso a riformulare gli articoli 1 e 2 del decreto n. 1 (A.S. 4947), con cui si forniscono soluzioni per larga parte delle questioni sollevate. In relazione alle osservazioni del senatore Murineddu, relative ai problemi scaturenti dai divieti di movimentazione del bestiame adottati dalla regione Sardegna, dichiara di condividere la esigenza prospettata di individuare una soluzione idonea e, da ultimo, conviene sulla necessità di conferire maggiore organicità al sistema dei controlli sanitari introdotti con il provvedimento e di aumentare il livello di informazione reso ai consumatori: su tale punto chiede al Governo quale sia lo stato di attuazione delle misure in corso. Formula infine un invito ai Senatori a valutare in sede di esame dell'A.S. 4947 – tenuto conto degli ulteriori emendamenti presentati dal Governo – la possibilità di ritirare alcune delle proposte presentate all'A.S. 4947, alla luce del sostanziale recepimento delle istanze presentate.

Il sottosegretario BORRONI, in sede di replica, si richiama alle considerazioni svolte dal relatore e precisa che gli emendamenti governativi agli articoli 1 e 2 del decreto n. 1 (A.S. 4947) sono stati riformulati, per tenere conto delle esigenze segnalate dalla filiera e dalle Regioni, anche alla luce delle decisioni comunitarie successivamente assunte, tenuto conto della situazione economica in atto per il comparto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO informa che entro il nuovo termine sono stati presentati ulteriori emendamenti e ordini del giorno.

Al riguardo precisa che, a fini di completezza, tutti gli emendamenti presentati sono inclusi in un nuovo fascicolo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) e che gli ordini del giorno presentati (inclu-

sivi di quelli già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 febbraio scorso) sono del seguente tenore:

0/4947/2/9

BIANCO

«Il Senato,

premesso che nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 335 del 21 novembre 2000 veniva:

approvato con modifica l'articolo 2, inteso a garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF) pur mantenendo fermo l'organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, consistente in 880 unità suddivise in 22 dirigenti (in forza 17), 269 ispettivi fra laureati e diplomati (in forza 234) 171 analisti fra laureati e diplomati (in forza 131), 418 amministrativi (in forza 327) e quindi attualmente incompleto;

ed accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno n. 12 (proposto dai senatori Saracco, Murineddu, Piatti, Migone, Preda, Pasquini, Scivoletto, Gruosso, Zilio) in cui, al fine di contrastare e arginare in modo più efficace la diffusione del fenomeno della encefalopatia spongiforme bovina (BSE) il Governo si impegnava a «mettere in essere ulteriori risorse finanziarie per potenziare l'attività dei servizi di prevenzione e di repressione delle frodi gratificando il personale in termini di aggiornamento professionale e di valorizzazioni delle funzioni»;

impegna il Governo:

a tenere nella giusta considerazione l'esigenza di dotare con urgenza l'Ispettorato centrale repressione frodi di congrui fondi per consentire il completamento dell'organico, di gratificare adeguatamente il personale, chiamato sempre più a svolgere compiti gravosi e onerosi che comprendono indagini e attività di polizia giudiziaria a carico di organizzazioni criminose di cui si vanno a ledere forti interessi economici, e/o quantomeno di equipararne le retribuzioni a quelle del personale che svolge compiti analoghi in altri organismi quali funzionari regionali, tecnici degli istituti di revisione, chimici e ispettivi delle Dogane, della Sanità, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e del Corpo forestale dello Stato».

0/4947/1/9

BIANCO, MANFROI, GNUTTI, CECCATO, AVOGADRO, LAGO, GERMANÀ, LORENZI

«Il Senato,

preso atto che la crisi determinata dal morbo dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ha posto gravi conseguenze nel settore degli agricoltori, allevatori, macellatori e dell'intera filiera della carne bovina;

tenuto conto che la cattiva informazione dei *mass-media* ha aggravato ulteriormente le conseguenze della diffusione della BSE;

considerato che le organizzazioni professionali agricole e di filiera della carne bovina quali Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Unicarve, Azove, Pro-In-Carne, Assocarni, Uniceb, Ancalega, Agri Piemonte Carni, Asprocarne Piemonte, Confcommercio Macellai e altre, rilevata la necessità di definire con precisione e puntualità la reale situazione causata dal morbo della BSE, senza ingenerare allarmismi inutili chiedono di dichiarare ufficialmente lo «stato di crisi» del settore della carne bovina; di predisporre le risorse finanziarie necessarie al ristoro del settore, con la previsione, in particolare, di agevolazioni fiscali e linee di credito agevolate (al tasso dell'1,5 per cento come in Francia) per tutte le fasi della filiera (allevatori, industrie di macellazione, eccetera) di durata almeno quinquennale; di aprire un ammasso pubblico senza limiti di peso dei bovini non più commercializzabili di età inferiore a trenta mesi, e comunque presenti in Italia al momento dello scoppio della crisi, con una integrazione del prezzo di intervento che consenta di arrivare al prezzo precedente il verificarsi della BSE. Il provvedimento dovrà interessare bovini di categoria A), B), e che siano stati allevati in Italia per almeno quattro mesi prima della macellazione; di corrispondere un'indennità all'allevatore pari a 500.000 lire a capo, per tutti i capi macellati a partire dal 15 novembre 2000 e fino alla fine della crisi; di corrispondere un indennizzo pari a 90.000 lire a capo sui capi non macellati dai singoli impianti di macellazione in rapporto alle macellazioni dei medesimi periodi dello scorso anno evidenziabili dai registri ufficiali delle ASL ed una misura analoga per gli impianti di trasformazione; di dare immediata attuazione al regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000 che prevede la distruzione degli animali con oltre trenta mesi, non sottoposti a *test* ed estendendola ai capi al di sopra dei 24 mesi; di assicurare che gli organi istituzionali delegati a seguire la vicenda della BSE forniscano un'informazione chiara ed univoca per il consumatore e che non sia, così, fonte di terrorismo alimentare; di prevedere con immediatezza una campagna informativa istituzionale chiara e con esponenti scientifici credibili nei mezzi di informazione e nelle scuole; di adottare ogni provvedimento necessario per la riqualificazione del settore zootecnico da carne innestando un processo virtuoso tra produttori e consumatori i quali devono poter riconoscere la qualità reale che i primi possono offrire attraverso la trasparenza; di disporre le necessarie agevolazioni fiscali (sospensione dei termini di pagamento per IRPEF, ILOR, IRPEG, IRAP, IVA) e previdenziali (versamenti INPS ed INAIL) per tutte le singole componenti la filiera, te-

nendo anche in considerazione le perdite subite dai macellai; di ridurre l'attuale aliquota IVA dal 10 per cento al 4 per cento sui bovini vivi e relative carni, come negli altri paesi della Comunità europea; di garantire una soluzione definitiva ed una copertura finanziaria completa per lo smaltimento del materiale specifico a rischio BSE; di garantire al consumatore italiano medesime garanzie sanitarie anche sui prodotti importati dai paesi terzi e da altri paesi della Comunità europea; di individuare un interlocutore unico per il Governo con poteri non solo di coordinamento ma di commissario *ad acta*;

impegna il Governo:

ad accogliere le richieste degli allevatori al fine di rilanciare il settore della carne bovina, penalizzato oltre misura, ed i settori produttivi, distributivi e commerciali ad esso collegati, evitando che l'economia di questa branca fondamentale per il PIL del Paese giunga al collasso»..

0/4947/3/9

ANTOLINI

«Il Senato,

premessi che:

la possibilità di disporre di dati certi ed aggiornati relativi ai luoghi di origine, di allevamento e di macellazione dei bovini è condizione di fondamentale importanza ai fini dell'esecuzione del complesso dei controlli – non solo sanitari – necessari a garantire la qualità e la igienicità delle carni immesse sul mercato;

ai fini di cui sopra è necessario disporre di un'anagrafe bovina i cui dati siano aggiornati in via continuativa;

allo stato attuale l'anagrafe bovina è costituita da dati parziali, nonché aggiornati in base ai dati ISTAT e quindi non a rilevazioni dirette, ma a stime, relativi al 1996;

considerata la brevità della vita economica dei bovini allevati, sia per il latte (4,5 anni) sia per la carne (24 mesi), ne discende che la totalità – o quasi – dei dati attualmente contenuti nell'anagrafe bovina si riferiscono ad animali non più in vita;

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché sia rapidamente istituita l'anagrafe bovina e sia messo a punto un sistema di aggiornamento continuo della stessa;

a rendere obbligatorio l'utilizzo di sistemi di identificazione elettronica degli animali, fondati sull'impiego di *microchip* ruminanti».

0/4947/4/9

ANTOLINI

«Il Senato,

premessi che:

le vigenti norme in materia di prevenzione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili impongono lo smaltimento e la distruzione sia di alcune parti anatomiche ritenute a rischio (occhi, tonsille, cervello, midollo spinale, ilco, eccetera), sia delle carcasse di animali morti, per malattia, in allevamento;

le operazioni di smaltimento e distruzione di cui sopra, oltre a porre complessi problemi di ordine pratico ed economico, costituiscono anche un oggettivo rischio ai fini dell'inquinamento ambientale;

impegna il Governo:

ad adottare un piano di smaltimento delle parti anatomiche a rischio e delle carcasse che non si fondi unicamente sulla loro distruzione, ma anche sul preliminare recupero delle parti (ad esempio la pelle) e delle componenti (ad esempio grassi, farina di ossa, eccetera) che possono essere utilizzati per fini industriali e che, pertanto, possono consentire sia di ottenere un valore di recupero sia di ridurre la carica inquinante sull'ambiente».

0/4947/5/9

ANTOLINI

«Il Senato,

premessi che:

la situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della comparsa, anche in Italia, di un caso accertato di encefalopatia spongiforme bovina, ha determinato un generale allarmismo tra la popolazione la quale ha reagito riducendo drasticamente il consumo di carne, calato negli ultimi due mesi, di oltre il 40 per cento in quantità e di circa il 20 per cento in valore;

il tasso di autoapprovvigionamento per le carni bovine è di poco superiore al 50 per cento, risulterà di fondamentale importanza che la suddetta contrazione dei consumi sia assorbita, in primo luogo, attraverso la riduzione delle importazioni;

per perseguire l'obiettivo di cui sopra è necessario rilanciare le produzioni nazionali di carni bovine attraverso una politica di valorizzazione che, tra le altre cose, punti sulla garanzia della qualità dei prodotti immessi sul mercato;

impegna il Governo:

a rendere obbligatoria l'adozione di sistemi di identificazione elettronica degli animali vivi (introduzione di *microchip* ruminanti) e delle carni macellate (*microchip* cloni di quello ruminale nei quarti dell'animale macellato) che consentano di disporre, per ciascun capo, di tutti i dati necessari per fornire, attraverso l'etichettatura, una informazione chiara ed esauriente riguardo alla provenienza ed al complesso dei caratteri qualitativi delle carni immesse in commercio».

0/4947/6/9

SCIVOLETTO, LAURIA Baldassare, PINTO, BEDIN, GIARETTA, ROBOL, ZILIO

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;

visto il decreto-legge 31 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, con il quale all'articolo 2 si autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a provvedere con regolamento alla razionalizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF) con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico e una più razionale organizzazione dei laboratori;

considerata la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare l'attività di controllo attraverso la suddetta razionalizzazione della struttura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi al fine di elevare il livello di sicurezza dei consumatori e di intervenire tempestivamente sul territorio;

ritenuto:

che per il raggiungimento di tali obiettivi l'organizzazione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi debba essere improntata alla più ampia autonomia gestionale ed operativa nonché alla separazione gerarchica delle funzioni ad essa facenti capo (ispettiva, di analisi di laboratorio, sanzionatoria);

che nell'ambito di tale organizzazione debbano tenersi in maggior conto le attività di programmazione, elaborazione e studi nel settore, di coordinamento e vigilanza sulle attività ispettive e di laboratorio nonché di formazione del personale;

che, al fine di prevenire e reprimere in modo più capillare ed efficace le frodi nel settore agroalimentare e nelle sostanze di uso agrario e forestale, occorra assicurare una distribuzione diffusa sul territorio delle

attività ispettive, avvalendosi di personale altamente qualificato, con poteri di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 1304 del 1961 nonché costantemente addestrato e aggiornato in sintonia con l'evoluzione normativa nazionale e comunitaria;

che debba, altresì, darsi luogo alla costituzione di un numero di laboratori, accreditati secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 156 del 1997, con adeguata dotazione organica e strumentale per assicurare l'espletamento delle analisi in tempo reale, qualificati sotto l'aspetto scientifico e in grado di possedere le necessarie specializzazioni e garantire l'aggiornamento delle metodiche di analisi;

che debba essere data adeguata importanza anche all'attività sanzionatoria, possibilmente organizzandola interamente a livello centrale, per i positivi riflessi sulle casse dello Stato, in modo da definire più tempestivamente i relativi procedimenti e dare certezze agli operatori evitando, ove non colpevoli, il perdurare del loro mancato accesso agli aiuti comunitari;

che a tale ottimizzazione delle risorse debba corrispondere il riconoscimento della peculiarità delle funzioni svolte dal personale, in analogia a quanto già previsto per il personale degli altri organismi omologhi (Ministero della Sanità, ASL);

che debba darsi luogo, al fine di potenziare le attività correlate ai controlli agroalimentari e delle sostanze ad uso agrario e forestale, al completamento dell'organico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, provvedendo ad autorizzare le relative assunzioni in deroga a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 499 (articolo 39 e successive modificazioni);

impegna il Governo:

nella predisposizione del regolamento di attuazione della riorganizzazione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, a tenere conto delle linee di indirizzo sopra indicate».

0/4947/9/9

SARACCO

«Il Senato,

premesso che nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 335 del 21 novembre 2000 veniva:

approvato con modifiche l'articolo 2, inteso a garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF) pur mantenendo fermo l'organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, consistente in 880 unità suddivise in 22 dirigenti (in forza 17), 269 ispettivi fra laureati e diplomati (in forza 234) 171 analisti fra laureati e diplomati

(in forza 131), 418 amministrativi (in forza 327) e quindi attualmente incompleto;

ed accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno n. 12 (proposto dai senatori Saracco, Murineddu, Piatti, Migone, Preda, Pasquini, Scivoletto, Gruosso, Zilio) in cui, al fine di contrastare e arginare in modo più efficace la diffusione del fenomeno della encefalopatia spongiforme bovina (BSE) il Governo si impegna a «mettere in essere ulteriori risorse finanziarie per potenziare l'attività dei servizi di prevenzione e di repressione delle frodi gratificando il personale in termini di aggiornamento professionale e di valorizzazioni delle funzioni»;

impegna il Governo:

a tenere nella giusta considerazione l'esigenza di dotare con urgenza l'Ispettorato centrale repressione frodi di congrui fondi per consentire il completamento dell'organico, di gratificare adeguatamente il personale, chiamato sempre più a svolgere compiti gravosi e onerosi che comprendono indagini e attività di polizia giudiziaria a carico di organizzazioni criminose di cui si vanno a ledere forti interessi economici, e/o quantomeno di equipararne le retribuzioni a quelle del personale che svolge compiti analoghi in altri organismi quali funzionari regionali, tecnici degli istituti di revisione, chimici e ispettivi delle Dogane, della Sanità, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e del Corpo forestale dello Stato».

0/4947/8/9

SCIVOLETTO, BEDIN, CORTIANA, LAURIA Baldassare

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;

premesso che:

l'emergenza derivante dalla necessità di fronteggiare e prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) pone di nuovo al centro dell'attenzione il problema della sicurezza alimentare e della qualità delle produzioni;

l'emergenza interviene in un contesto nel quale già è molto diffusa, anche per l'atteggiamento diffidente dei consumatori nei confronti dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, l'esigenza di poter scegliere prodotti sicuri sotto il profilo qualitativo e sanitario, la cui sicurezza sia anche facilmente riconoscibile;

al fine di consentire al consumatore una scelta informata è indispensabile procedere alla cosiddetta "etichettatura di processo", che renda cioè conoscibile tutta la storia del prodotto;

l'importanza della etichettatura di processo, cioè della rintracciabilità dei prodotti alimentari si è affermata prepotentemente proprio in connessione con la crisi di mercato conseguente all'emergenza BSE;

alla rintracciabilità dei prodotti – e più in generale alla sicurezza alimentare – è dedicata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

la proposta di regolamento, attualmente all'esame delle istituzioni comunitarie, prevede, tra l'altro, all'articolo 49, dedicato al sistema dell'allarme rapido, che ciascuno Stato membro individui un punto di contatto in grado di interloquire tempestivamente e continuativamente con la Commissione, l'Autorità competente e i punti di contatto degli altri Stati membri;

il disegno organizzativo e procedurale delineato nella proposta di regolamento impone agli Stati membri, soprattutto alla luce dell'emergenza in atto, di compiere una approfondita riflessione sulla necessità di creare un organismo nazionale in cui concentrare le competenze in ordine alla qualità e alla sicurezza alimentare che, soprattutto in Italia, appaiono ancora frammentate;

non è un caso che la necessità di coordinare i controlli e le misure da adottare per fronteggiare la BSE ha imposto la nomina di un Commissario straordinario di Governo, che rappresenta una necessaria e importante istanza di coordinamento dell'emergenza BSE, non dotata però di carattere strutturale;

da un punto di vista più generale, le competenze in materia di qualità, sicurezza alimentare e tutela dei consumatori sono attualmente divise tra vari Ministeri;

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedono la possibilità di istituire Agenzie cui devolvere le competenze attribuite ai Ministeri;

l'istituzione di un'Agenzia nella quale concentrare tutte le competenze relative alla qualità e alla sicurezza alimentare sembra ormai imprescindibile anche per rapportarsi alla nuova legislazione comunitaria in materia;

la nuova Agenzia dovrebbe essere quindi investita di tutte le competenze relative ai processi produttivi di qualità, dalla certificazione alla rintracciabilità, ai controlli, in modo da assumere su di sé le funzioni in materia di qualità e sicurezza alimentare;

impegna il Governo:

a riferire quanto prima in Parlamento sui propri orientamenti in ordine agli indirizzi in materia di politica della qualità dei prodotti agroali-

mentari e di sicurezza alimentare, con specifico riguardo all'istituzione di un'apposita Agenzia».

0/4947/10/9

SCIVOLETTO

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;

osservato che:

il raffronto tra le somme dovute da numerosi produttori a titolo di prelievo supplementare per i periodi 1995-1996 e quanto invece versato a seguito delle due prime elaborazioni della compensazione nazionale effettuate dall'AIMA-AGEA, evidenzia la presenza in favore di molti produttori di crediti (assommanti globalmente a circa 10 miliardi di lire);

che l'Amministrazione, malgrado i ripetuti solleciti, non ha ancora provveduto alle erogazioni, adducendo tra l'altro una supposta mancanza dei supporti normativi necessari;

impegna il Governo:

ad operare per la tutela dei legittimi interessi dei produttori, superando la supposta e addotta mancanza di supporti normativi, in modo di consentire all'AGEA di procedere alla immediata restituzione dei crediti».

0/4947/11/9

SCIVOLETTO

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;

rilevato che:

la forzata permanenza in stalla degli animali "a fine carriera", a seguito della crisi commerciale indotta dall'emergenza BSE e della ritardata applicazione delle norme comunitarie per lo smaltimento dei soggetti di età superiore ai trenta mesi (regolamento CEE n. 2777/2000), sta creando

per numerose aziende i presupposti per non voluti splafonamenti produttivi della produzione lattiera;

sottolineato che:

la responsabilità di tale situazione non può essere addebitata ai produttori;

impegna il Governo:

ad ottenere dalla Unione europea – attraverso una anticipata applicazione dei quantitativi aggiuntivi assegnati all'Italia, a partire dal prossimo 1° aprile – di non assoggettare a prelievo tali quantità supplementari».

0/4947/7/9

SCIVOLETTO

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;

rilevato che:

lo spostamento del termine ultimo per la macellazione e distruzione senza *test* BSE dei capi di età superiore ai trenta mesi, previsto per il prossimo mese di giugno 2001, appare necessario per consentire un ragionato risanamento del capitale bestiame nazionale;

considerato che:

la rimonta (sostituzione degli animali "a fine carriera") interessa mediamente il 30 per cento del capitale bestiame oggi in stalla;

impegna il Governo:

a disporre una proroga del termine ultimo d'applicazione che potrebbe consentire agli allevatori di procedere, senza traumi produttivi, alla sostituzione dei capi in allevamento».

Il Presidente informa altresì che devono pervenire i pareri della 1^a (sui nuovi emendamenti trasmessi), della 2^a e della 5^a Commissione.

Il presidente SCIVOLETTO e i senatori BIANCO, ANTOLINI e SARACCO danno rispettivamente per illustrati gli ordini del giorno presentati.

Il PRESIDENTE, anche alla luce dell'esigenza di assicurare la conversione del decreto, propone di accantonare l'esame degli ordini del giorno dianzi dati per illustrati e di procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti, in attesa di conoscere i pareri delle Commissioni competenti.

Conviene la Commissione.

Il RELATORE illustra l'emendamento 1.1 al disegno di legge di conversione, precisando che tale proposta emendativa è collegata al trasferimento, operato con gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, dei materiali normativi del decreto-legge n. 8 (A.S. 4993), sempre vertente in materia di interventi urgenti per la BSE, ugualmente all'esame della Commissione. Osserva comunque che tale emendamento potrà essere accantonato per essere votato al termine degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge in esame.

Il RELATORE dà quindi per illustrati i subemendamenti 1.21/1 e 1.21/2 all'emendamento 1.21 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto.

Il sottosegretario BORRONI dà per illustrato l'emendamento 1.21, precisando che, anche con riferimento all'emendamento 2.8, il Governo ha inteso spostare risorse dai materiali a basso rischio ai materiali a rischio più alto, prevedendo anche una soluzione per il materiale «tal quale».

Il senatore BETTAMIO dà per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto, precisando che tali proposte emendative corrispondono all'esigenza sia di semplificare le procedure di incenerimento, sia anche di coinvolgere i cementifici e, con particolare riferimento all'emendamento 1.7, si richiama all'esigenza di tenere in considerazione gli accordi interprofessionali già sottoscritti nella materia.

I senatori RECCIA, CORTIANA, BEDIN e BIANCO danno rispettivamente per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha dato per illustrato l'emendamento 1.13, hanno la parola il senatore SARACCO (che dà per illustrato l'emendamento 1.0.6) e il senatore ANTOLINI (che dà per illustrati gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5).

Si passa agli emendamenti presentati all'articolo 2 del decreto.

Dopo che il RELATORE ha dato per illustrati i subemendamenti 2.8/1 e 2.8/2, il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO illustra sinteticamente l'emendamento 2.8, interamente sostitutivo dell'articolo 2 del decreto, richiamandosi anche alla illustrazione dell'emendamento 1.21.

I senatori BEDIN, CORTIANA e BETTAMIO danno rispettivamente per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 2 del decreto.

Il senatore RECCIA, dati per illustrati gli emendamenti 2.7 e 2.9, sottolinea l'opportunità che il Rappresentante del Governo fornisca ulteriori precisazioni in ordine agli emendamenti 1.21 e 2.8, al fine di illustrare meglio le motivazioni alla base delle nuove formulazioni presentate.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,45.

Dopo che il senatore MINARDO ha dichiarato di associarsi alla richiesta del senatore RECCIA, ha la parola il sottosegretario BORRONI il quale, intervenendo in merito all'emendamento 2.8, ricorda che le modifiche (proposte con gli emendamenti 1.21 e 2.8) al decreto-legge n. 1/2001 all'esame si sono rese necessarie al fine di parametrare le esigenze finanziarie al calo verificatosi della produzione di farine animali derivante dalla riduzione della domanda di carne bovina. Le stime effettuate relative al periodo compreso tra l'11 gennaio ed il 31 maggio 2001 scontano quindi una riduzione prevista del 20 per cento della produzione di materiali a rischio specifico e delle farine animali rispetto a quanto originariamente previsto in sede di formulazione del decreto-legge n. 1/2001, con conseguente possibilità di ridestinare le risorse precedentemente destinate alle farine a basso rischio per lo smaltimento dei materiali a rischio specifico e per le farine ad alto rischio.

Il senatore BEDIN dà per illustrati gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

Il senatore CORTIANA dà per illustrato l'emendamento 2.0.5.

Si passa agli emendamenti all'articolo 3 del decreto.

Il presidente SCIVOLETTO dà per illustrati i subemendamenti 3.7/1, 3.7/3 e 3.7/2 e il senatore CORTIANA dà per illustrato il subemendamento 3.7/4.

Il RELATORE dà quindi per illustrato l'emendamento 3.7, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

Viene quindi dato per illustrato l'emendamento 3.5.

Ha quindi la parola il senatore BIANCO il quale dà per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3. In particolare, con riferimento all'emendamento 3.2, richiama le funzioni istituzionali e le attribuzioni dell'Istituto centrale repressione frodi, rilevando come ad esso ed ai relativi dipendenti vengano attribuite insufficienti risorse finanziarie, pur essendo impegnati con dedizione nel difficile ed importante lavoro di tutela della salute alimentare (compito che comprende lo svolgimento di indagini di polizia giudiziaria): i costi aggiuntivi per la struttura e per il personale derivanti dallo svolgimento di un maggior numero di controlli sarebbero ampiamente compensati, a suo avviso, dai notevoli danni, che operatori poco scrupolosi possono ancora causare all'economia dell'intero comparto agroalimentare. Gli emendamenti proposti risolverebbero quindi un problema che sussiste fin dalle passate legislature e che ha acquisito recentemente notevole importanza agli occhi dei consumatori.

I senatori SARACCO, BEDIN e CORTIANA danno quindi per illustrati gli emendamenti rispettivamente presentati all'articolo 3.

I senatori BIANCO e CORTIANA danno per illustrati gli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 3, rispettivamente presentati e il senatore PREDÀ dà per illustrati gli emendamenti 3.0.6, 3.0.5 (cui ha dichiarato di aggiungere la propria firma il senatore BEDIN) e 3.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 4.2 e 4.3 e i senatori BIANCO e SARACCO danno rispettivamente per illustrati gli emendamenti 4.1 e 4.4, mentre il senatore CORTIANA dà per illustrato l'emendamento 4.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Sono dati quindi per illustrati gli emendamenti 5.1 e 5.0.1, mentre il senatore CORTIANA dà per illustrato l'emendamento 5.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il RELATORE e i senatori BEDIN e RECCIA danno per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il RELATORE dà per illustrato l'emendamento 7.1.

Il senatore CORTIANA dà per illustrato l'emendamento 7.0.1.

I senatori ANTOLINI, CORTIANA, BEDIN, BIANCO e RECCIA danno per illustrati i subemendamenti all'emendamento 7.0.2 del relatore.

Dopo che i senatori RECCIA e BIANCO hanno dichiarato di aggiungere la propria firma al subemendamento 7.0.2/18 (dianzi dato per illustrato), ha la parola il RELATORE il quale fornisce dei chiarimenti sul subemendamento 7.0.2/1.

Ha quindi la parola il senatore MURINEDDU, il quale, richiamandosi al suo intervento in discussione generale, illustra il subemendamento 7.0.2/19.

Sono quindi dati per illustrati i restanti subemendamenti all'emendamento 7.0.2, che viene quindi dato per illustrato dal RELATORE.

Dopo che il senatore BEDIN ha dichiarato di aggiungere la propria firma al subemendamento 7.0.3/19, sono dati per illustrati tutti i subemendamenti all'emendamento 7.0.3, il RELATORE illustra quindi l'emendamento 7.0.3.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha dato per illustrato il subemendamento 7.0.4/1 (preannunciando l'ipotesi di una riformulazione in vista del parere della 2^a Commissione), ha la parola il RELATORE che dà per illustrato l'emendamento 7.0.4.

Sono dati quindi per illustrati tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 7.0.5. Il RELATORE dà poi per illustrato l'emendamento 7.0.5.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO dà per illustrato il subemendamento 7.0.6/1, come pure viene dato per illustrato il subemendamento 7.0.6/2.

Il RELATORE dà quindi per illustrato l'emendamento 7.0.6 e il senatore BEDIN dà per illustrato l'emendamento 7.0.7.

Il PRESIDENTE avverte che si è così conclusa l'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati al decreto-legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI. SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE PER DOMANI.

Il PRESIDENTE informa che la seduta, già convocata domani, giovedì 22 febbraio, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30. Informa inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per oggi per la programmazione lavori, al termine della seduta

odierna, non avrà più luogo. È convocato domani, giovedì 22 febbraio al termine della seduta già convocata alle ore 14,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4947

al disegno di legge di conversione

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... È abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4947**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.21/1**

IL RELATORE

All'emendamento 1.21, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.».

1.21/2

IL RELATORE

All'emendamento 1.21, al comma 6, dopo le parole: «Le Regioni» inserire le seguenti: «e le province autonome.».

1.21

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1

(Smaltimento del materiale specifico a rischio, ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati)

1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché i prodotti trasformati, ottenuti o derivati da predetti materiali

sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.

2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle Regioni o Province autonome.

3. Gli impianti installati all'interno degli stabilimenti di macellazione sono obbligati ad incenerire i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti indennità:

a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;

b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.

5. Le indennità di cui al comma 4 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.

6. Le Regioni possono altresì disporre eventuali ulteriori misure.

7. Il soggetto beneficiario di cui al comma 4 non può percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attività per le quali sono erogate le indennità di cui al predetto comma 4 e disposte le misure di cui al comma 6, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore».

1.2

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio» con le seguenti: «nonché il materiale ad alto rischio».

1.14

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio» con le seguenti: «nonché il materiale ad alto rischio».

1.8

CORTIANA, DE LUCA Athos

Al comma 1, dopo le parole: «distrutti mediante incenerimento o coincenerimento» inserire le seguenti: «e comunque con recupero di energia».

1.3

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «I titolari degli impianti di incenerimento» inserire le seguenti: «ed i cementifici».

1.15

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «I titolari degli impianti di incenerimento» inserire le seguenti: «ed i cementifici».

1.9/1

CORTIANA, DE LUCA Athos

All'emendamento 1.9, sostituire le parole: «o soggette ad interventi di tutela dai piani paesaggistici regionali» con le seguenti: «o rientranti in Piani di tutela e salvaguardia ambientale, paesaggistica regionale».

1.9

CORTIANA, DE LUCA Athos

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le attività di incenerimento e coincenerimento di cui al comma 1, non possono essere effettuate presso gli impianti di produzione di cemento che utilizzano combustibile non convenzionale e che siano situati in aree vincolate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 o soggette ad interventi di tutela dai piani paesaggistici regionali, nonché situati ad una distanza inferiore ai 500 metri dai centri abitati. È comunque vietato distruggere mediante incenerimento o coincenerimento i materiali di cui al comma 1 unitamente ad altri materiali di scarto.».

1.20

CORTIANA, DE LUCA Athos

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 1 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio attività, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

1.5

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «lire 726.000 per ogni tonnellata» con le seguenti: «lire 926.000 per ogni tonnellata».

1.16

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «lire 726.000 per ogni tonnellata» con le seguenti: «lire 926.000 per ogni tonnellata».

1.4

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «solo per i prodotti trasformati, ottenuti da» con le seguenti: «per i prodotti di cui al comma 1, ottenuti da aziende agricole e».

1.17

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «solo per i prodotti trasformati, ottenuti da» con le seguenti: «per i prodotti di cui al comma 1, ottenuti da aziende agricole e».

1.6

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «e da animali morti raccolti presso le aziende agricole».

1.18

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «e da animali morti raccolti presso le aziende agricole».

1.11

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

Al comma 2, dopo la parola: «ottenuti», inserire le seguenti: «da animali morti nelle aziende agricole».

1.13

SCIVOLETTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«... La produzione di energia elettrica degli impianti in cui viene effettuato il recupero energetico dei materiali e delle proteine animali di cui al presente articolo ha diritto alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'industria dell'11 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, qualora detti impianti non godano di altri strumenti di incentivazione in conto produzione energia. A tal fine i materiali e le proteine animali sono assimilati alle biomasse e agli altri combustibili, anche gassosi, derivati dai rifiuti».

1.10

CORTIANA, DE LUCA Athos

Sopprimere il comma 3.

1.12

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il soggetto beneficiario della indennità non può percepire alcun altro compenso o indennizzo per lo svolgimento delle attività di trattamento preliminare, incenerimento o coincenerimento».

1.7

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i compensi dei costi relativi alla raccolta determinati nell'ammontare massimo rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o gli importi determinati in appositi accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate».

1.19

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i compensi dei costi relativi alla raccolta determinati nell'ammontare massimo rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o gli importi determinati in appositi accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate».

1.1

BIANCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«... All'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*) del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, sono soppresse le seguenti parole: ", in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi,"».

1.0.6

SARACCO, LAURIA Baldassare

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Le norme di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" sono applicabili nei casi in cui, a seguito di riscontro di positività per encefalopatia spongiforme bovina, si debba provvedere alla distruzione:

a) delle carni degli animali, regolarmente macellati, provenienti dall'allevamento che sono rintracciate a seguito dell'indagine epidemiologica;

b) delle carni, ancorché non provenienti dall'allevamento risultato positivo, eventualmente contaminate al macello dalla carcassa risultata positiva per uso di medesime attrezzature».

1.0.1

ANTOLINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. L'Agenzia provvede, fino al 30 settembre 2001, alle operazioni di ammasso pubblico e volontario, per tutte le categorie di animali macellati, con una integrazione di 2.000 lire al chilogrammo del contributo attualmente concesso in base a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria in materia di organizzazione comune di mercato delle carni bovine.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

1.0.2

ANTOLINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. L'Agenzia è autorizzata, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad attuare misure specifiche a sostegno degli allevatori e, in particolare, a prevedere la concessione temporanea di indennità compensative della riduzione dei prezzi di mercato nella misura di lire 600.000 per ciascun capo macellato ed avviato al consumo e di indennizzi per l'abbattimento di vacche da latte a fine carriera e di animali considerati a rischio, di età superiore ai cinque anni, nella misura di lire 1.200.000 per capo abbattuto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine par-

zionalmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

1.0.3

ANTOLINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

1. L'Agenzia è autorizzata, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad attuare misure specifiche a sostegno degli allevatori e, in particolare, a prevedere la concessione temporanea di indennità compensative della riduzione dei prezzi di mercato nella misura di lire 600.000 per ciascun capo macellato ed avviato al consumo e di indennizzi per l'abbattimento di vacche da latte a fine carriera e di animali considerati a rischio, di età superiore ai cinque anni, nella misura di lire 1.200.000 per capo abbattuto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando, per lire 60 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, per lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

1.0.4

ANTOLINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore dell'allevamento bovino da carne, danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bo-

vina, nonché per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, gli allevatori interessati possono accedere a finanziamenti agevolati di durata quinquennale, fino all'importo complessivo di lire 500 miliardi.

2. I predetti finanziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a 18 mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 20 per cento dei finanziamenti medesimi.

3. In ogni caso, la quota di contributo dello Stato non può superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal comma 1, sono erogati entro il 30 settembre 2001 e sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

5. Le domande di finanziamento devono essere presentate entro il 31 maggio 2001 alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed alla banca attraverso la quale si intende accedere al finanziamento. Le modalità di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalità tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

6. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento.

7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 6, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Gli allevatori che non abbiano richiesto il finanziamento di cui ai commi da 1 a 6, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del comma 3, da erogarsi da parte dell'Agenzia, previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.

9. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda entro il 31 maggio 2001 ed i premi sono erogati entro il 30 settembre 2001. I premi sono concessi fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, integrabile con risorse proprie regionali.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8 e 9, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

1.0.5

ANTOLINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Per tutti i bovini nati vivi dopo la data del 1° luglio 2001, è obbligatorio l'utilizzo di sistemi elettronici di identificazione, consistenti nell'introduzione di *microchip* sottocutaneo o ruminale, in grado di seguire i principali stadi evolutivi dell'animale, dalla nascita alla macellazione».

Art. 2.

2.8/1

IL RELATORE

All'emendamento 2.8, sopprimere il comma 6.

2.8/2

IL RELATORE

All'emendamento 2.8, al comma 7, prima delle parole: «i soggetti interessati» inserire le seguenti: «Ferma restando la possibilità di eventuali proprie misure disposte dalle regioni e dalle province autonome».

2.8

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio)

1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanità, con proprio decreto, fissa modalità e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio, così come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.

3. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

5. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per

ogni tonnellata di prodotto moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.

6. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome.

7. I soggetti interessati di cui al comma 5 non possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore possono stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza».

2.5

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

Al comma 1, dopo le parole: «proteine animali trasformate» sopprimere la parola: «e».

2.4

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508» inserire le parole: «o provenienti da impianti autorizzati alla produzione di alimenti destinati al consumo umano».

2.3

CORTIANA, DE LUCA Athos

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«... L'ammasso pubblico presso i magazzini di stoccaggio privati è considerato servizio di pubblica necessità ed ai soggetti depositari si applicano le relative disposizioni del codice penale».

2.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, sostituire l'importo: «490.000» con l'altro: «540.000».

2.2

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire per la raccolta dei relativi materiali compensi d'importo eccedente l'ammontare rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o previsti da accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate.».

2.7

CUSIMANO, RECCIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire per la raccolta dei relativi materiali compensi d'importo eccedente l'ammontare rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o previsti da accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate.».

2.6

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti ad applicare i prezzi di mercato in essere nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000. È consentito derogare alle condizioni di cui sopra attraverso accordi stipulati dalle Associazioni nazionali delle categorie interessate.».

2.9

CUSIMANO, RECCIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'AGEA, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, è autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno e senza oneri aggiuntivi. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale.».

2.0.1 (collegato ad emendamento 6.3)

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. ...**

1. Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, mediante l'attuazione di misure ed interventi di carattere strutturale per rigenerare il patrimonio zootecnico, migliorare la qualità della carne bovina e il benessere degli animali negli allevamenti, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il «Fondo speciale di rigenerazione del patrimonio zootecnico». Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare, in particolare, l'abbattimento volontario dei capi, la concessione di agevolazioni contributive e creditizie agli imprenditori agricoli per la ristrutturazione degli impianti e per la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, per l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione, nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente naturale, sulle condizioni sanitarie e sul benessere degli animali. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte. Per la dotazione del Fondo è stanziata la somma di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Per le annualità succes-

sive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208».

2.0.2

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Agli imprenditori agricoli, iscritti alle relative gestioni previdenziali, esercenti attività di allevamento di animali della specie bovina, è concesso, a domanda, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti nella misura del 50 per cento, relativamente a tre rate in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.3

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art...

1. A favore degli imprenditori agricoli esercenti attività di allevamento di animali della specie bovina sono sospesi i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento in scadenza entro il 31 dicembre 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, con le stesse agevolazioni e condizioni.».

2.0.4

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. ...**

1. Per i produttori agricoli esercenti attività di allevamento di animali della specie bovina, i termini dei versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2001 sono sospesi e devono essere effettuati in unica soluzione in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2001».

2.0.5

CORTIANA, DE LUCA Athos

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. ...**

(Contributo straordinario in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere)

1. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica del sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali e al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, responsabili della diffusione della BSE, è assegnato un contributo straordinario di lire 6 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

2. Il contributo è rivolto principalmente a rafforzare le attività che l'Istituto svolge per provvedere agli studi e alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonché la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica.

3. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono reperite nell'ambito del Fondo per l'emergenza BSE, di cui all'articolo 7-bis del presente decreto-legge e sono erogate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».

Art. 3.**3.7/1**

SCIVOLETTO, LAURIA Baldassare

All'emendamento 3.7, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.».

3.7/3

SCIVOLETTO, LAURIA Baldassare, PINTO, BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

All'emendamento 3.7, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«... Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, viene attribuita un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto "Sanità".

... All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma del presente articolo, calcolato in 950 milioni di lire per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali – Centro di responsabilità ICRF, dei seguenti capitoli di bilancio:

- Cap. 4712 (spese funzionamento uffici): lire 400 milioni;
 - Cap. 4715 (spese esercizio automezzi): lire 250 milioni;
 - Cap. 4574 (spese per missioni): lire 300 milioni.»
-

3.7/2

SCIVOLETTO, LAURIA Baldassare, PINTO, BEDIN, GIARETTA, ROBOL, ZILIO

All'emendamento 3.7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«... Per l'incentivazione della produttività e delle attività correlate ai controlli nei settori di competenza, una quota pari al 30 per cento dei proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato centrale repressione frodi è conferita nel fondo per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle

politiche agricole e forestali, da destinare al personale anche dirigente dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

3.7/4

CORTIANA, DE LUCA Athos

All'emendamento 3.7, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«... L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione è autorizzato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454».

3.7

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Controlli)

1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.

2. Al fine di incrementare la funzionalità dell'Ispettorato centrale repressione frodi ai fini di cui al comma 1, il personale AGEA proveniente dai ruoli dell'ex AIMA, distaccato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il predetto Ispettorato è inquadrato, a domanda, nei corrispondenti profili dell'organico dell'Ispettorato medesimo. Tale organico, rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, viene incrementato di numero 32 unità nelle varie aree di appartenenza del predetto personale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, con propri decreti, a trasferire presso il centro di responsabilità dell'Ispettorato centrale repressione frodi le corrispondenti risorse finanziarie».

3.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato» aggiungere le seguenti: «, del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, eventualmente coadiuvato dal NAS».

3.2

BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «delle norme comunitarie e agroalimentari» inserire le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali».

3.9

SARACCO

Al comma 1, dopo la parola: «agroalimentari» inserire le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali».

3.1

BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«... Per l'incentivazione delle attività correlate ai controlli agro-alimentari e delle sostanze ad uso agrario è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo per la produttività e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali destinato al personale dell'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi pari a lire 3 miliardi.

... Al personale viene riconosciuta una indennità collegata alla qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria pari a quella già prevista per il personale UPG del Ministero della sanità e delle ASL.

... Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

3.8

SARACCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«... Per l'incentivazione delle attività correlate ai controlli agro-alimentari e delle sostanze ad uso agrario è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo per la produttività e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali destinato al personale dell'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi pari a lire 3 miliardi.

... Al personale viene riconosciuta una indennità collegata alla qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria pari a quella già prevista per il personale UPG del Ministero della sanità e delle ASL.

... Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

3.3

BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«... Per l'incentivazione delle attività correlate ai controlli agro-alimentari e delle sostanze ad uso agrario sono conferiti, nel fondo per la produttività e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero per le politiche agricole e forestali, nell'ambito dello stato di previsione dello stesso Ministero, lire 3 miliardi da destinarsi al personale dell'Ispettorato centrale repressioni frodi.

... Per l'incentivazione delle attività di cui al precedente comma 1-bis, è conferito nei fondi per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle Politiche agricole e Forestali il 25 per cento dei proventi derivati dalle contravvenzioni elevate in tale settore.

... Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 mi-

liardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

... Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, d'intesa con il Ministro del Tesoro e della Programmazione Economica, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione delle procedure contabili-amministrative necessarie all'attuazione dei commi precedenti».

3.10

SARACCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«... Per l'incentivazione delle attività correlate ai controlli agro-alimentari e delle sostanze ad uso agrario sono conferiti, nel fondo per la produttività e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito dello stato di previsione dello stesso Ministero, lire 3 miliardi da destinarsi al personale dell'Ispettorato centrale repressioni frodi.

... Per l'incentivazione delle attività di cui al precedente comma 1-bis, è conferito nei fondi per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle Politiche agricole e Forestali il 25 per cento dei proventi derivati dalle contravvenzioni elevate in tale settore.

... Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

... Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, d'intesa con il Ministro del Tesoro e della Programmazione Economica, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione delle procedure contabili-amministrative necessarie all'attuazione dei commi precedenti.»

3.4

BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«... Al fine di incentivare l'attività del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito chiamato Ispettorato, istituito dall'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1986, n. 462, è attribuita, a partire dall'anno 2001, una indennità di istituto, destinando ad essa la somma di lire 6 miliardi. Nella contrattazione collettiva integrativa di Ministero saranno determinate le modalità di applicazione della suddetta indennità.

... All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 sull'U.P.B. 7.1.3.3. – fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si provvede altresì ad integrare la stanziamento necessario all'erogazione della indennità di istituto con i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato ed afferenti al capitolo 3590 – capo XVII* – (entrate eventuali e diverse del Ministero delle politiche agricole e forestali). Le eventuali somme eccedenti lire 6 miliardi, fino ad un massimo di lire 4 miliardi, sono destinate ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Ispettorato, per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e degli automezzi di servizio, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ispettorato e delle relative procedure ad esse connesse. La somma di lire 6 miliardi è aggiornata annualmente secondo l'indice di inflazione stabilito dall'Istat».

3.11

SARACCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«... Al fine di incentivare l'attività del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito chiamato Ispettorato, istituito dall'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1986, n. 462, è attribuita, a partire dall'anno 2001, una indennità di istituto, destinando ad essa la somma di lire 6 miliardi. Nella contrattazione collettiva integrativa di Ministero saranno determinate le modalità di applicazione della suddetta indennità.

... All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 sull'U.P.B. 7.1.3.3. - fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si provvede altresì ad integrare la stanziamento necessario all'erogazione della indennità di istituto con i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato ed afferenti al capitolo 3590 - capo XVII* - (entrate eventuali e diverse del Ministero delle politiche agricole e forestali). Le eventuali somme eccedenti lire 6 miliardi, fino ad un massimo di lire 4 miliardi, sono destinate ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Ispettorato, per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e degli automezzi di servizio, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ispettorato e delle relative procedure ad esse connesse. La somma di lire 6 miliardi è aggiornata annualmente secondo l'indice di inflazione stabilito dall'Istat».

3.13

PINTO, BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«...Al fine di elevare la tutela dei consumatori, l'Ispettorato centrale repressione frodi esercita i seguenti controlli:

a) sulle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a rischio, in coordinamento con il Corpo forestale dello Stato ed il Reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari;

b) sui sistemi di rintracciabilità dei prodotti di origine zootecnica ed agricola nonché dei mezzi tecnici di produzione in agricoltura.

... L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al precedente comma, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con un organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa».

3.12

PINTO, BEDIN, GIARETTA, ROBOL, ZILIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Il personale AGEA, proveniente dai ruoli dell'ex AIMA, distaccato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presso l'Ispettorato centrale repressione frodi e gli Istituti di sperimentazione agraria del Ministero delle politiche agricole e forestali, è inquadrato, a domanda, nei corrispondenti profili dell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. L'organico dell'Ispettorato centrale, rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, viene incrementato di n. 32 unità nelle varie aree di appartenenza del predetto personale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, con propri decreti, a trasferire presso il centro di responsabilità dell'Ispettorato centrale repressione frodi le corrispondenti risorse finanziarie.».

3.6/1

CORTIANA, DE LUCA Athos

All'emendamento 3.6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la campionatura e l'analisi chimica del materiale di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge».

3.6

CORTIANA, DE LUCA Athos

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«.... L'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), istituita con il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, provvede tramite le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), ove costituite, al monitoraggio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento di cui all'articolo 1, svolte presso impianti di produzione di cemento.».

3.0.1

BIANCO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art.

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo nelle materie di competenza, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la tutela dei prodotti agroalimentari e la sicurezza alimentare il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è autorizzato ad assumere 71 ispettivi, 80 chimici e 20 amministrativi laureati in giurisprudenza a completamento dell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. Al personale dell'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (ICRF), riconosciuta specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta una alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di Ufficiali di polizia giudiziaria, è attribuito uno speciale assegno mensile pensionabile da corrispondere anche con la tredicesima mensilità e cumulabile con altri assegni, compensi, premi o indennità, a qualsiasi titolo corrisposti.

3. Per l'incentivazione della produttività e delle attività correlate ai controlli dei settori di competenza, una quota pari al 50 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato centrale repressione frodi è conferito nei fondi per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali da destinare al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 sull'U.P.B. 7.1.3.3. - fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si provvede altresì ad integrare lo stanziamento necessario all'erogazione della indennità di istituto con i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato ed afferenti al capitolo 3590 - capo XVII* - (entrate eventuali e diverse del Ministero delle politiche agricole e forestali). Le eventuali somme eccedenti lire 6 miliardi, fino ad un massimo di lire 4 miliardi, sono destinate ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Ispettorato, per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e degli automezzi di servizio, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ispettorato e delle relative procedure ad esse connesse. La somma

di lire 6 miliardi è aggiornata annualmente secondo l'indice di inflazione stabilito dall'Istat».

3.0.2

CORTIANA, DE LUCA Athos

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

(Personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi)

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo nelle materie di competenza, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la tutela dei prodotti agro alimentari e la sicurezza alimentare il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è autorizzato ad assumere 71 ispettivi, 80 chimici e 20 amministrativi laureati in giurisprudenza a completamento dell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. Al personale dell'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (ICRF), riconosciuta specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta una alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di Ufficiali di polizia giudiziaria, è attribuito uno speciale assegno mensile pensionabile pari all'indennità prevista per il personale di polizia giudiziaria del Ministero della sanità e delle aziende sanitarie locali, da corrispondere anche con la tredicesima mensilità e cumulabile con altri assegni, compensi, premi o indennità, a qualsiasi titolo corrisposti.

3. Per l'incentivazione della produttività e delle attività correlate ai controlli dei settori di competenza, una quota pari al 50 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato centrale repressione frodi è conferito nei fondi per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali da destinare al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 sull'U.P.B. 7.1.3.3. - fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si provvede altresì ad integrare lo stanziamento necessario all'erogazione della indennità di istituto con i

proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato ed afferenti al capitolo 3590 – capo XVII* – (entrate eventuali e diverse del Ministero delle politiche agricole e forestali). Le eventuali somme eccedenti lire 6 miliardi, fino ad un massimo di lire 4 miliardi, sono destinate ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Ispettorato, per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e degli automezzi di servizio, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ispettorato e delle relative procedure ad esse connesse. La somma di lire 6 miliardi è aggiornata annualmente secondo l'indice di inflazione stabilito dall'Istat».

3.0.3

CORTIANA, DE LUCA Athos

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

(Personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi)

1. Dopo l'articolo 17 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, è aggiunto il seguente:

"Articolo 17-bis. – Il personale ispettivo chimico e amministrativo dell'Ispettorato centrale repressione frodi riveste, in base all'inquadramento professionale, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Codice di procedura penale. L'attribuzione è conferita, avuto riguardo alle tabelle di cui al successivo articolo 18".

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1986, n. 282, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Al personale appartenente all'Ispettorato centrale repressione frodi è attribuito uno speciale assegno mensile pensionabile, pari all'indennità prevista per il personale di polizia giudiziaria del Ministero della sanità e delle aziende sanitarie locali, da corrispondere anche con la tredicesima mensilità e cumulabile con altri assegni, compensi, premi o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

1-ter. Per l'incentivazione della produttività e delle attività correlate ai controlli dei settori di competenza, una quota pari al 50 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato centrale repressione frodi è conferito nei fondi per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero

delle politiche agricole e forestali da destinare al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi"».

3.0.6

PREDA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, nell'anno 2001, ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno e senza oneri aggiuntivi.

2. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e di successivo colloquio orale».

3.0.5

PREDA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Le somme spettanti agli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, deliberate dal CIPE a carico del Fondo sanitario nazionale d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono erogate direttamente agli Istituti ed accreditate sui conti intrattenuti dagli stessi con le tesorerie provinciali dello Stato».

3.0.4

PREDA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanità è autorizzato, per una sola volta, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché a ricoprire, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo».

Art. 4.**4.2**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «coordinamento dell'emergenza» inserire le seguenti: «, in materia di distruzione e stoccaggio del materiale specifico a rischio e di farine animali».

4.1

BIANCO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «coordinando i controlli di cui all'articolo 3, anche avvalendosi dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.».

4.4

SARACCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «coordinando i controlli di cui all'articolo 3 anche avvalendosi dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.».

4.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«.. L'attivazione del potere di ordinanza, in deroga alle disposizioni vigenti, in materia connessa a situazioni di eccezionale emergenza sanitaria conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, spetta al Presidente del Consiglio dei ministri».

4.0.1

CORTIANA, DE LUCA Athos

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi per la riconversione del settore zootecnico)

1. Al fine di favorire un intervento globale di carattere strutturale nel settore zootecnico nonché in quello della produzione degli alimenti per animali da allevamento, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito Fondo con dotazione di lire 500 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto Fondo è finalizzato al finanziamento di interventi che prevedono:

a) la riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti biologici, estensivi e che adottano maggiori misure di tutela del benessere degli animali e dell'ambiente, mediante l'erogazione ai piccoli e medi allevatori, con particolare riferimento agli allevamenti a conduzione diretta e che seguono la linea vacca/vitello, di un contributo statale alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dal decreto di cui al comma 2 e comunque in misura non superiore al 70 per cento delle spese sostenute e documentate;

b) la riconversione degli impianti di produzione dei mangimi a favore di produzioni di mangimi a base di proteine vegetali o comunque di

produzioni biologiche nonché di produzioni alternative ecocompatibili, mediante l'erogazione ai titolari degli impianti di produzione di un contributo statale alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dal decreto di cui al comma 2 e comunque in misura non superiore al 40 per cento delle spese sostenute e documentate.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quindici giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo e vengono stabilite le modalità di accesso ai finanziamenti e di erogazione dei contributi, nonché la tipologia delle spese ammissibili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per ciascun anno del triennio 2001-2003, in lire 500 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 10 miliardi, per ciascun anno del triennio 2001-2003, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) quanto a lire 390 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per ciascun anno del triennio 2001-2003 nella Tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 1;

c) quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per ciascun anno del triennio 2001-2003 nella Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ALLEGATO N. 1 (previsto dall'art. 4-bis)

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER GLI ANNI
2001-2003 NELLA TABELLA C DELLA LEGGE FINANZIARIA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:

Decreto legislativo 143 del 1994 Istituzione dell'ENAS (art. 3) Funzionamento 5.1.2.3 cap 8061/p

2001:	250
2002:	250
2003:	250

MINISTERO DELL'INDUSTRIA:

Legge 282 del 1991 ... Riforma dell'Enea (3.2.1.13 cap. 7210)

2001:	100
2002:	100
2003:	100

MINISTERO DELLE FINANZE:

Decreto legislativo n. 300 del 1999 ... finanziamento agenzie fiscali
(2.1.2.9, cap. 1654, 1655)

2001:	40
2002:	40
2003:	40

TOTALE

2001:	390
2002:	390
2003:	390

ALLEGATO N. 2 (previsto dall'art. 4-bis)

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER GLI ANNI
2001-2003 TABELLA D DELLA LEGGE FINANZIARIA

MINISTERO DEL TESORO:

Legge 662 del 1996 Art. 2, comma 14 Apporto al capitale sociale
delle Ferrovie dello Stato SpA

2001:	100
2002:	100
2003:	100

TOTALE

2001:	100
2002:	100
2003:	100

Art. 5.

5.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«... Il Commissario straordinario del Governo, ogni sessanta giorni, presenta, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione scritta sull'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto».

5.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. ...

(Contabilità speciale)

1. La gestione della contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, è trasferita all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli adempimenti connessi con il suddetto trasferimento».

5.0.2

CORTIANA, DE LUCA Athos

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. ...

(Sanzioni)

1. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, chiunque detenga i materiali specifici a rischio nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto e non ne disponga per l'immediata distruzione, nei modi stabiliti dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 7.000.000 a lire 20.000.000 nonché con il sequestro da mesi 1 a mesi 6 dell'impianto, dell'attività produttiva, di trasformazione, di raccolta e di commercializzazione.

2. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, chiunque interri o comunque utilizzi i materiali specifici a rischio nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 20.000.000 nonché il sequestro da mesi 1 a mesi 6 dell'impianto, dell'attività produttiva, di trasformazione, di raccolta e di commercializzazione.

3. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, i titolari degli impianti di incenerimento che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

4. In caso di condotte reiterate la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino ad un quadruplo».

Art. 6.

6.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione» inserire le seguenti: «degli articoli 1 e 2».

6.3

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

Conseguentemente all'approvazione dell'emendamento 2.0.1, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo le parole: "150 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "«200 miliardi"»;

e dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2-bis del presente decreto, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3. "Fondo per la protezione civile", cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001, 2002 e 2003;

b) quanto a lire 300 miliardi mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;

1-ter. Conseguentemente nell'articolo 64, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "150 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "500 miliardi"».

6.1

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

6.2

CUSIMANO, RECCIA

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Art. 7.**7.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dal presente decreto» con le altre: «dagli articoli 1 e 2 del presente decreto».

7.0.1

CORTIANA, DE LUCA Athos

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Abrogazione di norme)

1. Nell'elenco allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, le voci n. 12), 29), 34) e 38) sono soppresse».

7.0.2/23

BETTAMIO

All'emendamento 7.0.2, al comma 1, sostituire le parole: «pari a lire 300 miliardi» con le seguenti: «pari a lire 600 miliardi».

7.0.2/7

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.2, al comma 1, sostituire la cifra: «300» con l'altra: «400»;

al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) integrazione, nella misura di lire 2.000 al chilogrammo, dei contributi per i bovini di età superiore ai trenta mesi abbattuti, anche in date precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000 e totale copertura, da parte dello Stato, dei costi per la macellazione il trasporto e lo smaltimento degli stessi animali;»

Conseguentemente al comma 3, sostituire la cifra: «50» con l'altra: «150»;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...Alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, determinata in lire 400 miliardi per l'anno 2001, si provvede, per lire 300 miliardi, attraverso l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2000, dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 92, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, per lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai

fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.2/4

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.2, al comma 1, sostituire la cifra: «300» con l'altra: «400».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la cifra: «50» con l'altra: «100», la cifra: «51» con: «100», la cifra: «1» con l'altra: «5», la cifra: «48» con l'altra: «95»;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Alla dotazione del fondo di cui al presente articolo, determinata in lire 400 miliardi per l'anno 2001, si provvede, per lire 300 miliardi, attraverso l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2000, dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 92, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, per lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.2/6

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.2, al comma 1, sostituire la cifra: «300» con l'altra: «340»;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«...La concessione dei contributi conseguenti all'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è riconosciuta a decorrere dal 16 novembre 2000.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la cifra: «50» con l'altra: «55», la cifra: «51» con l'altra: «55», la cifra: «1» con l'altra: «2» e la cifra: «48» con l'altra: «53»;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, determinata in lire 340 miliardi per l'anno 2001, si provvede, per lire 300 miliardi, attraverso l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2000, dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 92, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, per lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.2/5

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «anche riferiti al peso delle carcasse».

7.0.2/21

CORTIANA, DE LUCA Athos

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «,nonché per garantire il benessere degli animali».

7.0.2/8

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sostituire la cifra: «450.000» con l'altra: «500.000».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la cifra: «51» con l'altra: «57».

7.0.2/18

BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, pari a: lire 300.000 per i bovini di età inferiore a 18 mesi; lire 450.000 per i bovini di età compresa tra i 18 e i 24 mesi; lire 600.000 per i bovini di età compresa tra i 24 ed i 30 mesi.».

7.0.2/1

IL RELATORE

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «nonché per garantire» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «. A tal fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, pari a lire 300.000, per i bovini di età compresa tra i 12 e i 18 mesi e lire 450.000 per i bovini di età compresa fra i 18 e i 30 mesi.».

7.0.2/16

BIANCO

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A tal fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo secondo le seguenti fasce: fascia 1) lire 250.000 per capo sino al compimento del 450° giorno di età; fascia 2) lire 450.000 per capo dal 451° giorno al 900° giorno di età, escludendo i bovini che si avvalgono di quanto previsto dal regolamento 2777/2000, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno 5 mesi.».

7.0.2/24

BETTAMIO

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «lire 450.000 per capo di età non superiore ai 30 mesi»

con le seguenti: «lire 100.000 per capo di età non superiore ai 7 mesi, lire 200.000 per capo di età compresa tra i 7 e i 15 mesi, lire 450.000 per capo di età compresa tra i 16 e i 30 mesi, macellati a partire dal 1° dicembre 2000.».

7.0.2/14

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di lire 450.000 per capo di età non superiore a 30 mesi, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno 5 mesi» con le seguenti: «da corrispondere ai produttori, previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno 5 mesi, in misura di lire 200.000 a capo per animali di età inferiore ai dodici mesi e di lire 700.000 per animali di età compresa tra i dodici e i trenta mesi.».

7.0.2/20

MINARDO, MURINEDDU, CUSIMANO

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli imprenditori che procedono all'introduzione di razze bovine in estinzione (Modicana, Sarda, Maremmana, Garfagnina, Norica, Pontremolese, Nera pisana, eccetera), allevabili secondo i criteri della moderna zootecnia biologica, viene corrisposto un indennizzo pari a 600.000 per capo».

7.0.2/19

MURINEDDU

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«... i benefici di cui al comma 2, lettera b), nella misura di lire 450.000 per capo sono estesi a tutti gli allevatori di bovini delle regioni nelle quali è stato decretato il divieto di movimentazione del bestiame verso i centri di ingrasso, a prescindere dall'età e dall'avvenuta macellazione.».

7.0.2/12

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda», con le seguenti: «è determinata in funzione dell'effettivo valore commerciale degli animali abbattuti, tenendo conto del complesso dei costi diretti ed indiretti che l'allevatore è costretto a sostenere a seguito dell'abbattimento che dovrà essere, comunque, di tipo selettivo, ossia limitato ai soli capi che, su motivata indicazione dei competenti servizi sanitari di zona, siano dichiarati a rischio rispetto alla possibilità di avere contratto, o di trasmettere l'encefalopatia spongiforme bovina.».

7.0.2/11

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda», con le seguenti: «è determinata in funzione dell'effettivo valore commerciale degli animali abbattuti, tenendo conto del complesso dei costi diretti ed indiretti che l'allevatore è costretto a sostenere a seguito dell'abbattimento».

7.0.2/2

IL RELATORE

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di età superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;».

7.0.2/13

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «contributi», con le seguenti: «copertura delle spese».

7.0.2/10

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «morti in azienda» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 2, del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000».

7.0.2/15

CUSIMANO, RECCIA

All'emendamento 7.0.2, al comma 3, sostituire le parole: «c) lire 1 miliardo;» con le altre: «c) 2 miliardi;».

7.0.2/9

ANTOLINI

All'emendamento 7.02, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina» con le seguenti: «di cui al comma 4»;

conseguentemente, sostituire i commi 4, 5, 6, 7 e 8 con il seguente:

«4. È istituita una Autorità nazionale unica per la gestione dell'emergenza BSE, di seguito denominata «Autorità» alla quale è attribuito il complesso delle competenze necessarie a fronteggiare l'emergenza dell'encefalopatia spongiforme bovina ed è affidata la gestione del fondo di cui al comma 1. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, con proprio decreto, ad indicare le competenze da attribuire alla suddetta Autorità, a determinarne il periodo di operatività ed a nominarne il presidente che dovrà essere scelto tra personalità di provata competenza scientifica e professionale ed alla quale saranno assegnati compiti di commissario *ad acta*».

7.0.2/3

IL RELATORE

All'emendamento 7.0.2, al comma 8, aggiungere i seguenti periodi: «I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i

prodotti di cui all'articolo 2, comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inadatti dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari degli impianti di coincenerimento in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti. L'Agenzia può disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia corrisponde uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.».

7.0.2/17

BIANCO

All'emendamento 7.0.2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... I bovini conferiti alla distruzione a valere sul regolamento 2777/2000 categoria "B"» vengono conferiti ad un prezzo pari all'80 per cento della categoria "E"».

7.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per l'emergenza BSE)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, è istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

b) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in

azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonché per garantire il benessere degli animali. A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo di lire 450.000 per capo di età non superiore a 30 mesi, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno 5 mesi;

c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda medesima. L'indennità è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda;

d) contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con età superiore a 12 mesi;

e) un indennizzo, pari a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: a) lire 50 miliardi; b) lire 51 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: «Agenzia», è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal Commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo di cui al comma 1 è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del Reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, nonché della Guardia di finanza, per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2.

7. L'Agenzia presenta ogni trenta giorni al Commissario straordinario del Governo, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro

della sanità ed al Ministro dell'ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

8. L'Agenzia provvede all'incenerimento o al co-incenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo».

7.0.3/7

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.3, al comma 1, dopo le parole: «dettaglio di carni», inserire le seguenti: «delle imprese di autotrasporto».

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si fa luogo al rimborso di quanto versato dal 16 novembre 2000, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

al comma 4, dopo le parole: «a base di carne bovina», inserire le seguenti: «alle imprese di autotrasporto»;

al comma 4, sostituire la cifra: «20» con l'altra: «50»;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.3/19

PREDA

All'emendamento 7.0.3, al comma 1, dopo le parole: «allevatori dei bovini» aggiungere le seguenti: «e delle loro forme associate».

7.0.3/5

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.3, al comma 1, sopprimere le parole: «o il differimento».

7.0.3/6

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.3, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si fa luogo al rimborso di quanto versato dal 16 novembre 2000, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

7.0.3/10

CUSIMANO, RECCIA

All'emendamento 7.0.3, al comma 2, sostituire le parole: «per sei mesi» con le altre: «per dodici mesi».

7.0.3/13

BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

All'emendamento 7.0.3, al comma 2, sostituire le parole: «per sei mesi» con le seguenti: «per dodici mesi».

7.0.3/4

SCIVOLETTO

All'emendamento 7.0.3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«... A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la durata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'ISMEA, in scadenza entro il 31 dicembre 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri».

7.0.3/18

PREDÀ

All'emendamento 7.0.3, al comma 4, dopo le parole: «allevamenti bovini» aggiungere le seguenti: «e loro cooperative o consorzi di servizio».

7.0.3/21

BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

All'emendamento 7.0.3, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «agli allevamenti bovini» inserire le seguenti: «agli enti cooperativi di produzione o di commercializzazione di mangimi».

7.0.3/20

IL RELATORE

All'emendamento 7.0.3, al comma 4, sostituire le parole da: «e degli esercizi di vendita» fino a: «a base di carne bovina» con le seguenti: «, delle imprese di trasformazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva o permanente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina,».

7.0.3/1

IL RELATORE

All'emendamento 7.0.3, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «20 miliardi» con le altre: «25 miliardi».

7.0.3/15

PREDÀ

All'emendamento 7.0.3, al comma 4, ultima riga, dopo le parole: «debitorie in corso» aggiungere le altre: «rappresentate da indebitamento a breve».

7.0.3/2

IL RELATORE

All'emendamento 7.0.3, al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

7.0.3/9

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.3, al comma 4, sostituire le parole: «in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «emerse in data successiva al 16 novembre 2000, a seguito del manifestarsi dell'emergenza dell'encefalopatia spongiforme bovina».

7.0.3/11

SCIVOLETTO, CORTIANA, BEDIN, LAURIA Baldassare

All'emendamento 7.0.3, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti è attuato con la circolare di cui al comma 5, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di lire 30 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di produzione biologico. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: articolo 109, comma 1; articolo 123, comma 1, lettera b), capoverso 2; articolo 129, comma 1, lettera b).».

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 4» con le seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».

7.0.3/3

IL RELATORE

All'emendamento 7.0.3, al comma 5, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

7.0.3/12

SCIVOLETTO

All'emendamento 7.0.3, al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

7.0.3/14

CORTIANA, DE LUCA Athos

All'emendamento 7.0.3, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

7.0.3/16

PREDA

All'emendamento 7.0.3, al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «al miglioramento tecnologico e qualitativo» aggiungere le altre: «ed al consolidamento dell'indebitamento».

7.0.3/17

PREDA

All'emendamento 7.0.3, al comma 5, dopo le parole: «criteri selettivi» aggiungere le seguenti: «il possesso del bollo CEE».

7.0.3/8

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.3, al comma 5, sostituire dalle parole: «e degli ammortamenti ed oneri finanziari» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, degli ammortamenti e degli oneri finanziari per mutui di miglioramento e/o per investimenti in strutture aziendali».

7.0.3/22

BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

All'emendamento 7.0.3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«... Gli organismi di controllo privati che sono stati autorizzati al controllo del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 e che hanno trasmesso al Ministero delle politiche agricole e forestali l'integrazione del proprio manuale della qualità con le procedure di controllo per le produzioni animali, si intendono autorizzati ad operare detta attività di controllo, a partire dal 24 agosto 2000, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione o di revoca.».

7.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7- ter.

(Agevolazioni)

1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme

dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

4. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, agli stabilimenti di macellazione, all'industria di trasformazione di carne bovina e agli esercizi di vendita al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno pari a lire 20 miliardi per l'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a 10 anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuante pari all'1,5 per cento. Una quota del cinquanta per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del cinquanta per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui al comma 4 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000».

7.0.4/1

SCIVOLETTO

All'emendamento 7.0.4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«... All'articolo 15 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 come modificato dall'articolo 60, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 è aggiunto il seguente inciso: "per capo"».

7.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

(Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281)

1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con la sanzione pecuniaria da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.

4. La sanzione di cui al comma 3, si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2".

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. – 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507".

3. I contributi e le agevolazioni di cui al presente decreto non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.

4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità previsionale di base della stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all'articolo 28, primo comma, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio».

7.0.5/3

BIANCO

All'emendamento 7.0.5, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei materiali a rischio specifico di BSE, ad alto rischio e a basso rischio. Detto Consorzio può essere articolato anche a livello regionale.».

7.0.5/7

BETTAMIO

All'emendamento 7.0.5, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento di tutti i residui ad alto rischio e a rischio specifico derivanti dall'attività di produzione, macellazione e vendita al dettaglio delle carni.».

7.0.5/5

IL RELATORE

All'emendamento 7.0.5, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consorzio può altresì operare la raccolta dei residui delle attività di trasformazione e vendita operanti nel settore della lavorazione dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale.».

7.0.5/4

BIANCO

All'emendamento 7.0.5, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al Consorzio partecipano tutti i soggetti della filiera zootecnica e le imprese operanti nel settore della raccolta e smaltimento dei residui prodotti, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere destinata ai produttori dei residui, anche in forma associata.».

7.0.5/6

BETTAMIO

All'emendamento 7.0.5, al comma 2, dopo le parole: «Al Consorzio partecipano» *inserire le seguenti:* «i produttori agricoli, le imprese di macellazione e lavorazione delle carni.».

7.0.5/2

BIANCO

All'emendamento 7.0.5, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«... Al Consorzio obbligatorio partecipano anche i produttori di animali vivi.

... Il Consorzio obbligatorio di cui al presente articolo può essere costituito anche a livello regionale dalle regioni che ne facciano esplicita richiesta».

7.0.5/1

ANTOLINI

All'emendamento 7.0.5, al comma 3, dopo le parole: «modalità di istituzione di» inserire le seguenti: «partecipazione pubblica al».

7.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Istituzione di un Consorzio obbligatorio)

1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni.

2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a disciplinare le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui

al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

7.0.6/1

IL GOVERNO

All'emendamento 7.0.6, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo, dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio statale per essere riassegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c) della legge n. 448 del 1998, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

7.0.6/2

BETTAMIO

All'emendamento 7.0.6, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «lire 300 miliardi» con le seguenti: «lire 600 miliardi».

7.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-sexies.

(Copertura finanziaria)

1. Alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, determinato in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dal-

l'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio statale per essere riassegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.7

BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Rimborsi a favore di singoli allevatori)

1. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 441, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, su richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con onere a carico della gestione finanziaria dell'Agenzia, capitolo 2002».

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

365^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (n. 842)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo sospeso nella seduta del 14 febbraio 2001.

Il senatore MUNGARI ritiene che l'attuazione della direttiva 98/78/CE debba essere valutata in termini positivi, in quanto prevede opportune forme di vigilanza supplementare per i gruppi assicurativi. Ricorda che l'assenza della definizione di gruppo può determinare conseguenze negative sia con riferimento alla responsabilità della società capogruppo che per ciò che concerne le eventuali situazioni di conflitto di interesse. È quindi estremamente utile la individuazione dei criteri per la delimitazione dei gruppi contenuta nel testo normativo in esame, nonché le disposizioni che prevedono, con fini di trasparenza, lo scambio di informazioni tra le Autorità di vigilanza.

Considera, inoltre, molto significative le norme concernenti la solvibilità globale delle imprese, che consentiranno la verifica delle condizioni di sicurezza in cui esse devono operare per fornire idonee garanzie ai clienti. Opportunamente, tali forme di tutela sono estese anche alle imprese di riassicurazione.

Preannuncia, pertanto, il proprio voto favorevole.

Il relatore PALUMBO, non essendovi ulteriori richieste di intervento, propone di formulare parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere formulata dal Relatore.

Schema di decreto per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 845)

(Parere al Ministro dell'industria, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame dello schema di decreto in titolo sospeso nella seduta del 14 febbraio 2001.

Il senatore GAMBINI, nel condividere il contenuto della relazione svolta dal senatore Cazzaro, sottolinea il rilievo dello stanziamento di 100 miliardi di lire previsto a favore del settore del turismo, secondo quanto preannunciato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame del disegno di legge-quadro di riforma del turismo.

Il relatore CAZZARO, non essendovi ulteriori richieste di intervento, propone di formulare parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere formulata dal Relatore.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

519^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(2819-2877-2940-2950-2957-B) Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio 2001.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 14 febbraio, dopo la sua relazione, si è svolta la discussione generale. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, la dichiara chiusa, e rinuncia a replicare. Avverte pertanto che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati, tutti a firma del senatore Lauro, al quale dà la parola.

Il senatore Lauro dà per illustrati tutti gli emendamenti da lui presentati.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa. Avverte altresì che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge all'esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. Poiché nel corso della giornata odierna dovrebbe essere espresso anche il parere della 5^a Commissione permanente propone di procedere ad una nuova convocazione nella giornata di domani, al fine di acquisire il predetto parere e per proseguire ed eventualmente concludere l'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(400) PREIONI. – *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 15 febbraio 2001.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso dell'incontro informale svolto il 13 febbraio dai relatori Gruosso e Roberto Napoli con i rappresentanti della Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense, questi ultimi avevano assicurato che sarebbero stati tempestivamente comunicate alla Commissione le risultanze dei lavori di un organismo tecnico della Cassa medesima, relativamente alle misure da adottare a sostegno degli avvocati ultraottantenni. Interpellata all'inizio della corrente settimana, la Presidenza della Cassa ha fatto sapere che il relativo documento è tuttora in corso di predisposizione.

In attesa della trasmissione di tale documentazione, il Presidente propone pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità (n. 855)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore Montagnino ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo e dichiara aperta la discussione.

Interviene quindi il senatore MULAS, il quale, nel sottolineare l'ampiezza e la rilevanza dei temi affrontati nello schema di decreto legislativo all'esame, ricorda il costante impegno profuso dalla sua parte politica per l'adozione di misure incisive ed efficaci a sostegno della genitorialità e della famiglia. È altresì importante conoscere l'avviso delle parti sociali sull'argomento, ed acquisire i rilievi e le osservazioni critiche che verranno formulati e che in parte sono già state rese noti, sia pure informalmente. In effetti, sul testo all'esame non mancano elementi di criticità,

meritevoli di approfondimento, e, sotto questo profilo, non si può nascondere un certo disagio per il fatto che il dibattito su una materia così rilevante si svolga in modo frettoloso, nello scorcio finale della legislatura. Malgrado tale condizione non favorevole ad un'adeguata ponderazione della proposta di testo unico, il Gruppo di Alleanza nazionale non mancherà di dare il suo contributo affinché si possa pervenire ad un testo normativo in grado di realizzare un effettivo ed adeguato sostegno ai genitori e alle famiglie.

Il PRESIDENTE, con riferimento ai rilievi del senatore Mulas, fa presente che i tempi dell'esame sono determinati in relazione al termine fissato dalla legge per l'esercizio della delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA PER DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 febbraio, alle ore 15,30 per il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2819-2877-2940-2950-2957-B, recante la nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

La seduta termina alle ore 15,20.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2819-2877-2940-2950-2957-B**

Art. 2.

2.1

LAURO

Al comma 1, lettera b), sostituire le seguenti: «un terzo» con le parole: «un quinto».

Art. 3.

3.1

LAURO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Restano altresì» fino alla fine del comma.

Art. 4.

4.1

LAURO

Al comma 1, dopo la parola: «indicare», aggiungere le seguenti: «in particolare».

Art. 8.**8.1**

LAURO

Nella rubrica, sopprimere le parole: «di consulenza».

8.2

LAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di consulenza».

8.4

LAURO

Al comma 1, dopo la parola: «riguardano», aggiungere la seguente: «particolarmente».

8.3

LAURO

Al comma 2, sopprimere le parole: «di consulenza».

Art. 9.**9.1**

LAURO

Al comma 2, sopprimere le parole: «in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi».

9.2

LAURO

Al comma 2, sopprimere le parole: «sono altresì» fino alle parole: «imputabili al patronato».

9.3

LAURO

Sopprimere il comma 3.

9.4

LAURO

Sopprimere il comma 4.

9.6

LAURO

Al comma 6, sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «quindici».

9.5

LAURO

Al comma 6, sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «dieci».

Art. 13.**13.2**

LAURO

Al comma 7, sostituire la parola: «centoventi», con la seguente: «centottanta».

13.1

LAURO

Al comma 7, sostituire la parola: «centoventi», con la seguente: «novanta».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

382^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore TOMASSINI chiede che la seduta non si protragga oltre le ore 16, così da consentire ai senatori di Forza Italia di partecipare ad un'importante riunione di Gruppo.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

IN SEDE DELIBERANTE

(4720-B) Disciplina degli istituti di ricerca biomedica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.
(Rimessione all'Assemblea)

Su richiesta dei senatori TOMASSINI, MONTELEONE, Carla CASTELLANI, MANARA e BRUNI, il disegno di legge in titolo è rimesso all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(4720-B) Disciplina degli istituti di ricerca biomedica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA in sostituzione del relatore designato, senatore Camerini, impegnato in altra Commissione.

Il relatore illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato.

Al comma 5 dell'articolo 3 è stata estesa anche ai direttori generali, in analogia a quanto previsto per quelli delle aziende sanitarie, la soppressione dei limiti di età che il Senato aveva già disposto per i direttori scientifici. Sempre al comma 5, poi, la Camera dei deputati ha ripristinato l'obbligo di esclusività del rapporto per i direttori scientifici, sopprimendo di conseguenza la norma introdotta dal Senato sulle convenzioni tra gli istituti di ricerca biomedica e gli enti di provenienza dei direttori scientifici stessi.

Al comma 6 dello stesso articolo 3 l'altro ramo del Parlamento ha ripristinato una disposizione modificata dal Senato ed un'altra che era stata soppressa: la prima concerne le modalità di reclutamento del personale degli istituti di ricerca biomedica che secondo il testo trasmesso dalla Camera dei deputati dovrà avvenire a norma del Regolamento emanato in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e non, come previsto dal testo approvato da questo ramo del Parlamento, in base ad un apposito regolamento; la seconda dispone l'equiparazione giuridica ed economica del personale laureato di ricerca biomedica ai medici dipendenti delle aziende sanitarie.

La Camera dei deputati infine ha ripristinato l'originaria formulazione, modificata dal Senato, del comma 4 dell'articolo 4, concernente le modalità di assorbimento da parte del Servizio Sanitario Nazionale e delle Università del personale appartenente a quegli enti per i quali non venga confermata la qualifica di istituti di ricerca biomedica.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Dopo un intervento del senatore MIGNONE che esprime la deplorazione dei Democratici per la decisione della Casa delle Libertà di chiedere il trasferimento di sede – una decisione questa che testimonia il carattere occasionale e demagogico dell'atteggiamento di difesa e tutela della ricerca scientifica assunto nelle scorse settimane dall'opposizione – prende la parola il senatore TOMASSINI, il quale contesta in primo luogo le affermazioni del senatore Mignone e sottolinea come sarebbe anche troppo facile ritorcere contro la maggioranza le accuse di indifferenza nei confronti della ricerca scientifica. Occorre infatti ricordare che la discussione sul disegno di legge in titolo si è trascinata davanti alla Camera dei deputati per quattro anni, trovando la strada per una accelerazione solo quando la carica di Ministro della sanità è stata assunta da un illustre scienziato con forti rapporti con il mondo degli istituti di ricerca biomedica, una situazione nella quale si potrebbe ravvisare uno di quei conflitti di interesse che tanto preoccupano questa maggioranza.

In realtà la necessità di dare finalmente un quadro normativo certo agli istituti di ricerca biomedica, in modo da poterne sviluppare completamente tutte le potenzialità scientifiche, sta particolarmente a cuore alla sua parte politica; il testo in esame però presenta numerosi elementi fortemente discutibili – come era stato rilevato in prima lettura anche da nu-

merosi esponenti del mondo della ricerca, indipendentemente dalla loro adesione a questa o quella area politico-culturale – elementi che il Senato aveva cercato di correggere, con il costruttivo impegno dell'opposizione che aveva alla fine approvato un testo che non condivideva completamente, ma che rappresentava comunque un miglioramento ed un accettabile punto di mediazione. Ora la Camera dei deputati ha trasmesso un articolato che sopprime quasi tutte le principali modifiche introdotte da questo ramo del Parlamento, e il Gruppo Forza Italia ritiene giusto approfondire adeguatamente in Commissione ed in Assemblea le questioni più controverse, dal problema dell'esclusività del rapporto dei dirigenti scientifici a quello delle norme sul reclutamento, al fine di tentare di raggiungere un'intesa su un testo che tuteli realmente gli interessi della ricerca biomedica; in caso contrario la sua parte politica non subirà certamente il ricatto della necessità di approvare una legge prima della conclusione della Legislatura.

Il senatore MONTELEONE respinge in primo luogo le accuse del senatore Mignone, il quale ha voluto vedere nella decisione di richiedere il trasferimento di sede il segnale di uno scarso interesse della Casa delle Libertà per i problemi della ricerca scientifica. Tutta l'attività dei parlamentari dell'opposizione in questa Legislatura testimonia la loro sensibilità verso la necessità di rilanciare la ricerca scientifica.

In realtà, continua l'oratore, il senatore Mignone farebbe meglio a chiedersi il perché di questa improvvisa accelerazione di un testo che è stato inutilmente pendente davanti alla Camera dei deputati per quattro anni; la spiegazione va senza dubbio ricercata nel fatto che fino ad oggi i Ministri della sanità che si sono succeduti hanno preferito prorogare indefinitamente i commissariamenti degli istituti, al fine di conservare nelle loro mani il potere di nominare a piacimento organi direttivi amici e fedeli, un atteggiamento questo per il quale ben si potrebbe parlare di conflitto di interessi. Evidentemente, di fronte all'imminente prospettiva di un cambiamento di maggioranza e di Governo, la Sinistra non è più interessata a conservare questo privilegio nelle mani dell'Esecutivo, ma preferisce fare campagna elettorale mostrando di interessarsi alle sorti della ricerca biomedica. Il disegno di legge in esame, peraltro, non sembra certamente idoneo a risolvere tutti i problemi degli istituti, e in proposito va deplorato come ancora una volta si voglia costringere il Senato, dopo che in prima lettura ha compiuto un lavoro equilibrato e approfondito, ad accettare passivamente la volontà prevalsa alla Camera dei deputati con la pretestuosa motivazione dell'urgenza.

Il senatore DI ORIO ritiene che il disegno di legge in titolo debba essere valutato in maniera complessivamente favorevole.

Egli ricorda di aver espresso in passato in varie sedi alcuni dubbi sull'utilità di conservare la figura giuridica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ora istituti di ricerca biomedica, quali *tertium genus* tra l'ospedale e il Policlinico universitario, e sicuramente il superamento

di questa istituzione è auspicabile nel quadro di una sanità che giunga in futuro ad integrare completamente l'attività di assistenza e quella di formazione con quella di ricerca.

Non vi è dubbio tuttavia che allo stato gli istituti di ricerca biomedica conservino una loro specificità, ed è pertanto particolarmente opportuna l'iniziativa assunta a suo tempo dall'allora ministro Bindi per realizzare una riforma che rilanciasse l'attività di ricerca svolta negli istituti e mettesse fine all'ormai decennale sistema commissariale.

È noto come l'esame del provvedimento si sia protratto per più anni, fatto questo che peraltro non può essere certamente imputato a questo ramo del Parlamento che in prima lettura ha svolto il suo esame celermente e con risultati, a suo parere, di grande equilibrio giuridico. Le modifiche introdotte in seconda lettura dalla Camera dei deputati, peraltro, non sono a suo parere tali da inficiare il testo che era stato licenziato da questo ramo del Parlamento; i senatori del Gruppo dei Democratici di Sinistra, pertanto, auspicano che il testo possa essere rapidamente approvato, anche se ritengono necessario un adeguato approfondimento delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al fine di valutarne le conseguenze tanto sul piano giuridico quanto su quello finanziario.

Il senatore MANARA rileva in primo luogo come non siano in alcun modo condivisibili le critiche avanzate all'opposizione per aver chiesto il trasferimento a quella che è, occorre ricordarlo, la sede ordinaria dell'esame dei disegni di legge, rispetto alla quale la procedura in sede deliberante si configura come procedura speciale.

Sarebbe piuttosto da deplorare il fatto che in questo scorcio di Legislatura la Presidenza del Senato abbia assegnato un così alto numero di disegni di legge in sede deliberante: il Governo e la maggioranza che lo sostiene sembrano comportarsi in realtà come uno studente che alla fine dell'anno scolastico cerca affannosamente di recuperare il tempo perduto.

Tale è anche il caso del disegno di legge in esame, il cui *iter* si è trascinato per quattro anni alla Camera dei deputati, subendo nell'ultimo anno un'accelerazione che non ha certamente giovato alla qualità del prodotto, facendo perdere di vista che l'obiettivo centrale del provvedimento deve essere quello di garantire e sviluppare l'indipendenza della ricerca scientifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

497^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(4944) TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta

(Rinvio dell'esame)

Il presidente GIOVANELLI, stante la cancellazione del disegno di legge in titolo dal calendario dei lavori d'Assemblea, propone il rinvio dell'esame.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

95ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 8,50.

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 16 gennaio 2001 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'Istituto nazionale di riposo e cura dell'anziano di Ancona, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.)

(Discussione e approvazione)

In apertura di seduta il PRESIDENTE informa che la senatrice Bernasconi, relatrice sullo schema di relazione all'ordine del giorno, gli ha testé comunicato che una lieve indisposizione le rende impossibile partecipare all'odierna seduta e lo ha quindi pregato di sostituirla nelle funzioni di relatore.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE illustra quindi i contenuti della relazione in titolo, concernente il sopralluogo effettuato da una delegazione composta dalle senatrici Anna Mari Bernasconi e Carla Castellani, presso l'Istituto nazionale riposo e cura anziani (INRCA) di Ancona.

L'Istituto in oggetto è un IRCCS pubblico (riconosciuto nel 1968) polisede e monotematico, che si occupa di ricerca sull'invecchiamento e di assistenza e cura degli anziani. Attualmente è strutturato in 8 presidi ospedalieri (Ancona, Fermo (AP), Appignano (MC), Roma, Firenze, Cagliari, Casatenovo (LC), Cosenza), un dipartimento di ricerche gerontologiche (Ancona) e un centro sperimentale di assistenza domiciliare integrata (Pescara).

La delegazione della Commissione ha visitato il dipartimento di ricerche, che ha sede in un palazzo storico della città, soffermandosi, tra l'altro, nel laboratorio di biologia e genetica molecolare dove si conducono studi sulle basi genetiche delle malattie dell'invecchiamento con

l'ausilio di due sequenziatori del DNA, e nel laboratorio di crioconservazione, dove è allocata una banca dati di materiale biologico che raccoglie circa 14.000 campioni di DNA, relativi a 1.000 soggetti in prevalenza ultracentenari

La delegazione si è quindi trasferita presso l'ospedale geriatrico, dove ha tra gli altri ispezionato il reparto di cardiologia (dotato di UTIC e di un sistema di telecardiologia piuttosto avanzato), il reparto di riabilitazione funzionale, il centro antidiabetico e il laboratorio di analisi della postura e del movimento. Sono quindi state svolte le audizioni dei vertici sanitari e amministrativi dell'Istituto e di alcune sedi periferiche e successivamente delle rappresentanze sindacali del personale sia medico che non medico.

È stata infine acquisita una cospicua documentazione che illustra con sufficiente dettaglio l'attività, sia nel settore della ricerca che in quello dell'assistenza, dell'Istituto nel suo complesso e dei singoli centri periferici. Da segnalare è l'entità delle perdite di esercizio fatte registrare dall'Istituto negli ultimi anni, la causa delle quali è stata attribuita dal commissario straordinario, dottor De Magistris, al sottopagamento dei DRG per le prestazioni erogate, ai costi finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti da parte delle Regioni e alla pesantezza della struttura dell'Istituto. Il commissario straordinario ha rilevato la necessità di un piano di riequilibrio finanziario e di una complessiva ristrutturazione organizzativa dell'INRCA, che – a giudizio del dottor De Magistris – dovrà concentrare le risorse nello sviluppo della riabilitazione piuttosto che nella cura delle acuzie, e dovrà altresì scegliere quali sedi distaccate potenziare, tenendo conto dell'atteggiamento delle Regioni interessate.

In conclusione, dalle audizioni e dall'analisi dei dati sono emerse grandi disparità tra la sede centrale di Ancona, che risponde alle caratteristiche di IRCCS sia per la ricerca che per la qualità dell'assistenza, e le altre sedi, che presentano forti disparità e disomogeneità sia nel campo dell'assistenza che in quello della ricerca. Particolarmente critica risulta la situazione dei centri di Pescara e Cagliari, mentre anche il centro di Firenze, pur mantenendo una discreta produzione scientifica, soffre pesantemente della nuova ubicazione presso un altro ospedale pubblico e presenta gravi carenze di organico.

In alcuni casi solo l'intervento regionale e le iniziative locali hanno ridato impulso alla struttura. Non sembra invece di cogliere un'unica e forte strategia di intervento per tutta la complessa realtà dell'INRCA.

Ne è prova l'audizione del nuovo commissario straordinario, che si è soffermato quasi esclusivamente su valutazioni economico-finanziarie delle singole realtà.

In parte ciò è comprensibile, dato l'aumento progressivo del debito per quasi tutte le sedi, compresa quella di Ancona. Ciò nonostante, pur avendo individuato il commissario l'esigenza di concentrare le risorse non sulle acuzie ma nello sviluppo della riabilitazione, non è stato presentato un piano organico di sviluppo sia complessivo che delle singole sedi.

Sollewa inoltre dubbi l'intenzione di abolire nelle sedi decentrate le figure di direzione, affidando l'incarico di volta in volta a dirigenti di II livello. Tale scelta è stata giustificata con l'esigenza di maggior coordinamento tra le singole sedi, attuabile tramite l'accentramento dei vertici amministrativi ad Ancona.

Non suscita invece critiche particolari la mancanza di bilanci separati per attività clinica e di ricerca, giacché tale situazione è diffusa in quasi tutti gli IRCCS ispezionati.

Né va considerato criterio negativo la scarsa percentuale di prestazioni extra regionali, data la difficoltà dell'anziano a muoversi dal proprio territorio.

Pur avendo il direttore scientifico individuato nello studio e terapia delle disabilità motorie e cognitive correlate all'invecchiamento e patologie connesse la linea strategica per il ruolo dell'INRCA, in alcune audizioni è emersa l'assenza di un reale coordinamento tra sedi. Si è poi giustamente lamentata la non equiparazione economica tra personale di ricerca laureato medico e non medico, nonché l'inappropriatezza della ripartizione degli incentivi tra personale di ricerca e personale amministrativo.

La monotematicità dell'istituto, incentrato sulla popolazione anziana, è sostanzialmente rispettata, anche se alcuni servizi hanno utenza non in età geriatrica, come ad esempio la diabetologia di Ancona e Roma.

In assenza di un chiaro piano di sviluppo risultano difficili e procrastinate le azioni per compensare le attuali carenze di organico, particolarmente pesanti nel settore infermieristico e tecnico.

Si ritiene che proprio questa vacanza di progetto strategico sia alla base della maggiori carenze dell'INRCA che però può considerarsi complessivamente struttura di buon livello per la ricerca e la cura delle patologie dell'anziano.

Terminata l'illustrazione del Presidente, si apre la discussione.

La senatrice Carla CASTELLANI esprime un giudizio ampiamente positivo sul documento in esame, che offre un quadro puntuale ed approfondito della situazione dell'INRCA così come è stata riscontrata direttamente nel corso del sopralluogo. È da sottolineare in particolare la mancanza di un complessivo progetto di rilancio dell'Istituto che, se da un lato presenta notevoli potenzialità ed anche punte di eccellenza, dall'altro soffre di un grave squilibrio finanziario e certo non si avvantaggia per il frequente avvicinarsi di diversi commissari straordinari. Occorre inoltre mettere in rilievo, soprattutto con riferimento alle sedi di Firenze e Cagliari ma in generale per quasi tutte le sedi distaccate, la presenza di gravi carenze nell'organico, talora relative anche a figure dirigenziali importanti per l'attività clinica dei centri interessati.

A fronte di una situazione che vede la sede di Ancona a livelli di eccellenza e molte delle altre sedi in stato di evidente sofferenza, è opportuno sollecitare le Regioni interessate a prestare maggiore attenzione alla proiezione progettuale dell'Istituto, rendendosi disponibili ad un comples-

sivo riassetto che si proponga di ripianare il *deficit* gestionale esistente e di colmare le carenze di organico evidenziate.

Il senatore DE ANNA, nell'esprimere un pieno apprezzamento per la relazione e nel sottolineare l'opportunità del sopralluogo effettuato presso l'INRCA, osserva che l'Istituto attraversa un momento di difficoltà, anche se appare senz'altro opportuno impegnarsi per un rilancio che ne valorizzi le grandi potenzialità.

Il senatore De Anna coglie l'occasione per evidenziare, in linea generale ed in prospettiva futura, l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione delle strutture deputate in Italia allo svolgimento delle attività di didattica e ricerca, da un lato, e di assistenza, dall'altro. La situazione attuale, infatti, vede la presenza degli istituti universitari (ai quali sono precipuamente affidate le funzioni di didattica e di ricerca), gli IRCCS (che svolgono sia ricerca che assistenza) e i presidi ospedalieri (quasi esclusivamente operanti nell'assistenza): è evidente che un simile sistema comporta grandi difficoltà di coordinamento e rischia di essere ulteriormente complicato dalla pur auspicabile istituzione degli ospedali di insegnamento, modello che ha fornito buona prova di sé sia in ambito europeo che americano. Alla luce di queste considerazioni, sembra preferibile orientarsi per un sistema più semplice, nell'ambito del quale le attività di ricerca e di didattica siano svolte dagli ospedali di insegnamento insieme a quell'attività clinica strettamente funzionale alle prime, mentre alla rete ospedaliera sia affidata esclusivamente l'attività di assistenza.

La Commissione approva quindi all'unanimità lo schema di relazione in titolo, allegato al presente resoconto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PIANETTA preannuncia che nella prossima settimana saranno convocate tre sedute della Commissione, rispettivamente nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, con all'ordine del giorno, oltre all'esame della relazione concernente l'inchiesta sugli IRCCS, anche l'esame della relazione conclusiva sull'attività della Commissione, per l'approvazione della quale è prevista, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento interno, la presenza della maggioranza dei componenti.

Resterà poi da approvare la relazione conclusiva dell'inchiesta sui rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università, per la quale è relatore il senatore Di Orio.

Informa altresì di avere chiesto al Presidente del Senato di presenziare alla conferenza – che dovrebbe aver luogo giovedì 22 marzo – per la presentazione dei volumi contenenti le relazioni finali dei vari filoni di inchiesta condotti dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

BOZZA NON CORRETTA

SETTORE DI INDAGINE: *Funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S)*

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato il 16 gennaio 2001 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, presso l'Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani (INRCA) di Ancona.

1. *Premessa.*

Nel quadro dell'approfondimento sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario si è recata il 16 gennaio 2001 ad Ancona, per effettuare un sopralluogo presso l'Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani (INRCA). Hanno fatto parte della delegazione le senatrici Anna Maria Bernasconi e Carla Castellani.

La delegazione è stata assistita dal consigliere parlamentare Raffaello Tutinelli, dirigente dell'Ufficio di segreteria dell'organismo inquirente. Durante il sopralluogo la delegazione si è inoltre avvalsa della collaborazione del proprio nucleo di polizia giudiziaria. Operatori fotografici della polizia scientifica della questura di Ancona hanno effettuato rilievi sulla base delle istruzioni impartite dalla delegazione parlamentare. La presente relazione è pertanto corredata di supporto fotografico relativo ad aspetti considerati rilevanti ai fini della indagine.

L'INRCA è un IRCCS pubblico (riconosciuto nel 1968) polisede e monotematico, che si occupa di ricerca sull'invecchiamento e di assistenza e cura degli anziani. Attualmente è strutturato in 8 presidi ospedalieri (Ancona, Fermo (AP), Appignano (MC), Roma, Firenze, Cagliari, Casatenovo (LC), Cosenza), un dipartimento di ricerche gerontologiche (Ancona) e un centro sperimentale di assistenza domiciliare integrata (Pescara).

2. *Il sopralluogo presso il dipartimento di ricerche e l'ospedale geriatrico di Ancona.*

Il dipartimento di ricerche dell'INRCA di Ancona ha sede nella parte vecchia della città (a differenza dell'ospedale geriatrico) in un edificio storico che ha ospitato in passato prima un ospedale e poi un convento. Peraltro, sia pure con qualche limitazione di spazio, il palazzo fornisce locali tutto sommato adeguati allo svolgimento dell'attività di ricerca.

La delegazione della Commissione ha visitato il laboratorio di biologia e genetica molecolare, dove si conducono studi sulle basi genetiche delle malattie dell'invecchiamento con l'ausilio di 2 sequenziatori del DNA (macchina in dotazione presso un ristretto numero di centri in Italia).

Al piano seminterrato è stato ispezionato il laboratorio di crioconservazione, dove è allocata una banca dati di materiale biologico che raccoglie circa 14.000 campioni di DNA, relativi a 1.000 soggetti, in prevalenza ultracentenari. Rispondendo ad un quesito posto dalla senatrice Bernasconi, il direttore scientifico, dottor Franceschi, ha precisato che l'eliminazione dei rifiuti è svolta da una ditta specializzata secondo procedure differenziate a seconda del grado di tossicità del materiale.

La visita è continuata con il centro gerontologico sperimentale, munito di camera operatoria per interventi su animali da laboratorio, e con i laboratori di citologia, di microscopia elettronica e di citofluorimetria. In uno degli ambienti, alcuni piuttosto piccoli, erano in corso lavori di ristrutturazione. La dotazione strumentale è risultata di livello tecnologicamente avanzato; sull'applicazione della normativa di sicurezza il direttore scientifico ha fornito assicurazioni.

Infine sono stati visionati il laboratorio di immunologia e lo stabulario (cavie), per il quale esiste un progetto, già approvato dal Ministero della sanità, di trasferimento in una nuova sede presso l'aeroporto di Falconara.

La delegazione si è quindi trasferita presso l'ospedale geriatrico «U. Sestilli», situato nella zona sud di Ancona, che si articola in più corpi, tra loro collegati. Ad ausilio degli utenti è stato realizzato un sistema di percorsi facilitati (un tabellone posto all'ingresso dell'ospedale e una serie di strisce colorate per terra che conducono agli ingressi dei principali reparti e servizi).

È stato dapprima visitato il reparto di diagnostica, dotato di Rx, Tac, ecografia, RMN, mammografia (quest'ultima non attiva al momento dell'ispezione) e medicina nucleare.

È stato successivamente ispezionato il reparto di cardiologia, dotato di *stroke unit* e di UTIC con 6 posti letto più 2 in terapia postintensiva. La degenza cardiologica dispone di 24 posti letto (più 2 di *day hospital*). È attivo un sistema di telecardiologia che prevede la presenza nell'ospedale di un cardiologo per le 24 ore ed il collegamento con 89 case di riposo situate nella Regione. Sta per essere avviato un sistema più avanzato, che consentirà collegamenti in videoconferenza con i pazienti a casa assistiti con apparecchi medicali adeguati per monitorare la situazione. In prospettiva tale sistema dovrebbe contribuire ad incrementare l'assistenza domiciliare, riducendo quella ospedaliera.

La delegazione ha successivamente visitato il reparto di chirurgia vascolare e tumorale: la degenza è in stanze da 2/3 letti con bagno in comune per 2 stanze; ogni piano dispone di 1 bagno attrezzato per portatori di *handicap*. È attiva una convenzione con l'Università (semeiotica chirurgica).

Il blocco operatorio (3 sale, di cui una di ultima generazione) non è stato visitato poiché al momento dell'ispezione erano in corso interventi. Dopo l'accettazione – dotata di una unità di valutazione geriatrica che consente di filtrare circa il 40% degli utenti che richiedono il ricovero – sono stati ispezionati i laboratori clinici (diagnostica molecolare, urologia, ematologia) che operano in stretto collegamento con la ricerca di base, da un lato, e l'attività clinica, dall'altro. In particolare il laboratorio di diagnostica molecolare è dotato di apparecchiature per amplificazioni genetiche e di sequenziatori di DNA.

Nell'ospedale è attivo dal febbraio 2000 un reparto di *day surgery*, in sostituzione di uno dei due reparti di chirurgia soppresso su richiesta della Regione. Esistono anche il pronto soccorso e la rianimazione, anche se l'ospedale non è compreso nella rete regionale del servizio 118.

L'ispezione ha poi avuto per oggetto il reparto di riabilitazione funzionale, dotato di 24 posti letto e di 5 bagni: è prevista una ristrutturazione per porlo a norma rispetto al parametro previsto di 1 bagno ogni 4 posti letto.

È stato inoltre visitato il Centro antidiabetico (con servizi di oculistica, andrologia, e per il piede diabetico) che è centro di riferimento regionale e assiste ambulatorialmente circa 70 pazienti al giorno e 17.000 in un anno.

Infine, la delegazione ha visionato il laboratorio di analisi della postura e del movimento, che svolge attività di ricerca sulle possibili applicazioni cliniche di conoscenze bioingegneristiche.

3. *Le audizioni in loco.*

La delegazione della Commissione ha svolto le audizioni dei vertici sanitari e amministrativi dell'Istituto e di alcune sedi periferiche, e successivamente delle rappresentanze sindacali del personale sia medico che non medico.

Il dottor *Maurizio De Magistris*, commissario straordinario dal luglio 2000 (in precedenza la carica è stata ricoperta dalla dottoressa Di Gennaro per poco più di un anno e prima di lei dal professor Crivellini), ha dichiarato di aver dovuto far fronte ad una difficile situazione economico-finanziaria.

Il bilancio previsionale per il 2000 è stato approvato solo a fine esercizio e evidenzia un *deficit* di 26 miliardi. Il bilancio per il 2001 – chiuso dopo aver attivato il processo di *budget* collegandolo per la prima volta al sistema premiante – prevede un *deficit* di 16,3 miliardi.

Il commissario straordinario ha fatto presente che, a causa dei ritardi con cui la Regione di riferimento paga le prestazioni di talune sedi, l'esposizione bancaria dell'istituto è arrivata a toccare gli 80 miliardi. Comunque i debiti complessivi dell'INRCA ammontano a 40 miliardi.

Come causa di tale situazione deficitaria, il dottor De Magistris ha indicato il sottopagamento dei DRG per le prestazioni erogate, i costi fi-

nanziari connessi ai ritardi dei pagamenti da parte delle Regioni e la pesantezza della struttura dell'istituto anche a paragone con altre strutture del Servizio sanitario nazionale. È evidente la necessità sia di un piano di riequilibrio finanziario (e di gestione della cassa), sia di una ristrutturazione organizzativa dell'ente che si confronti, in un orizzonte temporale di 5 anni, con gli obiettivi strategici perseguibili.

La ristrutturazione organizzativa – a giudizio del commissario straordinario – deve assegnare alla direzione di Ancona il coordinamento delle sedi più piccole, presso le quali l'incarico di direttore sanitario va affidato a dirigenti medici di II livello operanti nella stessa sede.

Vi è poi il nodo rappresentato dai costi delle sedi più piccole, che proprio per le ridotte dimensioni (dai 45 ai 100 posti letto) incontrano difficoltà a remunerare le loro spese di gestione, a cui si aggiungono i costi generali dell'istituto (piuttosto elevati, visto che si attestano intorno al 20% delle spese complessive a fronte di una percentuale pari all'8% per le aziende sanitarie più efficienti).

Il dottor De Magistris si è quindi soffermato sulla situazione delle singole sedi decentrate, premettendo che la direzione dell'istituto è chiamata ora a scegliere quali potenziare. Elemento fondamentale è rappresentato dall'atteggiamento della Regione presso cui la sede è situata, giacché è razionale per l'istituto investire risorse solo in presenza di un atteggiamento collaborativo della Regione.

Il centro geriatrico (non ospedaliero) di Pescara non sembra avere grandi prospettive almeno da un punto di vista strettamente aziendale: la convenzione con le ASL per l'assistenza domiciliare verrà disdetta in quanto tali attività non sembra rientrare fra quelle proprie di un IRCCS. Esistono invece a livello ministeriale progetti volti ad inserire tale struttura in un istituto di nuova creazione che opererebbe in collaborazione con l'Università di Chieti e di altre Università in qualità di osservatorio epidemiologico nazionale sull'invecchiamento della popolazione.

La situazione è critica – ha continuato il commissario straordinario – anche per la sede di Cagliari, ospitata in una sede del tutto inadeguata, specialmente sotto il profilo della sicurezza, e con la Regione in ritardo di diversi anni nei pagamenti.

Difficoltà registra anche la sede di Firenze, cui la Regione non riconosce DRG adeguati e che incontra problemi anche in relazione alla nuova struttura in cui si è trasferita presso l'Istituto ortopedico toscano (IOT).

L'ospedale di Cosenza ha invece visto appianate le pregresse difficoltà con la regione Calabria; stessa valutazione è da fare con riferimento alla sede di Ancona, per la quale il nuovo accordo con l'Università prevede convenzioni con le Facoltà di medicina, economia ed ingegneria.

Tradizionalmente forti sono infine i centri di Roma e di Casatenovo che godono di un buon inserimento nel sistema regionale.

Conclusivamente il commissario straordinario ha sottolineato l'esigenza per l'istituto di concentrare le risorse nello sviluppo della riabilitazione (e non delle acuzie) e di migliorare per i servizi le sinergie con il Servizio sanitario nazionale, salvaguardando però le condizioni di auto-

mia (ad esempio per quanto attiene alla diagnostica per immagini) necessarie per la ricerca.

Il dottor Giancarlo Moroni, segretario generale, ha in primo luogo precisato che per la ricerca l'INRCA non redige bilanci separati, anche se il dipartimento di ricerche di Ancona è considerato come sede a parte; è allo studio una specifica contabilità analitica dei costi per progetto di ricerca (anche per la ricerca corrente).

Ha poi fatto presente che la Carta dei servizi è stata adottata a partire dal 1996; lo strumento del *bonus/malus* per mancata prestazione è previsto, ma non è mai stato applicato.

Il segretario generale – dopo aver indicato in 1359 le unità di personale dell'istituto per complessivi 800 posti letto – si è soffermato sulle problematiche inerenti alle diverse sedi.

La sede di Ancona – attualmente 220 posti letto, che diventeranno 260 una volta attivate la lunga degenza e l'*hospice* – dispone di un solo reparto chirurgico caratterizzato da un tasso di utilizzo non elevato per il quale è stata da poco rinnovata la convenzione con l'Università; nello scorso anno, su pressione della Regione, l'altro reparto di chirurgia generale è stato trasformato in *day surgery*. Nell'ospedale è presente il reparto di neurologia (ma non quello di neurochirurgia); vi è anche la terapia intensiva con una sala operatoria di ultima generazione. È allo studio un nuovo tipo di laboratorio chiamato *office*, che consentirebbe l'espletamento immediato degli esami.

Il centro di prevenzione di Genova è stato chiuso da circa un anno, non essendo andato in porto il progetto di costruire un nuovo complesso.

La chiusura del centro di prevenzione di Pescara, in cui lavorano 7 unità di personale, è stata per il momento bloccata dal Ministero della sanità.

La sede di Firenze – ha affermato il dottor Moroni – attraversa una delicata fase sia dal punto di vista della collocazione logistica che sotto il profilo funzionale e finanziario. Dei due ospedali che prima ospitavano il centro, uno è stato chiuso su richiesta della Regione, mentre la geriatria riabilitativa, prima ubicata presso la struttura dei Fraticini si è da poco spostata presso l'Istituto traumatologico toscano (IOT) con alcuni servizi assicurati da una convenzione con la ASL n. 10. La struttura presenta un *deficit* annuale di 4 miliardi (i DRG che la Regione riconosce sono bassi rispetto agli elevati livelli dell'assistenza) e la regione Toscana è debitrice di 12 miliardi; la situazione è difficile anche sul versante sindacale poiché il personale effettivo è molto inferiore a quello previsto dalla pianta organica.

Il segretario generale ha poi affermato che il responsabile del servizio protezione e prevenzione di Ancona è stato nominato nel 1996: esiste un piano di evacuazione dell'ospedale ed è già stata realizzata la relativa esercitazione.

L'esercizio 1999 – ha concluso il segretario generale – ha visto la redazione per la prima volta del bilancio economico finanziario: il docu-

mento, che si compone di un unico stato patrimoniale per l'intero Istituto, conti separati per ciascuna sede ed un conto economico consolidato, è stato trasmesso al Ministero del tesoro (si è in attesa del parere delle Regioni interessate).

È stato quindi ascoltato il *dottor Claudio Franceschi*, direttore scientifico da circa quattro anni e mezzo, il quale ha dichiarato che, nell'assumere l'incarico, si è preoccupato di definire con chiarezza la *mission* dell'INRCA nello studio e terapia delle disabilità motorie e cognitive correlate all'invecchiamento e delle patologie connesse. Tutte le ricerche sono pertanto state ricondotte a tale *mission*, pur tenendo conto delle specializzazioni delle varie sedi decentrate (in particolare Casatenovo per le malattie respiratorie, Firenze per le deficienze motorie e cognitive, Cosenza per le patologie cardio-vascolari, Appignano per la riabilitazione, Pescara e Cagliari per la pneumologia).

Il direttore scientifico ha poi affermato che, di fronte ad una certa inadeguatezza delle infrastrutture, ha provveduto al rinnovo delle attrezzature in tutte le sedi.

Il *budget* ministeriale per la ricerca corrente – ha rilevato – viene in realtà interamente assorbito dal costo del personale. Inoltre alcuni dei criteri utilizzati per l'assegnazione di tali risorse ai vari I.R.C.C.S. risultano penalizzanti per l'INRCA: la complessità della casistica trattata e l'attrazione extraregionale, in particolare, certamente non avvantaggiano un istituto specializzato nella cura degli anziani; inoltre la normalizzazione dell'*impact factor* adottata dal Ministero non è sufficiente ad assorbire l'*handicap* costituito dallo scarso «peso» assegnato alle riviste di geriatria.

L'istituto ha pertanto dovuto sviluppare la propria competitività nell'accaparrarsi altri tipi di finanziamento. Così ora l'INRCA è al terzo posto fra gli I.R.C.C.S. privati e pubblici per i finanziamenti concessi dal Ministero della sanità per la ricerca finalizzata (con un importo finanziato pari, nel 2000, a 5 miliardi).

Il direttore scientifico ha sottolineato la presenza di alcune eccellenze nella ricerca dell'istituto: quelle concernenti le disabilità motorie dei centri di Firenze e Ancona, le disabilità cognitive e l'Alzheimer (Ancona), le incontinenze e il diabete (Ancona e Roma).

Un problema è invece rappresentato, secondo il dottor Franceschi, dalla elevata età media dei ricercatori (circa 45 anni), dovuta in gran parte al blocco subito dalle assunzioni negli ultimi anni per motivi di bilancio. Si è fatto ricorso a borse di studio e a contratti a tempo determinato, che però non rappresentano una soluzione soddisfacente.

Il dottor Franceschi ha poi richiamato l'attenzione sulla situazione – storicamente radicata, anche se priva di accettabili ragioni – che vede il personale medico dedicato alla ricerca percepire un diverso trattamento economico (compresi gli incentivi) rispetto ai laureati in diverse specialità (biologia, etc.); inoltre gli incentivi dei ricercatori dell'area economico-sociale sono incongruamente equiparati a quelli del personale amministrativo.

Infine il direttore scientifico ha sottolineato come l'apertura ai rapporti con le Università ed altri enti di ricerca costituisca un elemento importante per assicurare l'elevata qualità dei progetti di ricerca e in generale per la crescita dell'INRCA, a condizione però di riconoscere e salvaguardare la specificità di ciascun soggetto.

Il professor *Enrico Paciaroni*, fino al 31.12.2000 sovrintendente sanitario per le sedi distaccate, ha ricordato che Ancona rappresenta la sede iniziale dell'Istituto, che ha poi aperto altre strutture in varie Regioni (a partire da quella di Firenze nel 1968) in quelle situazioni che presentavano le migliori opportunità. Successivamente lo sviluppo dell'ente Regione ha modificato la situazione, determinando in alcuni casi problemi di inserimento dei centri INRCA nella rete sanitaria e conseguenti difficoltà finanziarie.

Ha quindi illustrato l'attività delle sedi distaccate.

Nel centro di Roma sono presenti i dipartimenti di endocrinologia, con unità di diabetologia, e di geriatria-cardiologia, più un laboratorio di analisi e radiologia. I rapporti con la regione Lazio sono buoni e i DRG riconosciuti sono adeguati.

Il centro di Casatenovo, dove è stato di recente aperto un reparto di pneumatologia semintensiva, ed i posti letto sono aumentati da 60 a 80 a seguito di una ristrutturazione, è ben funzionante ed integrato con il sistema regionale.

Nel centro di Cosenza sono presenti i reparti di medicina geriatrica e cardiologia (con *stroke unit*); dal 2000 è attiva una unità coronarica (9 posti letto) con servizio di anestesia e terapia antalgica; la radiologia è stata rinnovata e il laboratorio è convenzionato con l'università della Calabria (biologia molecolare). I rapporti con la Regione sono ora ottimi (non così in passato).

La sede di Firenze – ha riferito il professor Paciaroni – presenta indubbiamente aspetti problematici, pur avendo rappresentato in passato la punta di diamante dell'INRCA. Alle difficoltà finanziarie dovute all'insufficiente riconoscimento dei DRG e delle rette per la lungodegenza e ai ritardi nei pagamenti da parte della Regione, si aggiungono ora quelle legate al trasferimento di sede presso lo IOT, dove il previsto progetto di creare un polo di riabilitazione è stato disatteso dalla Regione (che ha invece utilizzato la struttura come centro di *day surgery*). Vi sono inoltre problemi organizzativi con il personale, la cui pianta organica – che prevede per 26 posti letto (di cui però al momento attivati poco più della metà) una copertura infermieristica pari nei tre turni a 5, 4 e 2 unità – comporterebbe, ove rispettata, costi insostenibili. Peraltro la sede fiorentina mantiene un'apprezzabile attività di produzione scientifica in tema di incontinenze, disabilità motorie e epidemiologia.

Per la sede di Cagliari, infine, l'atteggiamento della Regione (che deve ridurre i posti letto in eccedenza) non è favorevole, ma il tentativo della direzione dell'Istituto di procedere alla sua chiusura si più volte scontrato con forti resistenze dei sindacati.

Tramite un sistema di video conferenza, la delegazione parlamentare si è quindi collegata con le sedi dell'INRCA di Cosenza, Firenze, Casatenovo e Roma.

Per la sede di Cosenza il dottor *Emidio Feraco*, primario cardiologo, e il dottor *Giovanni Nicotera*, primario anestesista, hanno confermato la ripresa del centro da quando sono state risolte le difficoltà di rapporto con la Regione. Nel 2000 è stata aperta una unità coronarica, mentre sta per essere attivato un reparto di terapia antalgica (il primo in Calabria) con le connesse ricerche sul dolore nell'anziano. Il centro è ora stato inserito nel Piano socio-sanitario regionale e stanno per avviarsi rapporti di collaborazione con la facoltà di medicina di Catanzaro.

Per la sede di Firenze il dottor *Alberto Baroni*, capo dipartimento, ha ricordato le difficoltà con la Regione, lamentando in particolare la situazione di crisi in cui versa il settore assistenziale del centro, non ancora interamente trasferito nella struttura dell'IOT. Il fatto che l'ospedale funzioni principalmente come centro di *day surgery* determina qualche problema perché, ad esempio, i servizi cessano di funzionare a una certa ora del giorno. Ha inoltre precisato che il tasso di occupazione dei posti letto è ora diminuito (ai Fraticini, precedente sede, era invece del 98%) e che le problematiche sindacali esistenti, concernenti il rapporto tra posti letto e personale dedicato, si traducono in fenomeni di assenteismo. A giudizio del dottor Baroni, la componente scientifica è invece buona, con riferimento tra l'altro al laboratorio di epidemiologia e ai rapporti di collaborazione con diverse Università.

L'attività del centro di Casatenovo (LC) è stato illustrato dal dottor *Giacomo Molteni*, direttore amministrativo, dal dottor *Eraldo Marchi*, responsabile della pneumologia geriatrica, e dal dottor *Montori*, responsabile del laboratorio.

Il centro (36 posti letto di pneumologia generale e 28 riabilitativa, con un tasso di occupazione rispettivamente pari a 85% e 100%) è perfettamente integrato nella rete sanitaria regionale e per la parte assistenziale è equiparato ad un'azienda ospedaliera: in compenso viene sottoposto al monitoraggio della Regione (ad esempio in tema di rispetto delle liste di attesa che sono inserite nella programmazione locale). L'età media dei pazienti è superiore a 65 anni, ma l'accordo con la Regione prevede anche il ricovero di altre fasce di età. Negli ultimi 3-4 anni – ha precisato il dottor Molteni – la ricerca è stata penalizzata dai vincoli alla spesa; sono peraltro stati fatti cospicui investimenti (3,5 miliardi) per soddisfare i parametri per l'accreditamento.

Per il centro di Roma, il professor *Giuseppe Riondino*, responsabile del dipartimento di endocrinologia metabolica, e il professor *Francesco Leggio*, responsabile del dipartimento di geriatria e cardiologia, si sono soffermati sull'attività svolta dai rispettivi dipartimenti, fornendo dati che attestano il buon livello di operatività assistenziale del centro, che

si segnala anche per la produzione scientifica (epidemiologia del diabete, neurotrasmettitori e ormoni, aspetti neuroendocrini dello stress).

Da ultimo la delegazione ha audito le rappresentanze sindacali.

Il signor *Valerio Olivieri* della RSU di Firenze ha consegnato una memoria scritta in cui viene denunciata la situazione gestionale del centro di Firenze, caratterizzata da gravi carenze nell'applicazione delle norme sulla sicurezza recate dal decreto legislativo n. 626 del 1994, dalla totale mancanza di attività di aggiornamento del personale sanitario non medico, dall'assenza di un vertice amministrativo autonomo. Per tali ragioni – e per l'atteggiamento poco disponibile del commissario straordinario – i dipendenti della sede hanno proclamato una giornata di sciopero per il 19 gennaio 2001.

Il signor Olivieri ha inoltre osservato che il dottor Baroni non avrebbe avuto titolo a parlare per conto della sede di Firenze in una sede ufficiale quale l'audizione davanti alla Commissione.

Il signor *Alessandro Mancinelli* (CISL FPS di Ancona) ha consegnato un documento a firma anche della FPS CISL territoriale in cui si propone che il costo del personale degli IRCCS pubblici venga interamente sostenuto dalle Regioni, assicurando per contro che le risorse destinate alla ricerca siano effettivamente vincolate a tale utilizzo. Nel documento si sottolinea inoltre, come problema più grave relativo all'attività di assistenza svolta dall'INRCA, la carenza di ausiliari e di infermieri. Alla memoria presentata dalla CISL si è associato il signor *Acacia* in rappresentanza dello SNATOSS.

Il dottor *Giovanni Lamura* ha depositato una memoria sottoscritta dalla CGIL-CISL-UIL Dirigenza non medica dell'INRCA – Settore ricerca in cui si focalizza l'attenzione sui problemi relativi: al pagamento del personale della ricerca con i fondi ministeriali destinati alla ricerca corrente; alla mancata equiparazione del personale adibito alla ricerca; alla gestione amministrativa della ricerca; all'impiego per attività tecnico-amministrative di personale dipendente finanziato con i fondi della ricerca corrente. Sui richiamati argomenti, il documento suggerisce anche specifiche soluzioni. Il dottor Lamura ha inoltre lamentato gravi problemi operativi connessi alla decisione di bloccare le assunzioni di personale a tempo determinato.

Il signor *Sergio Mariani* (RSU della sede di Roma) ha lamentato le difficoltà di contrattazione dovute all'avvicinarsi di commissari straordinari ed ha fatto presente che le difficili relazioni sindacali sono tra i motivi dello sciopero indetto dalla sede di Firenze. Ha dichiarato poi che vi è scarsa comunicazione tra la sede di Ancona e le sedi periferiche e che in realtà in queste ultime non si svolge alcuna attività di ricerca.

La dottoressa *Fiorella Marcellini* (Confedir Sanità-Dirigenti non medici) ha difeso il buon livello sia della produzione scientifica che dell'assistenza dell'INRCA, pur riconoscendo uno scarso collegamento con le sedi periferiche. Ha poi lamentato che non sempre, a causa di lentezze burocratiche, i fondi reperiti per le ricerche finalizzate vengono spesi con la necessaria tempestività.

È da evidenziare infine che in data 24 gennaio 2001 è pervenuto alla Commissione un telegramma del vice presidente del Consiglio regionale della Toscana in cui, in relazione allo stato di agitazione del personale della sede INRCA di Firenze, si auspica che i vari soggetti interessati (Regione, ASL, dirigenza INRCA e organizzazioni sindacali) si impegnino in una verifica dell'attività di tale struttura, individuando soluzioni idonee che la inquadrino nell'ambito della programmazione sanitaria regionale.

4. La documentazione acquisita.

La Commissione ha acquisito – in gran parte già al momento del sopralluogo – documentazione sufficiente ad illustrare l'attività svolta dall'INRCA, tenendo in considerazione sia la sede principale di Ancona sia le sedi periferiche.

Per quanto concerne l'assistenza, il numero dei posti letto e del relativo personale medico ed infermieristico al 12 gennaio 2001 è riassunto nel seguente prospetto:

PERSONALE AL 12.01.2001

SEDI	POSTI LETTO (D.H.)	N. REPARTI E SERV. OSPED.	TOTALE DI CUI PERSONALE MEDICO DI CUI PERSONALE INFERMIERISTICO
ANCONA	217 (13)	17	51388235
FERMO	071	4	911139
APPIGNANO	35	1	36214
CASATENOVO	47	5	921035
FIRENZE	54 (8)	3	991532
ROMA	94 (14)	6	1682877
COSENZA	68	5	1342548
CAGLIARI	38 (2)	4	661111
PESCARA			820
AMM.NE CENTRALE			79
TOTALE	634 (37)	44	1.286 192 491

Gli scostamenti più significativi delle unità del personale in servizio rispetto a quelle previste nella pianta organica riguardano i centri di Firenze (che registra uno scarto in negativo di ben 90 unità, di cui 39 infermieri e 21 del ruolo tecnico), di Cagliari (con uno scarto negativo di 68

unità, di cui 29 infermieri e 16 fisioterapisti) e di Roma (con uno scarto negativo di 50 unità, di cui 15 medici e 21 del ruolo tecnico).

Complessivamente al 12 gennaio 2001 il personale in servizio (fatta esclusione per il dipartimento di ricerca) comprende 1.286 unità, di cui 192 dirigenti medici (169 di I° livello e 23 di II° livello), 31 dirigenti non medici, 622 unità del ruolo sanitario (comparto), 313 appartenenti al ruolo tecnico, 122 appartenenti al ruolo amministrativo.

Il dipartimento di ricerca con sede ad Ancona occupa 4 dirigenti medici, 29 dirigenti non medici e 6 unità del comparto sanitario; 3 dirigenti e 15 unità del comparto tecnico; 15 unità del comparto amministrativo.

Quanto al personale precario, l'INRCA si avvale complessivamente di 45 contrattisti (di cui 25 presso il dipartimento di ricerca di Ancona), 41 consulenti (di cui 15 presso l'ospedale di Ancona, 7 presso la sede di Fermo e 6 presso quella di Cosenza) e 1 borsista (presso il dipartimento di ricerca).

Gli universitari sono in totale 3: uno presso il dipartimento di ricerca (U.O. biologia molecolare), e due consulenti (presso l'U.O. di neurologia dell'ospedale di Ancona e l'U.O. di cardiologia della sede di Roma).

L'indice di occupazione dei posti letto per la sede di Ancona, con riferimento al complesso dei reparti, è pari all'87,4% nel 1997, all'86% nel 1998, all'85% nel 1999 e scende, nei primi nove mesi del 2000, al 77,1%. I reparti in cui si registra il calo più sensibile sono la chirurgia e l'urologia, che nel 2000 presentano un tasso di occupazione rispettivamente del 61,9% e del 69%.

Il tasso di occupazione di posti letto delle altre sedi registra, per i primi nove mesi del 2000, valori in ogni caso superiori all'85% (Firenze è all'89,2%), ad eccezione del centro di Cagliari fermo al 70,3%, valore peraltro analogo a quello degli anni precedenti. Da segnalare l'incremento, negli anni considerati, del tasso di occupazione nel centro di Cosenza, passato dal 72,2% nel 1997, al 72,7% nel 1998, al 77% nel 1999 fino all'86,4% nel 2000.

Il numero dei ricoveri e il fatturato dei DRG (in milioni) per gli anni 1997-2000 è di seguito riportato:

	1997 N. Ricoveri (Fatt. DRG)	1998 N. Ricoveri (Fatt. DRG)	1999 N. Ricoveri (Fatt. DRG)	2000 N. Ricoveri (Fatt. DRG)
Ancona	7110 (31.440)	7214 (36.874)	7350 (39.279)	6981 (37.161)
Roma	3498 (11.989)	3498 (11.685)	3814 (15.454)	4554 (16.439)
Cosenza	1504 (6.977)	1632 (8.185)	1661 (9.065)	1802 (10.230)
Firenze	2.209 (11.175)	1981 (10.283)	1587 (8.405)	1721 (9.175)
Casatenovo	1324 (5.813)	1247 (6.077)	1155 (5.865)*	899 (4.672)*
Fermo	1175 (6.466)	1464 (8.694)	1704 (10.210)	1617 (9.630)
Cagliari	1207 (3.844)	1380 (4.372)	1344 (3.821)*	851 (2.800)*
Appignano	290 (2.020)	303 (2.892)	366 (2.918)	357 (2.821)

* Dati riferiti ai primi 9 mesi del 2000

Da segnalare la flessione di Ancona nel 2000, la perdurante crisi dei centri di Firenze e Cagliari; in costante crescita risultano Cosenza e Roma.

I principali DRG prodotti dalle varie sedi sono:

Ancona: diabete per pazienti di età superiore ai 35 anni, malattie cerebrovascolari e dell'apparato cardio-circolatorio.

Roma: diabete per pazienti di età superiore a 35 anni, malattie endocrine.

Cosenza: ipertensione arteriosclerotica e in generale malattie dell'apparato cardio-circolatorio.

Firenze: disturbi degenerativi del sistema nervoso.

Casatenovo: malattia polmonare ostruttiva cronica ed altre malattie polmonari.

Fermo: insufficienza cardiaca e shock, malattie e disturbi del sistema nervoso.

Cagliari: malattia polmonare ostruttiva cronica ed altre malattie polmonari.

Appignano: artropatie ed altre malattie dell'apparato muscolo-scheletrico.

In tema di liste di attesa, nella documentazione acquisita si precisa che tutte le prestazioni urgenti vengono praticate al di fuori delle liste di attesa. Per quanto concerne le prestazioni programmabili, le sedi ubicate nelle Regioni (Marche, Lazio, Lombardia) che hanno stabilito un monitoraggio sistematico dei tempi di attesa si uniformano alle indicazioni regionali relative alle varie «aree critiche».

Sono di seguito riportate, per ciascuna sede, le prestazioni caratterizzate dalle liste di attesa più lunghe:

Ancona	MOC (120 gg.), RMN della colonna e del cranio (90 gg.), Ecodopplergrafiocardiaci (25 gg.)
Fermo	Ecodoppler vari (15-20 gg.), MOC (90-100 gg.)
Appignano	Sedute di fisioterapia (15-20 gg.)
Roma	Tutte le prestazioni ambulatoriali non hanno liste di attesa significative
Casatenovo	Test allergologici (45 gg.), Ecocardiografia (20-25 gg.)
Firenze	Visite ambulatoriali geriatriche (30 gg.), prestazioni di DH (15-20 gg.)
Cosenza	Ecocardiografie (30 gg.)

Per quanto attiene alla provenienza extra ASL o extraregionale dei pazienti, di seguito sono riportati i dati registrati nel 1999 e, tra parentesi, nei primi nove mesi del 2000:

	Nr. Dimessi Deg. Osp.	Nr. Dimessi Day Hospital	
	Extra ASL	Extra Reg.	Extra ASL Extra Reg.
Ancona	19% (19%)	6% (7%)	17% (18%) 2% (4%)
Appignano (MC)	42% (42%)		1% (1%)
Cosenza	12%		1%
Fermo	14% (14%)		4% (4%)
Firenze	16% (11%)	4% (4%)	6% (5%) 2% (2%)
Roma (RME)	60% (61%)	7% (7%)	55% (54%) 3% (4%)
Cagliari	(35%)	(0%)	(28%) (2%)

In merito alla ricerca, la produzione scientifica con l'annesso *impact factor* è rilevabile dal seguente prospetto, che si riferisce al complesso delle pubblicazioni scientifiche dell'istituto:

	1996	1997	1998	1999
Numero Pubblicazioni	88	81	64	86
Impact Factor	137	267	75	226
Impact Factor totale normalizzato	259	332	302	342
Impact Factor normalizzato medio	2.94	4.09	4.71	3.97

Il contributo alla produzione scientifica fornito dal dipartimento ricerche e dalle singole sedi dell'istituto è riassunto nella seguente tabella (in cui gli articoli sono attribuiti in base al primo autore):

	1996		1997		1998		1999	
	n. lavori/IFN		n. lavori/IFN		n. lavori/IFN		n. lavori/IFN	
Dipartimento Ricerche	29	85	31	131	28	132	30	124
Ancona	30	69	21	86	10	40	25	91
Firenze	17	82	21	99	17	87	18	76
Roma	2	2	2	2	3	14	3	20
Fermo	5	9	3	8	2	1	5	12
Casatenovo	2	5	2	2	—	—	1	1
Cosenza	2	3	—	—	1	6	—	—

Sono poi da considerare alcuni lavori ai quali ha collaborato più di una sede: 1 nel 1996 con un *impact factor* di 4 (Ancona, Fermo e Cosenza le sedi partecipanti); 1 nel 1997 con un *impact factor* di 6 (Ancona e Cosenza); 3 nel 1998 con un *impact factor* di 22 (2 Ancona e Cosenza; 1 Ancona, Appignano e Cosenza) e 4 nel 1999 con un *impact factor* di

18 (1 Ancona e Cosenza; 1 Ancona, Appignano e Cosenza; 2 Ancona, Fermo, Appignano e Cosenza).

La valutazione dell'apposita Commissione del Ministero della sanità per la ripartizione del finanziamento della ricerca colloca INRCA, per il 1999, al 19° posto per la produzione scientifica, al 2° posto per l'innovazione assistenziale e al 6° posto per i progetti di riqualificazione e potenziamento.

Il finanziamento della ricerca corrente è illustrato di seguito:

FINANZIAMENTO RICERCA CORRENTE (IN MILIONI)

1994	1995	1996	1997	1998	1999
12.986	10.000	7.900	7.900	8.223	8.865

Questi invece i finanziamenti della ricerca finalizzata (in milioni, comprensivi delle quote destinate a *partner* scientifici esterni):

	1996	1997	1998	1999	2000
Ministero sanità	250	900	2.416	3.044	5.090
MURST				847	
UE e National Institute on Aging		439	502	298	864

Nel 1999 INRCA si è classificata al 3° posto nella ripartizione dei fondi ministeriali per la ricerca finalizzata tra gli IRCCS pubblici e privati.

Per quanto attiene al processo di attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, il Servizio di protezione e di prevenzione è stato istituito nel 1996, anno in cui è stato nominato anche il relativo responsabile. Nello stesso anno sono stati nominati i medici competenti.

Risultano altresì regolarmente designati gli addetti alle squadre di emergenza ed evacuazione ed alla funzione antincendio, nonché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Sono stati predisposti i piani di emergenza ed evacuazione; è stata effettuata la individuazione e la valutazione dei rischi lavorativi e definito un programma di interventi che ha come priorità l'attuazione delle procedure per il conseguimento del certificato di prevenzione incendio (al momento conseguito per la sede di Fermo) e l'informazione e formazione del personale.

Quanto infine alla situazione economico-gestionale dell'INRCA nel suo complesso, le perdite di esercizio sono state pari a 14,8 miliardi nel 1997; a 25,3 miliardi nel 1998; a 16,8 miliardi nel 1999 e a 19,9 miliardi nel 2000 (che arrivano a quasi 26 miliardi se si conteggiano anche gli ammortamenti di attrezzature il cui costo non è stato sopportato direttamente dall'ente).

I centri che hanno fatto registrare le maggiori perdite negli anni 1999 e 2000 (dati ancora previsionali) sono Ancona (-6,9 miliardi nel 1999; -

7,2 miliardi nel 2000), Firenze (-4,4 miliardi nel 1999; - 4 miliardi nel 2000), Cosenza (-3,5 e -4 miliardi) e Cagliari (-2,7 e -2,2 miliardi). I rispettivi dati di *budget* per il 2001 evidenziano un miglioramento sostanziale solo per la sede di Cosenza, che passa addirittura, nelle previsioni, ad un attivo di 240 milioni.

Anche il Dipartimento di ricerca di Ancona è in passivo di 814 milioni nel 1999 e di 1,6 miliardi nel 2000.

Le altre sedi sono grosso modo in pareggio, con un *trend* in miglioramento nel caso di Fermo e di Roma.

5. Considerazioni conclusive.

L'Istituto nazionale riposo e cura anziani, riconosciuto IRCCS pubblico nel 1968, ha monotematicità nella ricerca e cura riguardo le patologie dell'invecchiamento. Tra gli IRCCS pubblici ha la particolarità di comprendere un numero significativo di sedi distaccate, ubicate in Regioni diverse e distanti.

Il sopralluogo si è svolto nella sola sede principale di Ancona; per le altre sedi sono state sentiti operatori e responsabili di struttura, sia direttamente che attraverso videoconferenza, ed è stato acquisito materiale documentale.

1. Nella sede di Ancona sia il centro di ricerca (ubicato in uno storico palazzo) che il centro clinico corrispondono a criteri di adeguatezza e di efficienza. È alta la qualità dell'assistenza e della ricerca.

Nel settore ricerca particolarmente interessanti e all'avanguardia sono parsi i laboratori di biologia e genetica molecolare e la banca di materiale biologico di «grandi vecchi». È anche da sottolineare positivamente il perseguimento di stretti collegamenti tra la ricerca di base e l'applicazione clinica.

Nel settore clinico vi è molta attenzione a migliorare l'appropriatezza e la durata dei ricoveri, con la presenza in accettazione di una unità di valutazione geriatrica e con un sistema di telecardiologia (collegato ora con alcune RSA e in futuro anche con i singoli pazienti). Qualche perplessità suscita invece la riconversione di un reparto di chirurgia in *day surgery*, data la fragilità e la complessità della patologia dell'anziano, e il conseguente affidamento all'università del restante settore chirurgico. Nel 2000 sono diminuiti i ricoveri e il tasso di occupazione dei posti letto in particolare proprio nel reparto di chirurgia.

2. Le sedi periferiche presentano situazioni molto diversificate.

Situazioni molto critiche sono presenti nei centri di Pescara e Cagliari.

È stato chiuso il centro di prevenzione di Genova.

Hanno buon livello di attività clinica Cosenza, Casatenovo e Roma, ma la produzione scientifica è relativamente bassa.

Firenze merita un discorso a sé. Pur mantenendo una discreta produzione scientifica (tradizionalmente nel settore dell'epidemiologia), ha sof-

ferto pesantemente della nuova ubicazione presso un altro ospedale pubblico e ha gravi carenze di organico. Nel 2000 è aumentato il numero assoluto dei ricoveri, ma parallelamente è diminuito il tasso di occupazione dei posti letto.

Sono tuttora in corso agitazioni per risolvere questa situazione molto precaria e conflittuale.

Dalle audizioni e dall'analisi dei dati emergono grandi disparità tra la sede centrale di Ancona, che risponde alle caratteristiche di IRCCS sia per la ricerca che per la qualità dell'assistenza, e le altre sedi, che presentano forti disparità e disomogeneità sia nel campo dell'assistenza che in quello della ricerca. In alcuni casi solo l'intervento regionale e le iniziative locali hanno ridato impulso alla struttura. Non sembra invece di cogliere un'unica e forte strategia di intervento per tutta la complessa realtà dell'INRCA.

Ne è prova l'audizione del nuovo Commissario straordinario, che si è soffermato quasi esclusivamente su valutazioni economico-finanziarie delle singole realtà.

In parte ciò è comprensibile, dato l'aumento progressivo del debito per quasi tutte le sedi, compresa quella di Ancona. Ciò nonostante, pur avendo individuato il Commissario l'esigenza di concentrare le risorse non sulle acuzie ma nello sviluppo della riabilitazione, non è stato presentato un piano organico di sviluppo sia complessivo che delle singole sedi.

Solleva inoltre dubbi l'intenzione di abolire nelle sedi decentrate le figure di direzione, affidando l'incarico di volta in volta a dirigenti di II livello. Tale scelta è stata giustificata con l'esigenza di maggior coordinamento tra le singole sedi, attuabile tramite l'accentramento dei vertici amministrativi ad Ancona.

Attualmente la situazione, sotto questo profilo, vede la responsabilità sanitaria delle sedi di Firenze, Casatenovo, Appignano e Fermo affidata al responsabile sanitario della sede di Ancona, mentre per le sedi di Cosenza e Cagliari tale incarico è attribuito in convenzione ad un dirigente della Asl di riferimento; la sede di Roma ha come responsabile sanitario un dirigente medico della sede di Ancona.

Quanto alla direzione amministrativa, tale funzione è svolta in tutte le sedi distaccate da un dirigente interno, ad eccezione di quella di Firenze, per la quale l'incarico è attribuito al responsabile amministrativo di Casatenovo.

Non suscita invece critiche particolari la mancanza di bilanci separati per attività clinica e di ricerca, giacché tale situazione è diffusa in quasi tutti gli IRCCS ispezionati.

Né va considerato criterio negativo la scarsa percentuale di prestazioni extra regionali, data la difficoltà dell'anziano a muoversi dal proprio territorio.

Pur avendo il direttore scientifico individuato nello studio e terapia delle disabilità motorie e cognitive correlate all'invecchiamento e patologie connesse la linea strategica per il ruolo dell'INRCA, in alcune audizioni è emersa l'assenza di un reale coordinamento tra sedi. Si è poi giu-

stamente lamentata la non equiparazione economica tra personale di ricerca laureato medico e non medico, nonché l'inappropriatezza della ripartizione degli incentivi tra personale di ricerca e personale amministrativo.

La monotematicità dell'istituto, incentrato sulla popolazione anziana, è sostanzialmente rispettata, anche se alcuni servizi hanno utenza non in età geriatrica, come ad esempio la diabetologia di Ancona e Roma.

In assenza di un chiaro piano di sviluppo risultano difficili e procrastinate le azioni per compensare le attuali carenze di organico, particolarmente pesanti nel settore infermieristico e tecnico.

Si ritiene che proprio questa vacanza di progetto strategico sia alla base della maggiori carenze dell'INRCA che però può considerarsi complessivamente struttura di buon livello per la ricerca e la cura delle patologie dell'anziano.

BERNASCONI, *relatrice*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

251^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(4993) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Il relatore MASCIONI riferisce sul provvedimento in titolo rilevando come esso attenga ad un tema, l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (ESB), già più volte affrontato dalla Giunta in relazione all'esame di misure nazionali e comunitarie. Il disegno di legge n. 4993, concernente la conversione del decreto-legge n. 8 del 2001, è volto in particolare a dare attuazione al regolamento (CE) n. 2777/00 e recepisce nel contempo le istanze degli operatori del settore, grazie anche all'attività istruttoria svolta dalla Cabina di regia Stato-Regioni, istituita per coordinare le misure inerenti all'emergenza ESB.

Illustrando il testo in esame il relatore rileva come l'articolo 1 preveda l'istituzione di un Fondo per l'emergenza ESB, con una dotazione di 300 miliardi, destinato tra l'altro al finanziamento della macellazione e dello smaltimento dei bovini nell'ambito del regime di acquisto comunitario, per un importo di 50 miliardi; 51 miliardi sono invece finalizzati a sopperire al disagio conseguente all'imprevista permanenza in stalla dei bovini di età inferiore a 30 mesi; altri finanziamenti sono infine volti a concorrere al riavviamento delle imprese in cui sia stato rinvenuto un caso di BSE, a contribuire al maggiore onere dovuto allo smaltimento della colonna vertebrale e ad indennizzare i costi di raccolta e trasporto legati al fenomeno degli animali morti in stalla. Lo stesso articolo stabilisce inoltre la procedura per la determinazione dei finanziamenti nella fase

successiva a quella transitoria di prima applicazione e ne disciplina le modalità di erogazione. L'articolo 2 reca agevolazioni fiscali e contributive per gli operatori della filiera interessata dall'emergenza ESB nonché stabilisce ulteriori misure di sostegno del credito per interventi di miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, per il potenziamento delle procedure di autosmaltimento e per il consolidamento di esposizioni debitorie degli operatori del settore. L'articolo 3 inasprisce le sanzioni in materia di frode nell'alimentazione degli animali, stabilendo altresì la revoca di contributi e agevolazioni in caso di violazione della normativa igienico-sanitaria e sull'anagrafe bovina, e l'articolo 4, infine, istituisce un consorzio obbligatorio nazionale per lo smaltimento dei residui di macellazione.

Rilevando la coerenza del provvedimento con il citato regolamento comunitario e con le altre indicazioni dell'Unione europea l'oratore propone infine di esprimere parere favorevole.

Il presidente BEDIN conviene con il giudizio positivo del relatore sul provvedimento in titolo il quale rispetta, in particolare, le indicazioni emerse nel Consiglio agricoltura dell'Unione europea dello scorso 29 gennaio, in merito all'adozione di misure per rafforzare la sicurezza alimentare, affrontare i disagi che si verificano per gli operatori del settore ed inserire le misure di emergenza nel quadro di un piano pluriennale.

L'oratore sottolinea tuttavia l'esigenza di cogliere l'occasione offerta dall'esame del suddetto disegno di legge per segnalare talune problematiche che potrebbero essere eventualmente menzionate nelle considerazioni preliminari del parere espresso dalla Giunta. In vista delle future decisioni dell'Unione europea si pone in particolare l'emergenza di evitare che i tagli alla produzione bovina, preannunciati dal commissario europeo Fischer, siano effettuati indiscriminatamente in maniera proporzionale fra gli Stati membri, senza tener conto, cioè, dei rispettivi fabbisogni e dei diversi livelli di sicurezza attualmente garantiti; il divieto di impiego di farine animali comporterà inoltre un aumento della produzione di proteine vegetali, in relazione al quale si renderà quindi opportuna una revisione dei quantitativi definiti nell'ambito di Agenda 2000, che tenga conto del fatto che l'Italia ne produce attualmente 17 milioni di tonnellate a fronte di un consumo di 51 milioni di tonnellate. Al fine di non vanificare le misure di tutela dei consumatori l'Unione europea dovrà altresì adoperarsi affinché l'applicazione delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio non determini l'importazione di carni e altri prodotti extracomunitari non sottoposti a controlli analoghi a quelli imposti ai prodotti europei.

Il relatore MASCIONI concorda con le considerazioni del Presidente.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le considerazioni preliminari concordate.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(842) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 98/78/CE, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli alla 10ª Commissione)

Il relatore MUNGARI illustra il provvedimento in titolo – recante l'attuazione della direttiva 98/78/CE, sulla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo – rilevando preliminarmente come l'ordinamento italiano non contempli la definizione giuridica di «gruppo» bensì disciplini, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, solamente le nozioni di controllo e di collegamento fra imprese. Il gruppo non è pertanto inteso, in Italia, come un fenomeno unitario, volto al raggiungimento di un unico obiettivo, bensì quale aggregazione di società distinte legate da un rapporto di controllo. Tale situazione costituisce un limite in quanto, ad esempio, nel caso della chiusura di società appartenenti ad un gruppo, si applicano le misure previste dalle procedure di liquidazione ma diviene difficile la tutela dei lavoratori licenziati e dei creditori in rapporto ad eventuali responsabilità riconducibili alla società capogruppo. Da ciò si evince il positivo effetto di ammodernamento della legislazione interna che talora deriva dal processo di adattamento al diritto comunitario.

Nel caso in esame, in particolare, l'attuazione della direttiva 98/78/CE non implica la soluzione di tutte le questioni connesse al fenomeno dei gruppi di imprese, poiché, non definendone la nozione giuridica, non introduce un sistema complessivo di controllo su base consolidata, ma determina comunque un progresso in quanto rende più rigorosa la verifica dei margini di solvibilità e, più in generale, comporta una maggiore trasparenza sui rapporti fra le imprese assicuratrici appartenenti allo stesso gruppo.

La suddetta direttiva definisce infatti i criteri da applicare nella delimitazione dei gruppi assicurativi, nei quali rientrano le imprese assicuratrici e riassicuratrici e le società *holding* sottoposte al controllo o all'influenza dominante di una società capogruppo o sulle quali quest'ultima detenga una partecipazione non inferiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto ovvero un legame durevole con l'impresa partecipata. Essa detta inoltre una serie di norme volte ad assicurare una vigilanza adeguata sui gruppi, che impongono alle imprese di predisporre la documentazione necessaria per garantirne la trasparenza ed alle autorità competenti degli Stati membri di scambiarsi le informazioni occorrenti per espletare i controlli. Le regole sulle operazioni finanziarie infragruppo prevengono inoltre la possibilità che le carenze di solvibilità di un'impresa del gruppo si ripercuotano sulle altre e configurano il computo di un margine di solvibilità globale per ciascun gruppo assicurativo, da calcolarsi in base al metodo prescelto da ciascuno Stato membro fra quelli indicati dal-

l'allegato della direttiva. Ai fini della quantificazione del margine di solvibilità globale le imprese di sola riassicurazione sono poi chiamate a calcolare un proprio margine teorico sulla base delle regole applicate alle imprese di assicurazione diretta.

Dopo aver rilevato che i termini per l'attuazione della direttiva 98/78/CE sono scaduti il 5 giugno 2000 l'oratore descrive il testo dello schema di decreto legislativo in titolo evidenziando come dall'attuazione della direttiva scaturirà un rafforzamento degli strumenti di analisi e controllo della solvibilità delle imprese di assicurazione, con un rafforzamento dei poteri dell'ISVAP, ed un'estensione della vigilanza sull'influenza esercitata nell'ambito di un gruppo alle imprese extracomunitarie.

Ricordando che le imprese dovranno trasmettere all'autorità di vigilanza un prospetto della situazione di solvibilità globale il relatore ne precisa i criteri di calcolo che, in conformità con la delega disposta dall'articolo 26 della legge n. 526 del 1999, legge comunitaria 1999, si basano sul metodo del bilancio consolidato, come definito dalla direttiva 91/674/CEE sui conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, recepita dal decreto legislativo n. 173 del 1997. Lo schema di decreto in esame specifica altresì i criteri di calcolo del margine di solvibilità globale, con riferimento al metodo della deduzione e dell'aggregazione, per i gruppi di imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Su proposta del presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (850)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica alla 12^a Commissione)

Il relatore BORTOLOTTO riferisce sul provvedimento in titolo, volto a recepire, sulla base della delega disposta dalla legge n. 526 del 1999, legge comunitaria 1999, la direttiva 98/58/CE, sulla protezione degli animali negli allevamenti.

Dopo aver descritto il protocollo allegato al Trattato di Amsterdam volto a garantire una maggiore protezione e il rispetto degli animali in quanto esseri senzienti, l'oratore si sofferma sulla direttiva 98/58/CE, che prescrive che le condizioni di allevamento tengano conto delle esigenze degli animali e prevede particolari misure per garantirne il benessere ed evitarne sofferenze. La direttiva prevede anche ispezioni a cura delle autorità competenti della Comunità e degli Stati membri nonché la presentazione di specifiche relazioni da parte di questi ultimi alla Commissione europea. L'allegato della direttiva fissa poi i requisiti che devono

caratterizzare gli impianti ed i procedimenti di allevamento nonché i relativi controlli.

Alla direttiva è seguita l'adozione della decisione 2000/50/CE, che precisa le informazioni richieste agli Stati membri nelle relazioni che questi devono presentare ogni due anni a partire dal 30 aprile 2002.

Il relatore illustra quindi il testo dello schema di decreto rilevando che esso non modifica le disposizioni già previste da altri provvedimenti a proposito della protezione dei vitelli, dei suini e delle galline ovaiole. L'articolo 1 precisa in particolare che l'applicazione delle suddette misure rientra nelle attribuzioni del Ministero della sanità e delle autorità sanitarie territorialmente competenti. L'articolo 2 stabilisce gli obblighi a carico del proprietario o del custode dell'allevamento mentre l'articolo 3 reca disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia, in considerazione delle loro specificità etologiche e della necessità di introdurre misure speciali, precisate al punto 22 dell'allegato, atte a limitare la sofferenza degli animali selvatici in cattività.

In base all'articolo 4 le ispezioni spettano alle autorità competenti per territorio che riferiscono al Ministero della sanità, che a sua volta elabora una relazione per la Commissione europea. Ai fini dell'applicazione uniforme della nuova disciplina l'articolo 5 stabilisce anche la possibilità di controlli diretti a cura dei veterinari del Ministero della sanità e della Commissione europea e l'articolo 6 disciplina l'adozione di eventuali disposizioni di maggiore protezione degli animali e sul loro benessere con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria. L'articolo 7 reca infine il regime sanzionatorio, contemplando anche la sospensione dell'esercizio dell'allevamento, mentre l'allegato, che consta di 22 paragrafi, precisa le disposizioni inerenti ad aspetti quali il controllo, la registrazione, il movimento, la custodia, la stabulazione e l'alimentazione degli animali nonché i procedimenti di allevamento. Il paragrafo 18 vieta in particolare la somministrazione di sostanze diverse da acqua e mangimi – salvo quelle necessarie per fini terapeutici o profilattici e quelle necessarie per trattamenti zootecnici, ai sensi della direttiva 96/22/CE, che vieta l'uso di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e –agoniste nelle produzioni animali – a meno che non ne sia dimostrata l'innocuità per gli animali.

Ravvisando l'opportunità di esprimere sollecitamente un parere favorevole l'oratore sottolinea infine come il provvedimento in titolo, già recepito da numerosi Stati membri, vieterà inutili mutilazioni degli animali quali il taglio delle ali e dei tendini, il taglio della coda dei bovini, l'alimentazione forzata delle oche e la spennatura di volatili vivi.

La senatrice SQUARCIALUPI condivide l'esposizione del relatore ma ritiene inappropriato il titolo del provvedimento, recando questo misure volte ad assicurare il rispetto della peculiarità e della natura degli animali allevati piuttosto che la loro protezione in senso stretto.

L'oratore sottolinea inoltre l'esigenza di diffondere una più adeguata informazione fra i consumatori, affinché questi modifichino anche le loro

abitudini gastronomiche, sulle sofferenze inflitte talora agli animali per produrre determinati alimenti.

Il presidente BEDIN conviene con la senatrice Squarcialupi che nel Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam si parla più generalmente di benessere degli animali ma rileva che il provvedimento in esame indica lo stesso titolo della direttiva da recepire.

Il senatore MAGNALBÒ esprime il proprio apprezzamento per il provvedimento in esame, idoneo a modificare le condizioni proibitive imposte agli animali in molti allevamenti, come quelli che vedono taluni animali inseriti in gabbie che non ne consentono il movimento per tutta la durata della loro vita. L'imposizione di sofferenze e lesioni non appare compatibile col rispetto dovuto ad un essere vivente e la somministrazione di cibo inappropriato comporta inoltre dei rischi anche per i consumatori.

Il senatore MANZELLA conviene con le considerazioni della senatrice Squarcialupi, evidenzia talune notizie di stampa sui supplizi inflitti agli animali per la produzione di particolari cibi e sottolinea come la questione della tutela dei consumatori, evidentemente connessa al provvedimento in esame, abbia acquisito rango di diritto fondamentale a seguito dell'elaborazione della Carta dei diritti dell'Unione europea.

Il presidente BEDIN propone di inserire fra le considerazioni preliminari delle osservazioni espresse dalla Giunta un riferimento all'esigenza di contemplare, nell'ambito della legislazione sull'etichettatura e la tracciabilità degli alimenti, l'indicazione di informazioni sul trattamento degli animali negli allevamenti.

Il relatore BORTOLOTTO prende atto della generale convergenza sugli obiettivi etici cui è volto il provvedimento in esame e sottolinea come determinati trattamenti imposti agli animali possano avere ripercussioni anche sulla salute umana. Egli conviene quindi sull'opportunità di inserire nelle osservazioni della Giunta un riferimento al rango di diritto fondamentale assunto dalla tutela dei consumatori ed all'esigenza di inserire nella legislazione sulla etichettatura e tracciabilità degli alimenti delle informazioni sul trattamento degli animali negli allevamenti.

L'oratore concorda inoltre con le considerazioni della senatrice Squarcialupi sull'opportunità di riformulare il titolo del provvedimento in esame in modo da indicare più chiaramente gli obiettivi cui esso è volto, modificandone altresì il testo al fine di evidenziare il fatto che gli animali sono esseri senzienti in grado di percepire il dolore e la sofferenza.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con le considerazioni e le proposte di modifica emerse nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Intervengono il professor Roberto Zaccaria, Presidente della Rai, il dottor Claudio Cappon, Direttore generale della Rai, il dottor Maurizio Beretta, Direttore di Raiuno, il dottor Carlo Freccero, Direttore di Rai-due, il dottor Giuseppe Cereda, Direttore di Raitre, il dottor Albino Longhi, Direttore del TG1, il dottor Clemente Mimun, Direttore del TG2, il dottor Mario Meloni, Vicedirettore del TG3.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico del punto dell'ordine del giorno che prevede un'audizione.

Audizione del Presidente e Direttore generale della Rai

(Svolgimento dell'audizione e rinvio)

La Commissione inizia l'audizione in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dà conto di una lettera, ora pervenuta, con la quale il Presidente della RAI chiede di consentire

la presenza in seduta dei Direttore di rete e di testata, al fine di poter fornire risposte puntuali e immediate ad eventuali quesiti relativi al prodotto.

Ricorda in proposito che nella sede dell'Ufficio di presidenza era stata esaminata, ed infine esclusa, l'ipotesi di procedere oggi all'audizione anche dei Direttori di rete e di testata. Pertanto la loro presenza in aula, sicuramente possibile in base alla costante prassi della Commissione, ha in questa circostanza il solo significato del supporto tecnico relativo a quesiti eventualmente rivolti al Presidente ed al Direttore generale, che restano i soggetti dell'audizione, ed assumono la responsabilità delle risposte date e degli orientamenti espressi.

(La Commissione prende atto).

Il professor Roberto ZACCARIA, *Presidente della RAI*, svolge una relazione riferita ai temi dell'avvicendamento alla carica di Direttore generale, dei contenuti di alcune trasmissioni televisive di comunicazione e di satira politica, e del pluralismo nella programmazione della concessionaria pubblica, fornendo vari dati. Svolge altresì una relazione il dottor Claudio CAPPON, *Direttore generale della RAI*.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFNP), il deputato Paolo ROMANI (FI), il deputato Giuseppe GIULIETTI (DS-U); interviene altresì il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*. Replicando il professor Roberto ZACCARIA, *Presidente della RAI*, e il dottor Claudio CAPPON, *Direttore generale della RAI*; per una precisazione relativa alla durata di un ciclo di trasmissioni della Rete Due interviene altresì il dottor Carlo FRECCERO, *Direttore di Raidue*.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Antonio FALOMI (DS), il senatore Piergiorgio BERGONZI (Misto-Com.), il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U).

Essendo imminenti votazioni alla Camera, il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, rinvia il seguito dell'audizione in titolo alla seduta di domani, giovedì 22 febbraio 2001, alle ore 13,30, nel corso della quale avranno luogo gli interventi degli altri componenti la Commissione che hanno chiesto la parola, e le ulteriori repliche degli auditi. È rinviato alla medesima seduta l'esame della proposta di risoluzione in merito all'utilizzo di animali nella programmazione della concessionaria pubblica; è altresì differita alla giornata di domani anche la prevista riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle ore 16.

AVVISO

Il punto all'ordine del giorno recante «Esame, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento interno, di una proposta di risoluzione in merito all'utilizzo di animali nell'ambito della programmazione della concessionaria pubblica» non è stato trattato.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

La riunione dell'Ufficio di presidenza non ha avuto luogo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, propone di iniziare la seduta pubblica avvertendo che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito).

Esame della Relazione sul contrabbando (Rel.: on. Alfredo Mantovano)

Dopo aver reso alcune comunicazioni, il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, cede la parola al relatore deputato Alfredo MANTOVANO (AN) per l'illustrazione del contenuto della Relazione sul contrabbando; intervengono quindi la senatrice Tana DE ZULUETA (DS), il senatore Mario GRECO (FI), il senatore Michele FIGURELLI (DS) e il deputato Argia ALBANESE (D-U).

Il relatore Alfredo MANTOVANO (AN) svolge, quindi, una breve replica.

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, dopo aver ringraziato il relatore e i parlamentari che sono intervenuti nella discussione, svolge un breve intervento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

134^a Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,40.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico

La Commissione procede nell'esame della proposta di relazione presentata dal Presidente.

Il deputato STELLUTI ritiene opportuno che, con riferimento al passaggio della relazione relativo all'andamento complessivo delle gestioni amministrative dall'Inps, sia posto in luce come la valutazione del saldo negativo non possa trascurare la particolare incidenza, sull'aggregato, dell'assistenza. Ribadito al riguardo che occorre tenere distinte la previdenza e l'assistenza, il deputato Stelluti esprime altresì l'avviso che l'andamento della gestione complessiva dell'Inps possa essere considerato non insoddisfacente. Sottolineato poi come il *trend* della spesa previdenziale in rapporto al Pil costituisca un dato di stabilizzazione da porre in evidenza, ritiene necessario che sia precisato dalla relazione come le proiezioni di medio-lungo periodo del sistema pensionistico, descritte nella seconda parte del documento, si basino sulla situazione attuale che è destinata a modificarsi in ragione dell'introduzione generalizzata del sistema contributivo.

Espresso infine apprezzamento sulla proposta di relazione del Presidente, il deputato Stelluti chiede se le analisi della Commissione siano prossime, e in che misura, a quelle del Nucleo di valutazione.

Il presidente DE LUCA, dichiarato di accogliere le osservazioni del deputato Stelluti che saranno opportunamente recepite dal testo della relazione, precisa che i dati rilevati dalla Commissione sono sostanzialmente migliori, potendo disporre dei consuntivi del 1999, di quelli del Nucleo di valutazione sia per l'Inps che per l'Inpdap.

Interviene poi il senatore DONDEYNAZ che esprime un positivo giudizio sulla proposta di relazione del presidente De Luca.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Comunicazioni del Presidente sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza

Il PRESIDENTE ricorda che nello scorso mese di gennaio si è svolta un'ulteriore tornata di audizioni, intesa ad aggiornare la Commissione sui risultati della operazione di dismissioni immobiliari. Sono stati ascoltati i Presidenti dei quattro maggiori enti pubblici di previdenza e il Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, professor Tamburini.

A conclusione dell'intensa attività condotta dalla Commissione sull'argomento, il Presidente ritiene che si debba pubblicare la documentazione acquisita unitamente ai resoconti stenografici delle audizioni svolte. In tal modo la Commissione può dare conto dell'attività di controllo condotta, parallelamente alle diverse fasi dell'operazione di alienazione immobiliare.

Il Presidente ritiene altresì opportuno che sia inviata al Ministro del lavoro una lettera che sintetizzi le risultanze del lavoro di verifica e di approfondimento della Commissione. Nella lettera, ribadita l'opportunità di alienare il patrimonio immobiliare degli enti, dovrebbero essere segnalati i ritardi che hanno caratterizzato le procedure di vendita, le difficoltà nell'erogazione dei mutui che hanno penalizzato gli inquilini meno abbienti, la mancata realizzazione degli introiti previsti per il 31 dicembre 2000 nonché le minusvalenze che, determinate dalla differenza fra i valori storici di acquisto degli immobili, i valori di mercato e le entrate realizzate o realizzabili dagli enti ne hanno appesantito i bilanci.

Dopo che il deputato STELLUTI e il senatore DONDEYNAZ si sono dichiarati favorevoli alle proposte illustrate, il Presidente rinvia alla seduta, già convocata per domani, il seguito della discussione del secondo punto all'ordine del giorno.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 febbraio, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: I. Seguito dell'esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività

degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico; II. Discussione sulle comunicazioni del Presidente sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente

Massimo SCALIA

indi del Vice Presidente

Giuseppe SPECCHIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della proposta di documento sugli scarti di macellazione e sulle farine animali
(relatore: Presidente Massimo Scalia)

Massimo SCALIA, *presidente*, anche in qualità di relatore, rileva che le problematiche connesse al manifestarsi in alcuni Paesi europei del fenomeno noto come «mucca pazza» ha comportato l'adozione di numerosi provvedimenti in sede comunitaria e nazionale, riguardanti la tutela della salute ed una serie di attività di controllo per l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.

Fa presente che la legislazione italiana di ricezione delle direttive comunitarie è costituita da disposizioni specifiche per la lotta contro la BSE e da disposizioni più generali connesse al controllo sulla produzione, macellazione e smaltimento degli animali con gli scarti di lavorazione. Cita i provvedimenti più significativi in materia.

Si sofferma in seguito sui provvedimenti di maggiore interesse per la Commissione per l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale, in particolare sul decreto ministeriale 29 settembre 2000 e sull'ordinanza

del ministro della sanità 13 novembre 2000. Svolge anche considerazioni sull'ordinanza del ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'ambiente, 3 gennaio 2001, sul decreto legge n. 1 del 2001, che ha ribadito l'obbligo dell'incenerimento e del co-incenerimento, e sul decreto legge 14 febbraio 2001, n. 8, che ha previsto un inasprimento delle sanzioni vigenti in materia di mangimi, nonché misure di sostegno ed agevolazioni per gli operatori del settore.

Dà conto dell'attività svolta nelle scorse settimane dalla Commissione, che ha inteso approfondire alcuni aspetti connessi allo smaltimento degli scarti di macellazione e delle farine animali: sono stati effettuati alcuni sopralluoghi tra il 24 gennaio ed il 9 febbraio scorsi, al fine di ricostruire l'intera filiera delle carni e dei prodotti derivati, con specifica attenzione per lo smaltimento dei materiali specifici a rischio. Cita gli stabilimenti di macellazione oggetto di attenzione da parte della Commissione.

Stesso discorso vale per gli impianti di pretrattamento, quelli cioè che risultano autorizzati dal Ministero della sanità a ricevere il materiale specifico a rischio e quello ad alto rischio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Rende noti gli impianti considerati nell'indagine.

Osserva che l'impianto di incenerimento visitato è stato quello di Brescia, poiché esso dispone della tecnologia adeguata ad uno smaltimento corretto delle farine animali: attualmente esso risulta destinatario del materiale specifico a rischio trattato sul territorio nazionale unitamente ad un altro impianto simile esistente in Sardegna. Per lo smaltimento si fa ricorso a due distinte procedure: nella prima, la più ricorrente, l'incenerimento segue alla fase di trasformazione degli scarti in farine, mentre nella seconda, più costosa, è previsto l'incenerimento diretto degli scarti di macellazione.

È finora evidente l'elevato costo dello smaltimento del materiale specifico a rischio tal quale; non vi è poi un'omogenea distribuzione sul territorio nazionale delle ditte che effettuano operazioni di pretrattamento, quindi con una lievitazione dei costi di mercato e con possibili attività illecite da parte di operatori attratti dal facile *business*.

Si registra anche una proliferazione delle strutture di stoccaggio degli scarti tal quali, essendo gli impianti di pretrattamento molto distanti dalle zone di produzione; del resto, l'esistenza di numerosi intermediari rende più difficoltoso il controllo sulla movimentazione dei rifiuti di origine animale, con il possibile nocimento della salute pubblica.

Esistono soltanto gli impianti di Brescia e di Cagliari per lo smaltimento finale mediante incenerimento e ciò può dar luogo a comportamenti illegali da parte di operatori senza scrupoli; in tale ambito, va valutato positivamente l'avvio delle farine animali per la distruzione presso cementifici idonei. In Italia devono essere distrutte circa 550 mila tonnellate di farine animali ogni anno, mentre i cementifici hanno una potenzialità di assorbimento di circa 500 mila tonnellate e gli impianti di incenerimento hanno una capacità di sole 170 mila tonnellate.

Presso gli impianti di pretrattamento risultano giacenti notevoli quantitativi di grassi provenienti dal processo di colatura degli scarti animali, per i quali si pongono seri problemi di riutilizzo: la Commissione auspica, a tale riguardo, un pronto intervento governativo con l'emanazione di norme che consentano l'uso dei grassi animali come combustibili presso le centrali termiche.

Quanto ai controlli nella filiera dalla macellazione allo smaltimento finale delle farine animali, osserva che la proliferazione delle fasi di stoccaggio e dei trasporti conseguenti favorisce le violazioni, con conseguenze negative sia sul mercato che sulla salute pubblica.

Esprime anche considerazioni sulla tendenza alla formazione di cartelli tra imprese del settore che operano in distinte aree geografiche. Nel corso dell'audizione del 15 febbraio scorso, il ministro Pecoraro Scanio ed il sottosegretario Fumagalli Carulli hanno fatto cenno alle predette problematiche, mentre il commissario Alborghetti ha convenuto sulla necessità di controlli capillari e sistematici nonché sull'eventuale attivazione del potere straordinario di ordinanza spettante alle prefetture per fronteggiare le emergenze e per reprimere qualsiasi tentativo di speculazione.

Sottolinea poi l'impossibilità di ricollegare documentalmente gli scarti di macellazione del capo bovino all'avvenuto smaltimento delle farine, da cui dipende l'incertezza nella stima dei quantitativi totali e la difficoltà di verificare le violazioni.

La Commissione valuta favorevolmente la risposta tempestiva da parte dei competenti Ministeri a fronteggiare l'attuale situazione di emergenza, ma evidenzia le numerose difficoltà di attuazione pratica della normativa esistente, nonché quelle a livello organizzativo e di coordinamento fra le strutture delegate ai controlli: del resto, la collaborazione fra i vari organismi preposti può rendere maggiormente efficace il contrasto di fronte a comportamenti illegali.

Concludendo, sottolinea la necessità di razionalizzare il sistema normativo vigente quando sarà esaurita la fase emergenziale, nonché di raccordare le normative dei singoli Stati europei prevedendo anzitutto una classificazione omogenea dei rifiuti di origine animale: altrettanto positivi sono gli obblighi introdotti dai più recenti regolamenti comunitari, che mirano a garantire la rintracciabilità del prodotto carne e dei suoi sottoprodotti.

Audizione di Willer Bordon, ministro dell'ambiente

Massimo SCALIA, *presidente*, invita il ministro a prendere la parola, in particolare sulle problematiche riguardanti il decreto ministeriale sui rifiuti pericolosi e sui tempi necessari alla sua emanazione; chiede anche di esprimere valutazioni sulla classificazione dei rifiuti da impianti di cogenerazione che utilizzano il tar (catrame) come combustibile; chiede infine maggiori specificazioni sull'attuazione del «decreto Ronchi».

Willer BORDON, *ministro dell'ambiente*, fa presente che è stato predisposto lo schema di regolamento per il recepimento della direttiva comunitaria 99/31 in materia di discariche: è prevedibile che sarà emanato entro il 16 luglio prossimo, termine ultimo stabilito dalla direttiva.

Precisa che lo schema di decreto ministeriale per i rifiuti pericolosi è stato trasmesso alla Commissione europea il 1° dicembre 1999 per acquisire il prescritto parere, di cui alla direttiva 75/442: ciò perché le norme tecniche sul recupero dei rifiuti pericolosi non possono essere adottate dagli Stati membri senza il preventivo parere favorevole dell'apposito comitato. Nella prossima riunione del comitato, prevista per il 28 marzo prossimo, la Commissione europea dovrebbe porre all'ordine del giorno e presentare la propria posizione in merito, che alla luce di quanto concordato dovrebbe essere favorevole all'adozione del decreto ministeriale.

Quanto al tar, si sofferma sulle caratteristiche tecniche e sui processi di lavorazione, specificando che la nuova lista dei rifiuti approvata con la decisione comunitaria 2000/532 chiarisce la classificazione e lo inquadra nell'elenco dei rifiuti pericolosi. Le scorie e le ceneri prodotte dal tar debbono essere classificate come rifiuto pericoloso se dalla caratterizzazione analitica in funzione delle modalità operative di gestione dell'impianto risultino possedere le caratteristiche di pericolosità di cui alla predetta decisione comunitaria: in definitiva, un rifiuto che possiede le caratteristiche di pericolosità previste dalle decisioni comunitarie deve essere classificato rifiuto pericoloso dai singoli Stati.

Giuseppe SPECCHIA (AN) chiede notizie sulla procedure riguardanti le aree dichiarate a rischio ambientale, per le quali sono già stati predisposti i piani di risanamento; se poi a tali piani debbono seguire ulteriori piani particolareggiati, il tempo necessario per giungere alla conclusione si allarga a dismisura. Domanda se per l'area brindisina il Ministero dell'ambiente intenda procedere con le stesse modalità di Porto Marghera.

Roberto LASAGNA (FI) fa innanzitutto riferimento all'audizione svolta nei mesi scorsi dal sostituto procuratore dottor Franz, che ha illustrato anche facendo ricorso a proiezioni video la situazione relativa alla discarica di Pitelli negli ultimi quarant'anni: emerge un disastro ambientale di dimensioni enormi, che riguarda un'area molto vasta, in cui risiedono circa 200 mila persone. Successivamente il procedimento giudiziario è stato trasmesso ad un altro magistrato della procura di La Spezia, essendo stato trasferito il dottor Franz presso il tribunale di Genova.

Ricorda che l'area di Pitelli è stata inclusa fra i siti che prioritariamente saranno oggetto di procedimenti di bonifica: il Governo deve adottare al più presto tutti i possibili atti affinché la questione giunga a soluzione ed in particolare deve appurare i motivi per i quali in un così lungo arco temporale non si è proceduto da parte degli organi giudiziari.

Giovanni IULIANO (DS) esprime preoccupazione per la grave emergenza manifestatasi in Campania nel ciclo dei rifiuti: la Commissione ha affrontato più volte la questione, con missioni e sopralluoghi, ma ancora

non si è giunti a soluzioni soddisfacenti, con grave pericolo fra l'altro per la salute pubblica.

Alcune regioni, quali l'Umbria e l'Emilia Romagna, hanno espresso disponibilità a risolvere temporaneamente le necessità dello stoccaggio dei rifiuti e di questo va dato loro atto: non è però il modo per risolvere il problema, sia per ragioni sanitarie che per i costi enormi che debbono essere affrontati.

Ritiene che il Governo, ed in particolare i ministri Bianco e Bordon, debba adottare tutte le misure che possano valere a rimediare alla grave situazione attuale: in tal modo, si renderà anche difficoltosa l'azione delle organizzazioni criminali, che più volte in passato hanno dimostrato interesse al *business* derivante dai rifiuti.

Fatto riferimento alle aree campane maggiormente in crisi, precisa che deve essere posta dal Governo la massima attenzione anche in ordine alla situazione di crisi ambientale nell'area del fiume Sarno.

Massimo SCALIA, *presidente*, fatto cenno all'intervento svolto dal ministro Bordon nel corso del seminario organizzato dalla Commissione sui sistemi di rilevazione e controllo svoltosi lunedì scorso, ritiene che anche per l'area di Brindisi si può ragionevolmente pensare che gli agenti cancerogeni derivanti dai rifiuti industriali possano aver intaccato la falda acquifera, con grave pregiudizio per la salute della popolazione.

Per quanto riguarda la Campania, deve sottolineare l'estrema difficoltà di localizzazione degli impianti, anche quelli di vagliatura e di compostaggio, a causa della netta opposizione dimostrata dalle popolazioni interessate: poiché si pongono anche problemi di efficienza della struttura commissariale, ricorda che nel documento XXIII n. 52, approvato il 21 dicembre scorso, la Commissione invita il Governo a valutare attentamente gli atti posti in essere dai commissari delegati all'emergenza rifiuti, soprattutto quando il commissariamento si protrae, come in Campania, da ben sette anni.

Franco GERARDINI (DS-U) accoglie favorevolmente le notizie fornite dal ministro Bordon sulla prossima emanazione del decreto relativo ai rifiuti pericolosi; auspica che ciò avvenga anche per l'attuazione dell'articolo 18 del «decreto Ronchi» e chiede se il Ministero dell'ambiente abbia assunto una posizione specifica nei confronti della DG 11 comunitaria riguardo al trattamento degli imballaggi, tema trattato nel documento della Commissione XXIII n. 36, approvato il 21 ottobre 1999.

Willer BORDON risponde diffusamente ai quesiti formulati, precisando che le somme destinate alla bonifica dei siti industriali in Puglia raggiungono l'importo di circa 100 miliardi, di cui la maggior parte andranno all'area di Brindisi. Assicura che il Governo in generale, ed il Ministero dell'ambiente in particolare, porranno la massima attenzione nel valutare gli atti ed i comportamenti tenuti dalle strutture commissariali per l'emergenza rifiuti nelle regioni meridionali; quella campana è una si-

tuazione che presenta aspetti drammatici e che oltrepassa addirittura lo stesso concetto di emergenza, anche perché l'opposizione delle popolazioni locali a qualsivoglia impianto di trattamento dei rifiuti impedisce un approccio logico ai problemi.

Condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Lasagna riguardo alla grave situazione ambientale dell'area di Pitelli e ritiene che anche il Ministero della giustizia dovrà svolgere le opportune indagini per appurare eventuale responsabilità nel passato: avverte che nei prossimi giorni sarà approvato il piano generale delle bonifiche, con 90 miliardi destinati alla Liguria, di cui la maggior parte andrà all'area di Pitelli. È in corso l'istruttoria nazionale sul risanamento, nonché le azioni di messa in sicurezza ed il piano di caratterizzazione per comprendere la natura dei materiali presenti nella discarica.

Fornisce infine notizie sulle terre di scavo, nonché sul decreto relativo all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani.

Roberto LASAGNA (FI) ribadisce l'invito al Governo ad adottare decisioni rapide riguardo all'area di Pitelli, per soddisfare fra l'altro le richieste della cittadinanza, che per quarant'anni non hanno trovato risposta.

Willer BORDON ribadisce al senatore Lasagna ed alla Commissione che si adopererà in tutti i modi affinché si faccia luce sulla situazione riguardante l'area di Pitelli. Avverte che invierà alla Commissione una documentazione scritta per integrare le risposte fornite nell'odierna seduta.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ringrazia il ministro Bordon e lo congeda, auspicando che le intenzioni testé manifestate trovino al più presto attuazione. Seguito dell'esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati (relatore: senatore Franco Asciutti).

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, invita il relatore a prendere la parola, anche tenendo conto delle proposte emendative finora presentate.

Franco ASCIUTTI, *relatore*, giudica assai complesso il testo del documento, che ha richiesto un lavoro approfondito; si dichiara disponibile ad esaminare ogni proposta di modifica che sarà predisposta dai commissari.

Ritiene che, essendosi protratta oltre il previsto l'odierna seduta, il seguito dell'esame possa essere rinviato a domani.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ritiene che, se non vi sono obiezioni, possa essere accolta la richiesta del relatore.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 febbraio 2001, alle ore 12,30, per l'audizione dei rappresentanti della ESSO Italia, nonché del sindaco dell'Aquila e dei rappresentanti dei comitati ambientalisti del territorio aquilano; successivamente, proseguirà l'esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati, di cui è relatore il senatore Asciutti.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sui lavori della Commissione

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che alla Commissione sono pervenute segnalazioni in ordine ai processi di riforma della Cassa depositi e prestiti e del CONI. Reputa pertanto opportuno procedere ad una verifica dello stato di attuazione del riordino dei predetti enti, avviato con i decreti legislativi rispettivamente del 30 luglio 1999, n. 284 e del 23 luglio 1999, n. 242.

Relativamente poi al Capo II (riorganizzazione degli apparati pubblici) della legge n. 59, analogamente a quanto previsto per il Capo I (decentramento amministrativo), segnala l'opportunità di promuovere una Conferenza sullo stato di attuazione della riforma del Governo che diventerà operativa a decorrere dalla prossima legislatura.

Aggiunge, infine, che in data 13 febbraio scorso il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha trasmesso il parere espresso dall'Unioncamere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto. La Commissione potrà pertanto pronunciarsi sul predetto provvedimento, visto che sono stati espressi tutti i pareri richiesti dalla legge.

La Commissione prende atto.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59

Pubblicità dei lavori

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Audizione del Presidente della Corte dei conti, Prof. Francesco Staderini, sullo stato di attuazione del riordino della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione sullo stato di attuazione del riordino della Corte dei conti. Fa presente che il Presidente della Corte dei conti, Francesco Staderini, è accompagnato dal Presidente di sezione, Fulvio Balsamo.

Il presidente Francesco STADERINI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, i senatori Renzo GUBERT (Misto-Centro), Ettore ROTELLI (FI), Armin PINGGERA (Misto) e Sergio VEDOVATO (DS).

Replica infine il presidente Francesco STADERINI. Aggiunge chiarimenti il presidente di sezione Fulvio Balsamo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando il presidente della Corte dei Conti per la disponibilità manifestata, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,5.

ATTI DEL GOVERNO

La seduta inizia alle ore 15,05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto

(Esame e rinvio)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, rileva che lo schema di decreto in esame determina la ripartizione su base pro-

vinciale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei comuni, forme associative di comuni e comunità montane.

Le risorse finanziarie, pari complessivamente a lire 80 miliardi, sono ripartite con riferimento ai comuni di ciascuna provincia in ragione dell'entità delle funzioni e servizi conferiti, nelle misure indicate nel prospetto allegato al provvedimento.

Le risorse umane, individuate dal primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di approvazione presso i competenti organi, nel numero di 4000 unità, sono ripartite con riferimento ai comuni di ciascuna provincia in rapporto direttamente proporzionale ai carichi di lavoro, secondo le entità indicate nel prospetto allegato.

Con successivi DPCM verranno poi individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, delle risorse finanziarie e umane sopra indicate, necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Relativamente a tali DPCM fa presente che occorrerebbe chiarire se si tratti di DPCM adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59, da sottoporre pertanto al parere della Commissione bicamerale.

Per quanto concerne poi le regioni a statuto speciale e province autonome, le risorse ad esse destinate saranno trasferite nei limiti e secondo le modalità previste dai rispettivi statuti. A tale proposito richiama l'attenzione su quanto precisato dal Commissario del Governo, avvocato Alessandro Pajno, nel corso di un'audizione presso la Commissione: per il trasferimento delle risorse destinate ai comuni delle regioni a statuto speciale e province autonome, è necessario l'intervento della norma di attuazione solo qualora in quelle regioni e province autonome la funzione trasferita sia allocata ad un livello diverso da quello comunale. In materia di catasto, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome, solo presso la regione Trentino Alto Adige le relative funzioni non sono attribuite ai comuni, essendo esercitate direttamente dalla regione.

Il provvedimento in esame prevede infine l'obbligo per l'Agenzia del territorio di garantire la continuità del servizio catastale, stante la identificazione, prevista all'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tra l'Agenzia e l'Organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, chiamato a coordinare in materia di catasto le funzioni mantenute allo Stato e quelle attribuite ai comuni.

Al termine della relazione, rilevando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che la proposta di parere sarà depositata nella giornata di domani, giovedì 22 febbraio. Il termine per la presentazione di emendamenti e proposte di parere alternative alla proposta di parere è fissato per lunedì 26 febbraio p.v., alle ore 20.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone che sia attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, il collegamento audiovisivo a circuito chiuso. Non facendosi osservazioni, il collegamento è attivato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi mercoledì 11 febbraio 2001, ha stabilito il seguente calendario dei lavori: mercoledì 21 febbraio, alle ore 14, inizio dell'esame della proposta di relazione finale; martedì 27 febbraio, alle ore 16, seguito dell'esame della proposta di relazione finale; mercoledì 28 febbraio, alle ore 9,30: seguito dell'esame della proposta di relazione finale e votazione della stessa.

Esame della proposta di relazione finale

Il PRESIDENTE rivolge un sentito ringraziamento all'Ufficio di segreteria e ai collaboratori della Commissione che lo hanno coadiuvato nel corso di tutta l'attività di inchiesta e in modo particolare nella fase di redazione della proposta di relazione finale.

Chiede quindi di essere autorizzato a dare per letta la proposta di relazione finale che sarà integralmente riportata nel Resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione unanimemente consente.

Il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni sulla impostazione metodologica seguita nella redazione della proposta di relazione e illustra diffusamente le principali conclusioni raggiunte in ordine ai quesiti posti dall'articolo 1 della legge 2 marzo 1998, n. 33, istitutiva della Commissione.

A conclusione dell'illustrazione, fa presente che, per mero errore materiale, a p. 215 è per due volte indicata la cifra di 2.150 milioni anziché di 2.150 miliardi e che a p. 36, ultimo capoverso, del paragrafo 2.2, la parola «doveva» va sostituita con le parole «avrebbe dovuto» e l'avverbio «anche» deve ritenersi soppresso.

Comunica infine che solo in data 15 febbraio il Ministero del lavoro ha trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato della situazione giuridica dei consorzi agrari: tale elenco sarà inserito all'interno del capitolo XII, in sede di coordinamento formale del testo.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame della proposta di relazione alla prossima seduta e fissa alle ore 16 di martedì 27 febbraio 2001, il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

224^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

(Parere su ulteriori emendamenti alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore BESOSTRI, esaminati gli ulteriori emendamenti, propone la formulazione di un parere non ostativo richiamando la Commissione di merito a verificare la compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato degli interventi agevolativi previsti. Con specifico riferimento all'emendamento 1.13 osserva che l'individuazione delle fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili rientra tra le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

La Sottocommissione conviene.

(2675-B) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, illustrate le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(5001) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pastore, illustra il contenuto del provvedimento in esame.

Il senatore BESOSTRI segnala l'opportunità di verificare la coerenza con le norme concordatarie della Convenzione in esame. Manifesta quindi perplessità sull'estensione dell'applicazione della disciplina contenuta nella Convenzione medesima ai dipendenti della Santa Sede e degli enti centrali della Chiesa cattolica non cittadini delle due parti contraenti.

Il presidente ANDREOLLI propone quindi la formulazione di un parere favorevole, integrato dalle osservazioni avanzate dal senatore Besostri.

La Sottocommissione conviene.

(4987) Deputati GIOVANARDI ed altri. – Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(2819-2877-2940-2950-2957-B) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Pastore, propone la formulazione di un parere non ostativo sulle modifiche intro-

dotte dall'altro ramo del Parlamento al testo del provvedimento in titolo rilevando, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, che la personalità giuridica è riconosciuta agli istituti di patronato in virtù della normativa vigente.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere e del personale non direttivo del Corpo Forestale dello Stato (n. 854)

(Osservazioni alla 9ª Commissione)

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra il provvedimento in titolo e propone di esprimersi in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

la formulazione dell'articolo 33 non appare tecnicamente corretta (in particolare sembra impropria la «qualifica di funzionario di polizia»). Si propone, pertanto, la soppressione dell'articolo, stante il disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera l) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che stabilisce l'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica;

sull'articolo 15, comma 2, lettera b) va sostituito il termine «carattere» con «condotta», come previsto dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

all'articolo 11, comma 1, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, dopo la parola «scelto», va inserito il seguente inciso: «, con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo,».

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato (n. 860)

(Osservazioni alla 9ª Commissione)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimersi in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

che sia disposta l'attribuzione, al personale interessato del Corpo forestale dello Stato in possesso di un'anzianità inferiore ai dieci anni, di un emolumento pensionabile pari a quello previsto dallo schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 334/2000, in corso di esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

che negli articoli 4, 8 e 15 sia eliminato il riferimento ai programmi. Appare infatti più opportuno rimettere la disciplina dei pro-

grammi dei corsi a uno strumento più flessibile di quanto non sia il regolamento, conformemente a quanto stabilito nello schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 334/2000 di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;

che, sempre al fine di omogeneizzare il trattamento giuridico del personale del Corpo forestale dello Stato con quello della Polizia di Stato, occorre integrare il comma 2 dell'articolo 5, prevedendo che i commissari forestali siano ammessi al corso successivo, qualora l'assenza oltre i 180 giorni sia determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche effettuate durante il corso di formazione iniziale;

che, all'articolo 7, comma 2, sia rettificato il riferimento normativo, indicando correttamente il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

appare necessario riformulare il comma 2 dell'articolo 14, in modo da chiarire che non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato un giudizio inferiore ad ottimo con punti 9 ovvero le sanzioni previste nel comma medesimo, conformemente a quanto previsto dalla corrispondente disciplina relativa alla Polizia di Stato;

che all'articolo 21 venga riformulato eliminando ogni forma di rapporto gerarchico tra gli appartenenti ai ruoli direttivi:

rileva infine l'opportunità di sopprimere l'articolo 25, stante il disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che stabilisce l'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

Dopo che il presidente ANDREOLLI ha rilevato che molte delle osservazioni incidono sul merito del provvedimento, la Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

134^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

(4447-4813-4832-B) Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino. Modificato dal Senato con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Monticone ed altri; Palombo ed altri. Nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 9^a Commissione:

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio: parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato e in parte contrario su emendamenti;

(4993) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina: parere favorevole condizionato.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

317^a Seduta

Presidenza del Senatore
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(3236-A) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri, Veltri ed altri, Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(Parere all'Assemblea su emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 14. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 10.220, 10.223 e 10.224, che potrebbero comportare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Concorda il sottosegretario SOLAROLI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 14, ad eccezione che sugli emendamenti 10.220, 10.223 e 10.224, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi

bovine e delle proteine animali ad altro rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge recante disposizioni per la distruzione delle proteine animali ad alto rischio.

Per quanto di competenza, segnala che gli emendamenti 1.5, 1.16, 1.6, 1.18, 1.11, 1.0.6, 1.0.3, 1.0.4 (limitatamente ai commi da 8 a 11), 2.1, 2.0.2, 3.7/3, 3.4, 3.11, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 6.1 comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Occorre poi valutare la neutralità finanziaria degli emendamenti 1.21, 1.2, 1.14, 1.4, 1.17, 1.13, 2.4, 3.13, 3.6, 3.6/1 e 3.0.5. In relazione agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 occorre verificare la quantificazione dell'onere, fermo restando che il nulla osta sarebbe condizionato al non superamento delle risorse complessivamente disponibili sull'accantonamento di fondo speciale utilizzato. Anche in relazione agli emendamenti 3.1, 3.8, 3.3 e 3.10, occorre verificare la quantificazione dell'onere.

Sugli emendamenti 2.9, 3.7/4, 3.0.6 e 3.0.4, rileva che non è precisato il rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Gli emendamenti 3.7 (comma 2) e 3.12, prevedono inquadramenti di personale e aumenti di organico. Il nulla osta sull'emendamento 2.0.1 è condizionato all'approvazione dell'emendamento di copertura 6.3, previa verifica della sussistenza e disponibilità delle risorse del Fondo per la protezione civile utilizzate per la copertura. Anche in relazione all'emendamento 4.0.1, occorre verificare la sussistenza delle risorse richiamate per la copertura, derivanti dalla riduzione di autorizzazioni di spesa. In relazione agli emendamenti 2.0.3, 2.0.4, 5.0.1, occorre verificare gli effetti in termini di cassa. L'emendamento 2.0.5 è condizionato all'approvazione dell'emendamento 7.0.2, previa sua riconducibilità ad un tetto di spesa. Gli emendamenti 3.7/2, 3.3, 3.10, utilizzano per nuove spese i proventi derivanti dalla riscossione di sanzioni amministrative.

Gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6 riproducono gli articoli del decreto-legge n.8 del 2001: per quanto di competenza, sembra opportuno riformulare l'emendamento 7.0.2 al fine di graduare le indennità previste per garantire il rispetto del tetto costituito dall'autorizzazione di spesa pari a 300 miliardi; segnala poi il comma 8 del medesimo emendamento che potrebbe comportare maggiori oneri a carico dell'Agenzia; il parere di nulla osta dovrebbe essere infine condizionato alla approvazione dell'emendamento 7.0.6 di copertura.

In relazione a tale emendamento, peraltro – oltre ad acquisire indicazioni sulla sussistenza delle risorse richiamate (così come di quelle richiamate dal sub-emendamento 7.0.6/1, seconda parte) – rileva che il comma 1 utilizza per la copertura residui di stanziamento, relativi ad una autoriz-

zazione di spesa per il 2000: si rileva che la legge n.468 del 1978 non consente la copertura di risorse in conto residui e su capitolo ordinario; da tale copertura, inoltre, potrebbero derivare effetti di cassa riconducibili ad una accelerazione della spesa. La prima parte del subemendamento 7.0.2/7 (analogamente agli emendamenti 7.0.2/18, 7.0.2/1, 7.0.2/16, 7.0.2/24, 7.0.2/14, 7.0.2/20 e 7.0.2/19) dovrebbe essere riformulata per graduare i benefici nel limite del tetto di spesa, mentre la copertura della seconda parte non risulta adeguata; il parere sulla prima parte del subemendamento 7.0.2/6 potrebbe essere di nulla osta (analogamente agli emendamenti 7.0.2/8 e 7.0.2/10), qualora l'emendamento 7.0.2 sia riformulato quale tetto di spesa, mentre la copertura della seconda parte non risulta adeguata. L'emendamento 7.0.2/3 sembra poi comportare oneri a carico dell'Agenzia.

Segnala poi gli emendamenti 7.0.2/23, 7.0.2/4, 7.0.2/13 e 7.0.2/9, che sembrano comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 7.0.2/17. Con riferimento all'emendamento 7.0.3, occorre chiarire se quanto disposto dal comma 1 in materia di differimento dei termini per i versamenti tributari comporti effetti di cassa a carico del bilancio dello Stato e valutare se specificare la durata del limite di impegno autorizzato ai sensi del comma 2; il parere di nulla osta dovrebbe comunque essere condizionato alla approvazione dell'emendamento 7.0.6 di copertura. In coerenza con la valutazione degli eventuali effetti finanziari del comma 1, dovrebbero essere valutati gli emendamenti 7.0.3/7 (limitatamente alla prima parte, mentre la seconda parte presenta una copertura non idonea) e 7.0.3/19. Segnala poi gli emendamenti 7.0.3/6, 7.0.3/10 e 7.0.3/13, che sembrano comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 7.0.3/4 e acquisire indicazioni sulla sussistenza delle risorse indicate per la copertura dell'emendamento 7.0.3/11. È opportuno, altresì, approfondire gli effetti finanziari del subemendamento 7.0.5/1 (tenuto conto che la formulazione dell'emendamento 7.0.5 lascia supporre che il finanziamento del consorzio sia posto a carico degli iscritti). Segnala, infine, l'emendamento 7.0.6/2, che sembra comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato e occorre valutare gli effetti di cassa dell'emendamento 7.0.7.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver confermato la sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura negli emendamenti 6.3, 4.0.1, 7.0.6 e 7.0.6/1, si riserva, in relazione all'emendamento 7.0.3/11 di verificare successivamente la disponibilità delle risorse stesse. Esprime quindi avviso contrario sugli emendamenti 1.5, 1.16, 1.6, 1.18, 1.11, 1.0.6, 1.0.3, 1.0.4 (limitatamente ai commi da 8 a 11), 2.1, 2.0.2, 3.7/3, 3.4, 3.11, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 6.1, 1.21, 1.2, 1.14, 1.4, 1.17, 1.13, 2.4, 3.13, 3.6, 3.6/1, 3.0.5, 1.0.1, 1.0.2, 3.1, 3.8, 3.3, 3.10, 3.7 (comma 2), 3.12, 7.0.2/23, 7.0.2/4, 7.0.2/13, 7.0.2/9, 7.0.2/17, 7.0.3/6, 7.0.3/10, 7.0.3/13, 7.0.5/1, 7.0.6/2 e 7.0.7. Dopo aver dichiarato di non avere rilievi in ordine agli emendamenti 5.0.1, 3.7/2, 3.3 e 3.10, concorda con le osservazioni del relatore

in ordine all'opportunità di condizionare il parere di nulla osta dell'emendamento 7.0.2 ad una riformulazione che preveda la graduazione delle indennità al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa. Fa peraltro presente che la copertura prevista dall'emendamento 7.0.6 configura l'utilizzazione di residui di stanziamento in conto capitale, da cui non derivano effetti di cassa; concorda con le osservazioni del relatore in merito ai restanti sub-emendamenti all'emendamento 7.0.2 e 7.0.3.

Il presidente MORANDO ritiene che il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.9, 3.7/4, 3.0.6 e 3.0.4 possa essere condizionato all'inserimento di un richiamo al rispetto delle procedure di programmazione nel pubblico impiego; il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.0.3, 2.0.4 e 7.0.3/4 – alla luce della analogia con quanto disposto dall'emendamento 7.0.3 – dovrebbe essere condizionato ad una riformulazione che preveda che lo slittamento dei termini per i versamenti di imposta non superi la chiusura dell'esercizio finanziario 2001. Propone infine che gli oneri connessi con il comma 8 dell'emendamento 7.0.2 e con l'emendamento 7.0.2/3 siano posti a carico del fondo istituito ai sensi dell'emendamento 7.0.2.

Il relatore RIPAMONTI propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.5, 1.16, 1.6, 1.18, 1.11, 1.0.6, 1.0.3, 1.0.4 (limitatamente ai commi da 8 a 11), 2.1, 2.0.2, 3.7/3, 3.4, 3.11, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 6.1, 1.21, 1.2, 1.14, 1.4, 1.17, 1.13, 2.4, 3.13, 3.6, 3.6/1, 3.0.5, 1.0.1, 1.0.2, 3.1, 3.8, 3.3, 3.10, 3.7 (limitatamente al comma 2), 3.12, 7.0.2/23, 7.0.2/4, 7.0.2/13, 7.0.2/9, 7.0.2/17, 7.0.2/7 (limitatamente alla seconda parte), 7.0.2/6 (limitatamente alla seconda parte), 7.0.3/7 (limitatamente alla seconda parte), 7.0.3/6, 7.0.3/10, 7.0.3/13, 7.0.5/1, 7.0.6/2 e 7.0.7, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.9, 3.7/4, 3.0.6 e 3.0.4 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di un richiamo al rispetto delle procedure di programmazione nel pubblico impiego; il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.0.3, 2.0.4 e 7.0.3/4 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla loro riformulazione al fine di prevedere che lo slittamento dei termini per i versamenti di imposta non superi la chiusura dell'esercizio finanziario 2001. Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.1 è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'approvazione dell'emendamento di copertura 6.3; quello di nulla osta sull'emendamento 2.0.5 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla riformulazione quale tetto di spesa e all'approvazione dell'emendamento 7.0.2. Il parere di nulla osta sull'emendamento 7.0.2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione al fine di graduare gli interventi di cui al comma 2, per garantire il rispetto del limite costituito dalle disponibilità del fondo istituito ai sensi del comma 1; alla specificazione che gli oneri connessi con il comma 8 sono posti a carico del fondo richiamato; all'approvazione dell'emendamento 7.0.6. Il parere di nulla osta sugli emenda-

menti 7.0.2/7 (limitatamente alla prima parte), 7.0.2/18, 7.0.2/1, 7.0.2/16, 7.0.2/24, 7.0.2/14, 7.0.2/20 e 7.0.2/19 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla riformulazione per consentire una graduazione dei benefici nel limite del tetto di spesa. Il nulla osta sull'emendamento 7.0.3 è condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione della durata del limite di impegno autorizzato ai sensi del comma 2 e all'approvazione dell'emendamento 7.0.6.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 7.0.2/3 è infine condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla esplicitazione che gli oneri connessi con la disposizione siano posti a carico del fondo istituito ai sensi dell'emendamento 7.0.2.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(838) MINARDO: *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(1170) LAURICELLA ed altri. – *Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1200) MELUZZI e DE ANNA: *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1962) COSTA: *Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine*

(2222) MARCHETTI ed altri: *Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica*

(4010) LA LOGGIA ed altri: *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(4157) DE ZULUETA ed altri: *Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero*

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriore testo unificato proposto dalla relatrice ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio 2001.

Il relatore FERRANTE segnala che la Sottocommissione ha rinviato l'esame del testo in titolo, per approfondire le modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. Sono stati trasmessi nel frattempo numerosi emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti 1.8, 1.11, 1.9, 1.4, 1.7, 1.10, 1.1 (nuovo testo), 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 2.3, 3.1, 4.4, 4.1, 5.1, 5.2, 5.0.1, 5.0.2, 9.2, 10.6, 10.3, 11.3, 11.2 e 21.0.1, in relazione ai quali occorre acquisire il parere del Tesoro in ordine agli eventuali effetti finanziari, tenendo conto che essi incidono sui parametri indicati nella relazione tecnica come rilevanti ai fini della quantificazione dell'onere, ovvero sembrano prevedere ulteriori adempimenti suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il sottosegretario SOLAROLI sottolinea che la clausola di copertura finanziaria per il disegno di legge in titolo non risulta necessaria, in quanto gli oneri connessi con il provvedimento in esame risultano già inseriti – trattandosi peraltro di spese obbligatorie - nel bilancio a legislazione vigente per l'anno 2001; non si tratta quindi di nuovi oneri in senso tecnico-giuridico, ma dell'emersione di oneri già presenti a legislazione vigente. Propone quindi che l'articolo 23 del testo unificato in esame sia riformulato al fine di imputare gli oneri all'unità previsionale di base 7.1.3.2 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti richiamati dal relatore, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1 (nuovo testo), 3.1, 4.1 e 9.2, in relazione ai quali non ha osservazioni da formulare.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul testo in esame a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 23 sia riformulato nel seguente modo: «All'onere derivante dal presente provvedimento si provvede a carico del »Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum,« iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 »Spese elettorali« dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica» .

Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.8, 1.11, 1.9, 1.4, 1.7, 1.10, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 2.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.0.1, 5.0.2, 10.6, 10.3, 11.3, 11.2 e 21.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4963) *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante interventi per la sicurezza dei cittadini. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 3.5, 6.14, 17.0.1 e 17.0.2, che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari del comma 3 dell'emendamento 4.0.2 (che prevede che il permesso di soggiorno sia rilasciato mediante utilizzo di carte magnetiche).

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver dichiarato di non avere rilievi in ordine all'emendamento 4.0.2, concorda con le osservazioni del relatore sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 3.5, 6.14, 17.0.1 e 17.0.2 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4982) MASULLO Aldo ed altri: *Interventi in favore dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un disegno di legge recante interventi a favore della ricerca scientifica. Per quanto di competenza, segnala che il fondo speciale di parte capitale, accantonamento dell'università, non presenta adeguate disponibilità per l'esercizio 2001. Rileva altresì che la somma delle autorizzazioni di spesa non coincide con gli importi indicati nella clausola di copertura.

Il sottosegretario SOLAROLI concorda con le osservazioni formulate dal relatore, precisando che la capienza residua per l'esercizio 2001 del citato accantonamento di fondo speciale è pari a 5,5 miliardi.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, ad eccezione che sull'autorizzazione di spesa relativa al 2001, per la quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, segnalando la necessità che la somma delle autorizzazioni di spesa coincida con gli importi indicati nella clausola di copertura.

(4976) *Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dichiarazione governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeone; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Pasetto Nicola; Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri; Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; Galeazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti ed altri; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del disegno di legge-delega per la revisione del nuovo codice della strada, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che numerosi criteri direttivi della delega risultano suscettibili di determinare effetti finanziari. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati erano state trasmesse relazioni tecniche da parte delle amministrazioni competenti ma non verificate dal Ministero del tesoro, che stimavano e quantificavano gli oneri

associati ad alcune disposizioni: al riguardo, la soluzione finale individuata dalla Camera è stata quella di stabilire in via generale, all'articolo 7, che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ad eccezione per ciò che riguarda l'articolo 2, lettera *pp*), relativa alla previsione di attraversamenti pedonali semaforizzati dotati di segnalazioni acustiche o tattili, per la quale l'onere è stato stimato in 5 miliardi annui. In proposito, rileva che la citata clausola di invarianza non costituisce esplicitamente un criterio direttivo della delega.

Tra le altre disposizioni con particolare rilievo finanziario, segnala i criteri direttivi di cui alle lettere *h*), *i*) e *o*) (che sembrano determinare obblighi a carico dei comuni); quello di cui alla lettera *f*) (in particolare il punto 2, che prevede l'obbligatoria installazione di particolari dispositivi nelle strade, in relazione alla quale occorre valutare la coerenza della esclusione di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e il punto 4, che implica la riclassificazione delle strade vicinali); quello di cui alla lettera *qq*) (che prevede l'introduzione della patente a punti, con particolari adempimenti a carico della anagrafe nazionale degli abilitati alla guida); quello di cui alla lettera *vv*) (che prevede l'obbligo di effettuare alcuni adempimenti da parte delle strutture sanitarie); quello di cui alla lettera *eee*) (che prevede facilitazioni e agevolazioni fiscali per l'immatricolazione di veicoli a trazione elettrica); quello di cui alla lettera *iii*) (che al punto 7 prevede la riassegnazione alla spesa di una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale); quello di cui alla lettera *lll*) (che prevede l'istituzione di un archivio pubblico dei ciclomotori).

Il sottosegretario SOLAROLI sottolinea che la clausola di invarianza degli oneri contenuta nell'articolo 7 sembra garantire sufficientemente la neutralità finanziaria dei decreti legislativi attuativi della delega. Per quanto concerne le disposizioni puntualmente richiamate dal relatore, fa presente che i criteri direttivi di cui alle lettere *h*), *i*) e *o*) fanno riferimento ad attività già rientranti nelle competenze istituzionali dei comuni e non danno luogo a maggiori occorrenze finanziarie. Anche le attività contemplate nei criteri direttivi di cui alle lettere *f*), *qq*), *vv*) e *lll*) possono essere esercitate a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, mentre il criterio direttivo di cui alla lettera *iii*) non determina problemi di copertura. Per quanto riguarda infine il criterio direttivo di cui alla lettera *eee*), concorda con il relatore circa la potenziale onerosità della disposizione, osservando tuttavia che nell'ambito dell'esercizio della delega gli eventuali oneri ad essa riconducibili potranno trovare compensazione nei risparmi di spesa associati agli altri criteri direttivi.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta, nel presupposto che nell'ambito dell'esercizio della delega gli eventuali oneri ri-

conducibili al criterio direttivo di cui alla lettera *eee*) trovino compensazione nei risparmi di spesa associati agli altri criteri direttivi.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 845)

(Osservazioni alla 10^a Commissione)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta della ripartizione, da parte del Ministero dell'industria, delle risorse assegnate al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, tra le diverse finalità previste dalle leggi di agevolazione vigenti. Dopo aver evidenziato che lo stanziamento complessivo di competenza integrato dalle nuove autorizzazioni di spesa disposte con la legge finanziaria per il 2001 ammonta a 4.669,4 miliardi per il 2001, 5.173,3 miliardi per il 2002 e 3.247,8 miliardi per il 2003, chiarisce che gran parte delle risorse risulta già impegnata, per cui le somme effettivamente disponibili per la ripartizione annuale operata dallo schema ammontano a 700 miliardi per il 2001, 800 miliardi per il 2002 e 950 miliardi per il 2003, corrispondenti al rifinanziamento disposto dalla Tabella D della legge finanziaria. A tali somme vanno ad aggiungersi le risorse destinate alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Con riferimento alle regioni a statuto speciale, segnala che lo schema in titolo ha provveduto ad indicare espressamente gli interventi di destinazione delle risorse, stabilendo le corrispondenti percentuali dei fondi complessivi da assegnare a ciascuno di essi.

Con riferimento alla ripartizione delle risorse disponibili tra i diversi interventi, fa presente che essa risulta coerente con le indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico finanziaria 2001-2004 e nelle relative risoluzioni approvative, così come con le determinazioni assunte nel corso dell'esame dell'ultima legge finanziaria. In conclusione, nel sottolineare che la ripartizione delle risorse in questione tra i vari interventi risulta ispirata a criteri di trasparenza ed efficienza della gestione degli strumenti agevolativi, esprime apprezzamento per il maggiore coinvolgimento delle regioni realizzato, raccomandando l'espressione di osservazioni favorevoli sullo schema di decreto in titolo.

La Sottocommissione accoglie la proposta formulata dal relatore.

(2819-2877-2940-2950-2957-B) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Pelella

ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CADDEO ricorda che l'esame era stato rinviato per approfondire le implicazioni finanziarie dell'articolo 10, comma 4.

Il sottosegretario SOLAROLI, nel ricordare che le convenzioni con gli istituti di patronato previste dalla norma richiamata dal relatore rivestono carattere meramente eventuale, sottolinea che si tratta in ogni caso di attività corrispondenti alle competenze istituzionali delle amministrazioni interessate, che potranno esercitarle a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il relatore CADDEO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore.

(4720-B) *Disciplina degli istituti di ricerca biomedica*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del disegno di legge recante disciplina degli istituti di ricerca biomedica, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, tra le ulteriori modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, segnala l'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, che riproduce una disposizione sulla quale la Sottocommissione aveva formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si tratta, in particolare, della norma che stabilisce per il personale laureato operante nella ricerca l'uniformità di trattamento giuridico ed economico rispetto al personale del pubblico impiego e del comparto sanità, rinviando per la copertura alle risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità. Sempre nell'articolo 3, al comma 5, il quarto e il quinto periodo sono stati modificati dalla Camera, che ha specificato che gli oneri derivanti dal contratto di diritto privato del direttore scientifico sono posti a carico delle risorse del Fondo sanitario nazionale specificamente destinate agli istituti. La Camera ha infine modificato il comma 4 dell'articolo 4: la nuova formulazione sembra poter comportare oneri a carico delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, reintroducendo l'obbligo di assunzione del personale degli istituti cui non sia rinnovato il riconosci-

mento, anche al di fuori della disponibilità degli organici; la facoltà già prevista di assegnare a domanda il personale alle università, seppur previo assenso delle medesime, è stata inoltre estesa anche al personale diverso da quello adibito alla ricerca biomedica (come prevedeva il testo approvato dal Senato).

Il sottosegretario SOLAROLI fa presente, con riferimento all'articolo 3, comma 6, che la disposizione, pur comportando oneri aggiuntivi, non determina problemi finanziari, in quanto rinvia per la propria copertura alle risorse preordinate ai rinnovi contrattuali. In relazione all'articolo 3, comma 5, sottolinea che i periodi quarto e quinto, richiamati dal relatore, si limitano a parametrare il modello contrattuale del direttore scientifico degli istituti. Quanto infine all'articolo 4, comma 4, evidenzia che si tratta di personale già in servizio, il cui transito presso altre pubbliche amministrazioni non determina un aggravio degli oneri complessivi di personale.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

61^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Guerzoni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4985) Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli; Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri: parere favorevole;

alla 2^a Commissione:

(4929) Deputati PARRELLI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 8^a Commissione:

(5000) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 9^a Commissione:

(4993) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina: parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

34^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4985) Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli; Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri: parere favorevole con osservazioni;

alla 9^a Commissione:

(4993) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina: parere favorevole con osservazioni.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

65^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 9^a Commissione:

(4993) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina: parere favorevole.

alla 1^a Commissione:

(4985) Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli; Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri: parere favorevole.

alla 12^a Commissione:

(4720-B) Disciplina degli istituti di ricerca biomedica, approvato dalla Camera dei deputati modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 3^a Commissione:

(5001) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000: parere favorevole con osservazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

51^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(4984) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(4166-B) SEMENZANO ed altri. – Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 7^a Commissione:

(127) MANIERI ed altri. – Provvedimenti urgenti per il recupero e la tutela del patrimonio artistico barocco della città di Lecce e provincia: rinvio dell'emissione del parere;

(301) COSTA. – Provvedimenti per la difesa del patrimonio artistico barocco delle città di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casarano, Nardò, Galatina, Santa Maria di Leuca, Otranto, Maglie e loro hinterland culturali: rinvio dell'emissione del parere;

(4986) Deputati POLI BORTONE ed altri. – Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della città di Lecce, approvato dalla Camera dei deputati: parere contrario;

alla 8^a Commissione:

(5000) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(4993) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina: parere favorevole con osservazioni.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2001

29ª Seduta

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Bedin, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(4985) Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli, Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri): parere favorevole

alla 2ª Commissione:

(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose;

(4766) PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali: parere favorevole

all'8ª Commissione:

(4976) Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeoni; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Nicola Pasetto; Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri; Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; Galeazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti ed altri; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni);

(480) CASTELLI. – Disciplina delle nuove targhe automobilistiche;

(528) DE CORATO. – Modifica dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»;

(1189) PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia di targhe automobilistiche;

(3791) LAURO ed altri. – Adegualiamenti ai principi comunitari della normativa attinente l'immatricolazione e l'utilizzazione degli autobus destinati all'esercizio dell'attività professionale di trasporto dei viaggiatori su strada;

(3829) PIERONI ed altri. – Norme per la prevenzione degli incidenti stradali;

(3941) FERRANTE ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza stradale;

(3980) MANCONI e Athos DE LUCA. – Norme in materia di patente di guida per i veicoli a motore;

(4062) Athos DE LUCA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di revisione dei veicoli a motore: parere favorevole

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(6^a - Finanze e tesoro)

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (4941-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Lino DIANA. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. - Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).

- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato CERULLI IRELLI – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).

- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

VII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII*, n. 62).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII*, n. 64).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica (4917).
- ANGIUS ed altri. – Scorporo di coalizione. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (4996).
- Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa (4961).

Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII*, n. 50).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (n. 858).
 - Schema di documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2001-2003 (n. 861).
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2001 (n. 862).
 - Schema di decreto legislativo recante il Testo unico del pubblico impiego (n. 865).
 - Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la presentazione del giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non privatizzati (n. 867).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 8,30 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANCONI. – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato (2670).
- CIONI. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (2728).
- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato (4180).

- MONTAGNINO. – Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro (4552).
- PINTO ed altri. – Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato (4923).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n.217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (4954) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Divieto di impiego di animali in combattimenti (4906) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (3442).
- FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi (4115).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4283).
- MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4754).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766).
- e delle petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti.

III. Discussione dei disegni di legge:

- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- Deputati PARRELLI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare (4929) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonchè del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).
- Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini (4963) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).

- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IV. Esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. – Disciplina della locazione finanziaria (2735).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria (n. 839).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (4927).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo (4707).
- II. Esame del disegno di legge:
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle rappresentanze italiane all'estero.
Audizione dell'ambasciatore Roberto Nigido.

DIFESA (4^a)

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate (n. 835).
 - Schema di regolamento recante disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (n. 852).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Modifica dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, recante regolamento in materia di attuazione della rappresentanza militare» (n. 864).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di rior-

dino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri (n. 836).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze (n. 863).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola (5005).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MASULLO ed altri. – Interventi in favore dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (4982).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati POLI BORTONE ed altri. – Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della città di Lecce (4986) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. – Provvedimenti urgenti per il recupero e la tutela del patrimonio artistico barocco della città di Lecce e provincia (127).
- COSTA. – Provvedimenti per la difesa del patrimonio artistico barocco delle città di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casarano, Nardò, Galatina, Santa Maria di Leuca, Otranto, Maglie e loro *hinterland* culturali (301).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Mancato rinnovo delle sezioni delle Commissioni per la revisione cinematografica, ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza (n. 866).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (4947).
- Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (4993).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta integrativa allo stanziamento per l'attuazione del piano agrumi (n. 851).
 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere e del personale non direttivo del Corpo forestale dello Stato (n. 854).
 - Schema di decreto legislativo concernente riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato (n. 860).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale (2819-2877-2940-2950-2957-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina degli istituti di ricerca biomedica (4720-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio del 26 ottobre 1998 recante modifica della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati» (n. 849).
- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti» (n. 850).

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Relazione sullo stato di avanzamento della rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità. (COM (2000) 471 def.) (n. 100).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. (COM (2000) 824 def.) (n. 147).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (123-252-1145-2246-2653-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE ed altri. – Definizione e modalità di utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno (4833).
- GAMBINI ed altri. – Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte di personale non sanitario (4873).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti semen-

tieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ed i relativi controlli (n. 848).

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio del 26 ottobre 1998 recante modifica della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (n. 849).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 162 def.) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (doc. 7408/00) (n. 48).
- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (doc. 5684/1/00 Rev 1) (n. 46).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 442 def.) Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione (doc. 10847/00) (n. 91).
- (COM (2000) 443 def) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle Regioni e alla Banca centrale europea sugli aspetti pratici dell'introduzione dell'euro: situazione attuale e azioni future (doc.10495/00) (n. 92).
- Progetto di decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (doc. 12025/00) (n. 121).
- Iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione della direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali (doc. 12026/00) (n. 122).
- Progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione (doc. 12488/00) (n. 123).

- Progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione (doc. 13510/00) (n. 123-bis).
- Progetto di decisione quadro concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (doc. 12281/00) (n. 132).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 4, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 324 def. – Vol. III) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (doc. 8872/00 Add 2) (n. 44).
- (COM (2000) 324 def. – Vol. II) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (doc. 8872/00 Add 1) (n. 45).

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Programma della Presidenza svedese dell'Unione europea (1° gennaio – 30 giugno 2001).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 13

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Riforma della legislazione nazionale del turismo (Testo unificato C. 5003 e abb.-B, modificato dal Senato).

- Disciplina dell'apicoltura (Testo unificato C. 115 e abb.).
 - Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo (Nuovo testo C. 7273, approvato dal Senato).
 - Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente il recepimento della normativa comunitaria (Testo unificato C. 7171 ed abb.).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 12,30

- Audizione di Paolo Sorrenti, presidente della ESSO Italia, di Pio Mirgone, responsabile relazioni esterne, e di Fausto Sini, responsabile politiche ambientali della medesima società.
 - Audizione di Biagio Tempesta, sindaco dell'Aquila.
 - Audizione di Giovanni Cialone ed Alfonso De Amicis, rappresentanti del comitato ambientalista di controinformazione del comprensorio aquilano, e di Felice Flati, rappresentante del comitato difesa territorio nord-ovest dell'Aquila.
 - Seguito dell'esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 13,30

Seguito dell'audizione del Presidente e del Direttore generale della Rai.

Esame, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento interno, di una proposta di risoluzione in merito all'utilizzo di animali nell'ambito della programmazione della concessionaria pubblica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 22 febbraio 2001, ore 14

- Seguito dell'esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico.
 - Discussione sulle comunicazioni del Presidente sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.
-

